SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 102

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 3 maggio 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETO 26 novembre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Botto 50 EC». *(13A03591)*

DECRETO 26 novembre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Cosmos 550 EC». *(13A03592)*

DECRETO 26 novembre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Coctel». *(13A03593)*

DECRETO 26 novembre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Cossack OD». *(13A03594)*

DECRETO 26 novembre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Cyperkill 50 EC». *(13A03595)*

DECRETO 26 novembre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Pyrimus 400 SC». *(13A03596)*

DECRETO 26 novembre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Promess SL». *(13A03597)*

DECRETO 26 novembre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Tylal WG». *(13A03598)*

DECRETO 26 novembre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Karda». *(13A03599)*

DECRETO 26 novembre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Rapsol». *(13A03604)*

DECRETO 26 novembre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Samson». *(13A03605)*

DECRETO 26 novembre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Rapido PPO». *(13A03606)*

DECRETO 26 novembre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Estuder». *(13A03609)*

DECRETO 28 novembre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Terminus SC». *(13A03608)*

DECRETO 30 novembre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Viver 250 EC». *(13A03607)*

DECRETO 13 dicembre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «JIVE 550 EC». *(13A03589)*

DECRETO 17 dicembre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Tri-Cop Del». *(13A03588)*

DECRETO 20 dicembre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del coadiuvante «HYDRA PLUS». *(13A03581)*

DECRETO 20 dicembre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «LUMASHA». *(13A03582)*

DECRETO 20 dicembre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «FV ESCA LUMACHICIDA PPO». *(13A03583)*

DECRETO 20 dicembre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «TB 25 WG». *(13A03584)*

DECRETO 20 dicembre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «ORBIT 220 EC». *(13A03585)*

DECRETO 20 dicembre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Proline Star». *(13A03586)*

DECRETO 20 dicembre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Palmas 45% WG». *(13A03600)*

DECRETO 20 dicembre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Badger 45% WG». *(13A03601)*

DECRETO 20 dicembre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Metsy». *(13A03602)*

DECRETO 20 dicembre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Compo diserbo facile RTU». *(13A03603)*

DECRETO 20 dicembre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Accord». *(13A03610)*

DECRETO 24 dicembre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Temporis». *(13A03587)*

DECRETO 15 aprile 2013.

Permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario «Flaza 25». *(13A03611)*

DECRETO 15 aprile 2013.

Permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario «Prothizole 250». *(13A03612)*

DECRETO 15 aprile 2013.

Permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario «Tembo 44». *(13A03613)*

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 2013.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Casapesenna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 17 aprile 2012, registrato alla Corte dei conti in data 20 aprile 2012, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si è provveduto ad affidare la gestione del comune di Casapesenna (Caserta), per la durata di diciotto mesi, ad una commissione straordinaria composta dal viceprefetto dott.ssa Paola Galeone, dal viceprefetto aggiunto dott. Mauro Senatore e dal dirigente di II fascia dott. Pasquale Trocchia;

Visto il proprio decreto in data 30 novembre 2012, registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2012, con il quale il dott. Pasquale Trocchia è stato sostituito dal dott. Luigi Cagnazzo;

Considerato che, a seguito delle dimissioni dall'incarico rassegnate dal dott. Mauro Senatore, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2013;

Decreta:

La dott.ssa Velia De Bono - viceprefetto aggiunto - è nominata componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Casapesenna (Caserta) in sostituzione del dott. Mauro Senatore.

Dato a Roma, addì 10 aprile 2013

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2013
Interno registro n. 2, foglio n. 374

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con d.P.R. in data 17 aprile 2012, registrato alla Corte dei conti in data 20 aprile 2012, la gestione del comune di Casapesenna (Caserta) è stata affidata, per la durata di diciotto mesi, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad una commissione straordinaria composta dal viceprefetto dott.ssa Paola Galeone, dal viceprefetto aggiunto dott. Mauro Senatore e dal dirigente di II fascia dott. Pasquale Trocchia.

Con successivo decreto in data 30 novembre 2012, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2012, il dott. Pasquale Trocchia è stato sostituito dal dott. Luigi Cagnazzo.

A seguito delle dimissioni dall'incarico rassegnate dal dott. Mauro Senatore si rende necessario provvedere alla sua sostituzione nella commissione straordinaria.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina della dott.ssa Velia De Bono quale componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Casapesenna, in sostituzione del dott. Mauro Senatore.

Roma, 20 marzo 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A03809

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 4 aprile 2013.

Criteri ambientali minimi per l'acquisto di carta per copia e carta grafica - aggiornamento 2013.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Visto l'art. 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede la predisposizione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il concerto dei Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, e con l'intesa delle Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, del «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione» (di seguito PAN *GPP)*;

Visti i commi 1126 e 1127 dell'art. 1 della citata legge 296/2006 che stabiliscono che detto Piano adotti le misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure d'acquisto pubblico in determinate categorie merceologiche oggetto di procedure di acquisti pubblici;

Visto il decreto interministeriale dell'11 aprile 2008 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e finanze che, ai sensi del citato art. 1, comma 1126, della citata legge 296/2006, ha adottato il PAN GPP;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare GAB/DEC/2012/000077 dell'11 aprile 2012 con il quale si integra e si sostituisce il Comitato interministeriale (denominato Comitato di gestione) che secondo quanto indicato al punto 6 del citato PAN GPP, sovraintende alla gestione del Piano stesso per la gestione;

Visto l'art. 2 del citato decreto interministeriale dell'11 aprile 2008, che prevede l'emanazione di «criteri ambientali minimi», per le diverse categorie merceologiche indicate al punto 3.6 PAN GPP, tramite decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze;

Visto quanto indicato dall'art. 2 del citato decreto interministeriale dell'11 aprile 2008 dove si prevede l'emanazione di «Criteri Ambientali Minimi» per le diverse categorie merceologiche indicate al punto 3.6 PAN GPP tramite decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto GAB-DEC-2009-111 del 12 ottobre 2009 concernente l'adozione dei Criteri Ambientali Minimi relativi ai prodotti Carta in risma;

Considerato l'art. 2 del decreto ministeriale GAB-DEC-2009-111 del 12 ottobre 2009 con il quale si stabilisce che detti Criteri Ambientali Minimi verranno aggiornati alla luce dell'evoluzione tecnologica del mercato e delle indicazioni della Commissione europea;

Preso atto che, in ottemperanza a quanto disposto dal citato art. 2 del decreto interministeriale dell'11 aprile 2008, con note del 21 febbraio 2013 prot. DVA-2013-0004581 e prot. DVA-2013-0004583 è stato chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministero dello sviluppo economico di formulare eventuali osservazioni al documento dei Criteri Ambientali Minimi: Carta per copia e Carta grafica - aggiornamento 2013;

Considerato che entro il termine indicato nelle citate note non sono pervenute osservazioni dal Ministero dello sviluppo economico;

Considerato che con nota dell'11 marzo 2013 prot. 4126/2013 il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato di non esprimere osservazioni o integrazioni;

Visto il documento tecnico allegato al presente decreto, relativo ai «Criteri Ambientali Minimi per Carta per copia e Carta grafica-aggiornamento 2013» elaborato nell'ambito del citato Comitato di Gestione con il contributo delle parti interessate attraverso le procedure di confronto previste dal Piano stesso;

Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento dei Criteri Ambientali Minimi in questione;

Decreta:

Art. 1.

Criteri Ambientali Minimi

Ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale dell'11 aprile 2008, citato in premessa, che prevede l'emanazione dei «Criteri Ambientali Minimi» per le diverse categoria merceologiche indicate al punto 3.6 del PAN GPP, sono adottati i criteri ambientali di cui all'allegato tecnico del presente decreto, facente parte integrante del decreto stesso, per i prodotti «Carta per copia e Carta grafica - aggiornamento 2013»

Art. 2.

Modifiche

I criteri verranno aggiornati alla luce dell'evoluzione tecnologica del mercato e delle indicazioni della Commissione europea.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale GAB-DEC2009-111 del 12 ottobre 2009 citato nelle premesse.

Il presente decreto unitamente all'allegato sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2013

Il Ministro: CLINI

Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione

ovvero

Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP)

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'ACQUISTO DI

CARTA PER COPIA E CARTA GRAFICA

AGGIORNAMENTO 2013

1 PREMESSA

Questo documento **è parte integrante** del ***Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione***, di seguito PAN GPP[1]ed inoltre tiene conto di quanto proposto nelle Comunicazioni su Consumo e Produzione Sostenibile (COM (2008) 397) e sul GPP (COM (2008) 400) dell'Unione Europea.
In relazione a quanto indicato al punto 4.2 "obiettivo nazionale" del PAN GPP e nella Comunicazione (COM (2008) 400 par. 5.1), l'obiettivo proposto è di raggiungere entro l'anno 2014, la quota del 60% di appalti "verdi" così come definiti nel successivo punto 2, sul totale degli appalti stipulati per le forniture di carta. La percentuale verrà valutata sia sulla base del numero che del valore totale degli stessi.
Almeno il 30% degli appalti "verdi" inoltre, dovrebbe riguardare la carta riciclata conforme al punto 5 del presente documento.
Così come previsto dal PAN GPP, l'introduzione dei Criteri Ambientali Minimi nelle gare d'appalto è monitorata dall'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici.

2 OGGETTO E STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Questo documento contiene i "***criteri ambientali minimi***" e alcune indicazioni generali per l'acquisto e l'uso di **carta per copia e carta grafica**, che rientra nella categoria **"Cancelleria"** prevista dal PAN GPP e rappresenta pertanto l'aggiornamento dell'Allegato 2 del D. M. 12 ottobre 2009 (G.U. n. 261 del 9 novembre 2009) previsto dall'art.2 del medesimo decreto.

I criteri sono suddivisi per due tipologie di carta:

- la carta costituita da fibre di cellulosa riciclata per almeno il 70%
- la carta costituita da fibre di cellulosa mista o vergine.

I criteri ambientali minimi, selezionati nel rispetto di quanto stabilito nel codice dei contratti pubblici in relazione anche alla tutela della normativa sulla concorrenza e *par condicio*, sono le "caratteristiche ambientali" individuate in relazione ad alcune fasi di definizione della procedura di gara che, se introdotti nella documentazione di gara, consentono di classificare come "verde" la fornitura oggetto della gara. In tal modo la procedura d'appalto è in linea con i principi del PAN GPP e contribuisce a raggiungere gli obiettivi ambientali dallo stesso definiti.

Ai sensi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione pertanto, una fornitura di carta è "verde" se è conforme ai criteri ambientali minimi indicati nella sezione "specifiche tecniche".
Tra l'altro tali criteri ambientali costituiscono un riferimento per ottemperare a quanto previsto dall'art. 68, c.1, del D.Lgs. 163/06 "Specifiche tecniche" che stabilisce che le specifiche tecniche, "Ogniqualvolta sia possibile, devono essere definite in modo da tenere conto ...."omissis"...., della tutela ambientale"

Le stazioni appaltanti sono altresì invitate ad utilizzare anche i criteri ambientali individuati nella sezione "criteri premianti" qualora aggiudichino la gara all'offerta economicamente più vantaggiosa e a descrivere l'oggetto dell'appalto come viene suggerito nella relativa sezione, in modo da segnalare la presenza di questi requisiti ambientali nella procedura di gara.

Per ogni criterio ambientale è inoltre indicata una "**verifica**" ovvero:

- la documentazione che l'offerente o l'aggiudicatario provvisorio è tenuto a presentare per comprovare la conformità del prodotto al requisito richiesto

[1] Il PAN GPP, adottato con decreto interministeriale del 11 aprile 2008 e pubblicato sulla GU n. 107 del 8 maggio 2008, è stato redatto ai sensi della legge 296/2006, articolo 1, commi 1126,1127,1128).

- ove esistenti, i mezzi di presunzione di conformità che la stazione appaltante può accettare al posto delle prove dirette.

Per un approfondimento dei principali aspetti metodologici, tecnici e normativi dei CAM si rinvia alla Relazione di Accompagnamento disponibile sul sito del Ministero dell'Ambiente (www.minambiente.it, sezione "argomenti", link: GPP – acquisti verdi).

3 INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALL'APPALTO

3.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

I criteri ambientali riportati in questo documento corrispondono a caratteristiche e prestazioni superiori a quelle previste dalle leggi vigenti, il cui rispetto deve comunque essere assicurato.
Le principali norme ambientali che disciplinano la carta sono riportate nella relazione di accompagnamento. In particolare, per questa categoria di prodotto si segnala il Regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano il legno e i prodotti da esso derivati che, dal marzo 2013, proibisce la commercializzazione del legno e dei prodotti derivati di provenienza illegale. A tal fine obbliga gli operatori di settore ad applicare la "dovuta diligenza" e a seguire determinate procedure e misure volte a tracciare la filiera allo scopo di garantire che il legno utilizzato sia stato tagliato legalmente; istituisce altresì un sistema di sorveglianza e prevede un apparato sanzionatorio.

3.2 CRITERIO DELL'OFFERTA "ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA"

In linea con le indicazioni del PAN GPP al fine di tenere nel massimo conto gli aspetti della sostenibilità (ambientali, economici e sociali) la forma di aggiudicazione preferibile è quella dell'offerta economicamente più vantaggiosa prevista dal Codice dei contratti pubblici[2].

Tale sistema consente di qualificare ulteriormente l'offerta rispetto a quanto indicato come requisito base, attribuendo un punteggio tecnico a prestazioni ambientali più elevate, tipiche di prodotti meno diffusi. In questo modo è possibile dunque favorire e premiare l'ecoinnovazione del mercato, senza compromettere l'esito della gara.

Secondo le indicazioni della Commissione europea, allo scopo di fornire al mercato un segnale adeguato, è opportuno che le stazioni appaltanti assegnino ai criteri premianti punti in misura non inferiore al 15% del punteggio totale.

3.3 INDICAZIONI PER L'USO DELLA CARTA E PER LA RIDUZIONE DEI FABBISOGNI

Una politica di "appalti verdi" include anche indicazioni in merito al modo ambientalmente migliore con il quale far uso e "consumare" i prodotti "verdi" acquistati.
In particolare il consumo di carta deve essere razionalizzato tramite campagne di sensibilizzazione e informazione o attraverso apposite circolari destinate al personale, che riportino le seguenti indicazioni destinate alla riduzione e razionalizzazione dell'uso della carta in risme:

- favorire l'utilizzo della posta elettronica o delle procedure telematiche per la spedizione, diffusione e la condivisione dei documenti;
- evitare copie non necessarie e la stampa di documenti che possono essere consultati a video;

[2] Si richiama in particolare l'art art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sul "Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa" che alla lettera e) individua, tra i criteri di valutazione dell'offerta, "le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto".

- adottare la modalità di copia fronte/retro e preferire la stampa di più pagine per foglio;
- adottare la modalità di stampa di fotocopie in formati ridotti;
- riutilizzare per le stampe di lavoro carta già stampata su un lato.

Al fine di rendere applicabili alcune di queste indicazioni, dovrà essere prestata attenzione ai requisiti richiesti nelle gare per l'acquisto di apparecchiature informatiche che devono essere coerenti con queste indicazioni (possibilità di stampa fronte/retro, compatibilità con carta riciclata, ecc..).

Inoltre è opportuno predisporre cestini per la raccolta separata della carta per consentire la corretta gestione dei rifiuti cartacei.

3.4 INDICAZIONI SPECIFICHE PER LA STAZIONE APPALTANTE

Per quanto riguarda la qualità della carta, è opportuno richiedere che la carta "non rilasci polveri durante l'uso in stampa e in copia". L'assenza di spolvero è un indice di qualità che può caratterizzare tutte le tipologie di carta per stampa e copia, incluse quelle riciclate al 100%, che dunque possono essere utilizzate senza timore di usurare le attrezzature elettriche ed elettroniche. Al fine di verificare questa caratteristica si può richiedere la consegna di un campione da testare nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche dell'ente acquirente.

Per quanto riguarda le norme tecniche che riguardano i requisiti prestazionali della carta, la stazione appaltante può far riferimento alle seguenti:

- EN 12281 — «Carta per stampa e carta per ufficio. Requisiti per carta per copia con procedimento di riproduzione con toner secco»;
- EN 12858 — «Carta — Carta per stampa e carta per ufficio — Requisiti per moduli continui»).

4 CRITERI AMBIENTALI PER L'ACQUISTO DI CARTA RICICLATA

4.1 OGGETTO DELL'APPALTO

Acquisto di carta per copia e grafica riciclata, c.p.v. 30197630-1 (carta per stampa) e c.p.v. 30197643-5 (carta per fotocopie), conforme al Decreto del Ministro dell'Ambiente del …., pubblicata nella G.U. n. ..del.. .3.

4.2 SPECIFICHE TECNICHE

4.2.1 Requisiti delle fibre

La carta deve essere costituita da fibre di cellulosa riciclata, con quantitativo minimo pari almeno al 70% in peso. Le fibre vergini utilizzate per la fabbricazione della carta devono provenire da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate.

Verifica: l'offerente deve indicare produttore e denominazione commerciale della carta che intende offrire. Sono presunti conformi i prodotti in possesso:

- dell'etichetta ecologica Ecolabel europeo con percentuale di fibra riciclata superiore o uguale al 70%;

- dell'etichetta ecologica Der Blaue Engel;

- del marchio "FSC® Recycled" (oppure "FSC® Riciclato")[4] o "PEFC® Recycled" (oppure "Riciclato PEFC®")[5];

[3] Nell'oggetto dell'appalto deve indicato il riferimento al Decreto Ministeriale di adozione del presente allegato.
[4] FSC: Forest Stewardship Council® (Standard for Chain of Custody Certification FSC-STD-40-004; Requirements for use of the FSC trademarks by Certificate Holders FSC-STD-50-001; Standard for company evaluation of FSC controlled wood FSC-STD-40-005).

- di un'asserzione ambientale auto dichiarata conforme alla norma ISO 14021 che attesti la presenza di una percentuale di fibra riciclata almeno del 70% e l'origine delle fibre da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate, convalidata da un organismo riconosciuto;
- di altre certificazioni di parte terza che prevedono tale criterio tra i requisiti per l'ottenimento della certificazione[6].

Per i prodotti non in possesso di tali marchi o certificazioni, l'offerente dovrà fornire una dichiarazione che attesti la conformità al criterio e l'impegno di accettare un'ispezione da parte di un organismo riconosciuto volta a verificare la rispondenza del criterio, sottoscritti dal legale rappresentante della cartiera. Per i prodotti la cui informazione è fornita tramite un'asserzione ambientale auto-dichiarata non convalidata non è necessario presentare la dichiarazione del produttore.

Nei casi di presentazioni di dichiarazioni/asserzioni ambientali non convalidate , potrà essere richiesta, tenendo conto del valore dell'appalto, la convalida/certificazione da parte di un organismo riconosciuto[7].

Laddove non si abbia la possibilità di ottenere tali certificazioni nei tempi previsti, l'amministrazione aggiudicatrice accetta anche altri mezzi di prova, quali una documentazione tecnica del fabbricante, con documentazione probatoria allegata[8].

4.2.2 Sostanze pericolose: limiti ed esclusioni

Il cloro gassoso non deve essere usato come agente sbiancante[9].

Gli alchilfenoletossilati e gli altri derivati di alchilfenolo non devono essere aggiunti ai prodotti chimici di pulizia o deinchiostrazione, agli agenti antischiuma, ai disperdenti.

Verifica: l'offerente deve indicare marca e denominazione commerciale del prodotto che si impegna a fornire ed indicare l'eventuale certificazione di parte terza che attesti il rispetto del criterio sopra indicato.

L'offerente, per la carta non in possesso dell'etichetta Ecolabel Europeo, o non in possesso di altre etichette ambientali ISO di tipo I equivalenti rispetto al criterio[10], presunta conforme, né di certificazioni di parte terza specifiche, deve acquisire le schede tecniche della carta o una

---

[5] PEFC: Programme for Endorsement of Forest Certification® schemes (Schema di Certificazione della Catena di Custodia dei prodotti di origine forestale PEFC ITA 1002:2010; Requisiti per gli utilizzatori dello schema PEFC, Regole d'uso del logo PEFC – Requisiti, Standard PEFC Council PEFC ST 2001:2008).

[6] Nel caso che la carta possieda un etichetta ambientale ISO di Tipo I (conforme alla ISO 14024) in cui lo standard contenga analogo criterio, l'offerente deve indicare la certificazione posseduta, fornire il link al sito web da cui si può consultare lo standard del sistema di etichettatura o certificazione e citare il punto dello standard in cui è presente il criterio. Ad esempio: "La carta marca.. tipo… possiede l'etichetta Der Blaue Engel, pertanto è conforme al criterio, come si evince dal punto 3.1 dello standard, consultabile nel sito http://www.blauer-engel.de/en/products_brands/vergabegrundlage.php?id=169".

[7] La verifica dell'organismo riconosciuto dovrà essere effettuata tramite controllo documentale e bilancio di massa input-output, che tenga conto, nella valutazione del peso, dei diversi stati fisici della pasta di cellulosa riciclata in entrata e della cellulosa in uscita effettuato presso la cartiera di produzione. Per quanto riguarda l'utilizzo di fibre provenienti da fonti controllate e/o da foreste gestite in maniera responsabile la verifica deve essere effettuata nella cartiera di produzione tramite bilancio di massa e controlli della documentazione equivalente a quella verificata nell'ambito degli standard FSC® Recycled" (oppure "FSC® Riciclato") e/o "PEFC® Recycled" aggiornati secondo il Regolamento (UE) n. 995/2010.

[8] Nel caso della dimostrazione del rispetto del criterio sul riciclato, la documentazione tecnica da presentare deve specificare le qualità di carta da macero impiegate in base alla classificazione della norma UNI-EN 643 e le relative quantità, espresse in percentuale di fibre da macero utilizzate per produrre una tonnellata essiccata all'aria (ADT) nella fabbricazione della carta o della pasta. Inoltre deve essere ricostruita la filiera di riferimento delle diverse tipologie di carta da macero impiegata, attraverso l'indicazione della ragione sociale, della sede legale ed operativa dei fornitori e subfornitori dei produttori. Nel caso di dimostrazione del criterio sulle fonti legali/a gestione responsabile, deve essere fornita documentazione pertinente quale: certificato di origine del legname rilasciato dalle autorità locali, permesso di esportazione dal paese di origine, documenti che attestino il proprietario delle terre (autorità locale o privato) e la sua concessione del diritto d'uso, documenti che evidenzino l'accordo delle comunità locali sullo sfruttamento delle terre (es. tramite processo consultivo delle comunità indigene) e/o qualsiasi altro documento che dimostri il contributo e l'impegno sociale e ambientale del gestore o del proprietario delle foreste di provenienza.

[9] E' presunta conforme la carta ECF (Elemental Chlorine Free) poiché prodotta da pasta sbiancata senza utilizzare cloro elementare (cloro gassoso); è presunta conforme la carta TCF (Total Chlorine Free), poiché prodotta da pasta sbiancata senza utilizzare né cloro elementare né biossido di cloro.

[10] Nel caso che la carta possieda un'etichetta ambientale ISO di Tipo I in cui lo standard contenga analogo criterio, l'offerente deve indicare l'etichetta posseduta, fornire il link al sito web da cui si può consultare lo standard del sistema di etichettatura.

dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della cartiera che attesti la conformità al criteri sopra indicato.

4.3 CRITERI PREMIANTI

4.3.1 Emissioni inquinanti (Ecolabel Europeo)

Si assegnano dei punteggi all'offerta di carta che rispetta il criterio n. 1 "Emissioni nell'acqua e nell'aria" e parti del criterio n. 4 "Sostanze e miscele il cui uso è escluso o limitato" per l'assegnazione del marchio UE di qualità ecologica alla carta per copia e alla carta grafica della Decisione 2011/332/UE del 7 giugno 2011, descritti nel dettaglio nell'appendice A.

Verifica: L'offerente deve indicare il produttore e la denominazione commerciale del prodotto che si impegna a fornire. L'offerente per la carta non in possesso del marchio Ecolabel Europeo presunta conforme, dovrà presentare una certificazione rilasciata da un organismo riconosciuto, che attesti la rispondenza ai criteri ambientali sopra citati sulla base delle indicazioni riportate nell'appendice A. Quali mezzi di presunzione di conformità sono altresì accettate anche altre etichette ambientali ISO di Tipo I, equivalenti rispetto ai criteri sopra indicati. In tal caso, l'offerente dovrà indicare l'etichetta ambientale ISO di tipo I posseduta dalla carta offerta, gli estremi dello standard di riferimento, il punto dello standard in cui è riportato il criterio e il link al sito web in cui tale documento può essere consultato.

4.3.2 Carta contente fibre di cellulosa riciclata post-consumo.

Si assegnano dei punteggi in maniera proporzionale alle offerte di carta contenente una maggiore percentuale di fibre di cellulosa riciclata post consumo rispetto al peso complessivo della cellulosa impiegata.

Verifica: l'offerente deve indicare marca e denominazione commerciale del prodotto che si impegna a fornire, la percentuale di fibre da macero contenute nella carta, la fonte di riferimento dell'informazione, inclusa l'eventuale certificazione di parte terza posseduta. Nel caso che il prodotto offerto possieda un'etichetta ambientale ISO di Tipo I che certifichi il contenuto di fibra riciclata post-consumo posseduta, l'offerente deve fornire il link al sito web da cui si può consultare lo standard del sistema di etichettatura e citare il punto dello standard da cui si evince tale criterio ambientale[11]. I prodotti in possesso dell'etichetta Ecolabel Europeo con indicazione della percentuale di riciclato o dell'etichetta Der Blaue Engel sono presunti conformi.

Per la carta non in possesso di una certificazione di parte terza che attesti il criterio sul riciclato, l'offerente deve allegare una certificazione rilasciata da un organismo riconosciuto che attesti la percentuale di fibre di cellulosa riciclata post consumo rispetto al peso complessivo della cellulosa impiegata. Tale verifica deve essere condotta tramite controllo documentale e bilancio di massa input-output effettuato presso la cartiera di produzione. Il bilancio di massa deve tener conto, nella valutazione del peso, dei diversi stati fisici della pasta di cellulosa riciclata post consumo in entrata e della cellulosa in uscita.

Laddove l'aggiudicatario provvisorio non abbia accesso ai rapporti di prova o non abbia la possibilità di ottenerli nei tempi previsti dal bando di gara, l'amministrazione aggiudicatrice accetta anche altri mezzi di prova, quali una documentazione tecnica del fabbricante, con documentazione probatoria allegata[12].

[11] Esempio: "La carta marca.. tipo... possiede l'etichetta Der Blaue Engel, pertanto è conforme al criterio, come si evince dal punto 3.1 dello standard, consultabile nel sito http://www.blauer-engel.de/en/products_brands/vergabegrundlage.php?id=169".

[12] Nel caso della dimostrazione del rispetto del criterio sul riciclato, la documentazione tecnica da presentare deve specificare le qualità di carta da macero impiegate (in base alla classificazione della norma UNI-EN 643) e le relative quantità, espresse in percentuale di fibre da macero utilizzate per produrre una tonnellata essiccata all'aria (ADT) nella fabbricazione della carta o della pasta e deve ricostruire le filiere di riferimento delle diverse tipologie di carta da macero impiegata, attraverso l'indicazione della ragione sociale, della sede legale ed operativa dei fornitori e subfornitori dei produttori.

5 CRITERI AMBIENTALI PER L'ACQUISTO DI CARTA MISTA O VERGINE

5.1 OGGETTO DELL'APPALTO

Acquisto di carta per copia e carta grafica in fibre vergini o miste, c.p.v. 30197630-1 (carta per stampa) e c.p.v. 30197643-5 (carta per fotocopie) conforme al Decreto del Ministro dell'Ambiente del …., G.U. … n.… del…..[13].

5.2 SPECIFICHE TECNICHE DI BASE

5.2.1 Requisiti delle fibre

La fibra grezza della carta può essere costituita interamente da fibre di cellulosa vergine o da fibre di cellulosa "mista" (ovvero costituita da fibre vergini e riciclate, con contenuto di cellulosa riciclata inferiore al 70% in peso rispetto al totale). Le fibre vergini utilizzate per la fabbricazione della carta devono provenire da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate.

Verifica: l'offerente deve indicare produttore e denominazione commerciale della carta che intende offrire. Sono presunti conformi i prodotti in possesso:

- dell'etichetta ambientale Ecolabel europeo o dell'etichetta Nordic Swan;

- della certificazione rilasciata da organismi terzi indipendenti che garantiscano la "catena di custodia" in relazione alla provenienza da foreste gestite in maniera responsabile o controllata della cellulosa impiegata quali quella del Forest Stewardship Council (FSC) [14] o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC), puro o misto, o equivalente;

- di un'asserzione ambientale auto dichiarata conforme alla norma ISO 14021 che attesti l'origine delle fibre da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate e/o la presenza di una percentuale di fibra riciclata inferiore al 70% convalidata da un organismo riconosciuto;

- di altre etichette ambientali ISO di Tipo I, equivalenti rispetto a questo criterio[15].

Per i prodotti non in possesso di tali marchi o certificazioni, l'offerente dovrà fornire una dichiarazione che attesti la conformità al criterio e l'impegno di accettare un'ispezione da parte di un organismo riconosciuto volta a verificare la rispondenza del criterio, sottoscritti dal legale rappresentante della cartiera. Per i prodotti la cui informazione è fornita tramite un'asserzione ambientale auto-dichiarata non convalidata non è necessario presentare la dichiarazione del produttore.

Nei casi di presentazioni di dichiarazioni/attestazioni o asserzioni non convalidate, potrà essere richiesta, tenendo conto del valore dell'appalto, la convalida/certificazione da parte di un organismo riconosciuto[16].

Laddove non si abbia la possibilità di ottenere tali certificazioni nei tempi previsti, l'amministrazione aggiudicatrice accetta anche altri mezzi di prova, quali una documentazione tecnica del fabbricante, con allegate le documentazioni probatorie pertinenti[17].

---

[13] Nell'oggetto dell'appalto deve essere indicato il riferimento al presente Decreto Ministeriale.

[14] FSC: Forest Stewardship Council® (Standard for Chain of Custody Certification FSC-STD-40-004; Requirements for use of the FSC trademarks by Certificate Holders FSC-STD-50-001; Standard for company evaluation of FSC controlled wood FSC-STD-40-005).

[15] In tali casi l'offerente dovrà indicare l'etichetta ambientale ISO di tipo I posseduta dalla carta offerta, gli estremi dello standard di riferimento, il punto dello standard in cui è riportato il criterio e il link al sito web in cui tale documento può essere consultato.

[16] Per quanto riguarda la verifica dell'utilizzo di fibre di cellulosa riciclata, la stessa deve essere effettuata tramite controllo documentale e bilancio di massa input-output, che tenga conto, nella valutazione del peso, dei diversi stati fisici della pasta di cellulosa riciclata in entrata e della cellulosa in uscita effettuato presso la cartiera di produzione. Per quanto riguarda l'utilizzo di fibre provenienti da foreste gestite in maniera responsabile o da fonti controllate, la verifica deve essere effettuata tramite bilancio di massa e della documentazione equivalente a quella verificata nell'ambito degli standard FSC® e/o "PEFC®", puro o misto, aggiornata secondo il Regolamento (UE) n. 995/2010.

5.2.2 Sostanze pericolose: limiti ed esclusioni

Il cloro gassoso non deve essere usato come agente sbiancante[18].

Gli alchilfenoletossilati e gli altri derivati di alchilfenolo non devono essere aggiunti ai prodotti chimici di pulizia o deinchiostrazione, agli agenti antischiuma, ai disperdenti.

Verifica: l'offerente deve indicare marca e denominazione commerciale del prodotto che si impegna a fornire ed indicare l'eventuale certificazione di parte terza che attesti il rispetto del criterio sopra indicato.

L'offerente, per la carta non in possesso dell'etichetta Ecolabel europeo, o non in possesso di altre etichette ambientali ISO di tipo I equivalenti rispetto al criterio[19], presunta conforme, né di certificazione di parte terza specifiche, deve acquisire le schede tecniche della carta o una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della cartiera che attesti il rispetto del criterio.

5.3 CRITERI PREMIANTI

5.3.1 Emissioni inquinanti (Ecolabel Europeo)

Si assegnano dei punteggi all'offerta di carta che rispetta il criterio n. 1 "Emissioni nell'acqua e nell'aria" e parte del criterio n. 4 "Sostanze e miscele il cui uso è escluso o limitato" per l'assegnazione del marchio UE di qualità ecologica alla carta per copia e alla carta grafica della Decisione 2011/332/UE, del 7 giugno 2011, descritti nel dettaglio nell'appendice A.

Verifica: L'offerente deve indicare il produttore e la denominazione commerciale del prodotto che si impegna a fornire. L'offerente per la carta non in possesso del marchio Ecolabel Europeo, presunta conforme, dovrà presentare una relazione elaborata da un organismo riconosciuto, che attesti la rispondenza ai criteri ambientali sopra citati sulla base delle indicazioni riportate nell'appendice A. Quali mezzi di presunzione di conformità sono altresì accettate anche altre etichette ambientali di tipo I, equivalenti rispetto a tali criteri. In tal caso, l'offerente dovrà indicare l'etichetta ambientale ISO di tipo I posseduta dalla carta offerta, gli estremi dello standard di riferimento, il punto dello standard in cui è riportato il criterio e il link al sito web in cui tale documento può essere consultato.

---

[17] Nel caso della dimostrazione del rispetto del criterio sul riciclato, la documentazione tecnica da presentare deve specificare le qualità di carta da macero impiegate (in base alla classificazione della norma UNI-EN 643) e le relative quantità, espresse in percentuale di fibre da macero utilizzate per produrre una tonnellata essiccata all'aria (ADT) nella fabbricazione della carta o della pasta e deve ricostruire le filiere di riferimento delle diverse tipologie di carta da macero impiegata, attraverso l'indicazione della ragione sociale, della sede legale ed operativa dei fornitori e subfornitori dei produttori. Nel caso di dimostrazione del criterio sulle fonti legali/a gestione responsabile, deve essere fornita documentazione pertinente quale: certificato di origine del legname rilasciato dalle autorità locali, permesso di esportazione dal paese di origine, documenti che attestino il proprietario delle terre (autorità locale o privato) e la sua concessione del diritto d'uso, documenti che evidenzino l'accordo delle comunità locali sullo sfruttamento delle terre (es. tramite processo consultivo delle comunità indigene) e/o qualsiasi altro documento che dimostri il contributo e l'impegno sociale e ambientale del gestore o del proprietario delle foreste di provenienza.

[18] E' presunta conforme la carta ECF (Elemental Chlorine Free) poiché prodotta da pasta sbiancata senza utilizzare cloro elementare (cloro gassoso); è presunta conforme la carta TCF (Total Chlorine Free), poiché prodotta da pasta sbiancata senza utilizzare né cloro elementare né biossido di cloro.

[19] Nel caso che la carta possieda un'etichetta ambientale ISO di Tipo I in cui lo standard contenga analogo criterio, l'offerente deve indicare l'etichetta posseduta, fornire il link al sito web da cui si può consultare lo standard del sistema di etichettatura.

APPENDICE A

Criteri ecologici oggetto di punti tecnici, facenti parte della Decisione della Commissione Europea del 7 giugno 2011 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio UE di qualità ecologica alla carta per copia e alla carta grafica (2011/332/UE).

Criterio n. 1 — Emissioni in acqua ed in aria

a) COD, zolfo (S), NOx, fosforo (P)

Per ciascuno di questi parametri, le emissioni nell'aria e/o nell'acqua dovute alla fabbricazione di pasta e di carta sono espresse in termini di punti (PCOD, PS, PNOx , PP) secondo le modalità indicate qui di seguito.
Nessuno dei valori ottenuti per i vari punti PCOD, PS, PNOx, PP deve superare 1,5.
Il numero complessivo di punti (Ptotale = PCOD + PS + PNOx + PP) non deve superare 4,0.
Il calcolo di PCOD deve essere effettuato secondo le seguenti modalità (PS, PNOx, PP) devono essere calcolati esattamente nello stesso modo).
Per ogni pasta «i» utilizzata, le emissioni di COD corrispondenti misurate (COD pasta, «i» espresso in kg/tonnellata essiccata all'aria — ADT) sono pesate in funzione della proporzione di ogni pasta utilizzata (pasta «i» per una tonnellata di pasta essiccata all'aria) e sommate. Le emissioni ponderate di COD per le paste sono quindi sommate alle emissioni misurate di COD prodotte dalla fabbricazione della carta per ottenere il totale delle emissioni di COD (COD totale).

Il valore di riferimento ponderato dei COD per la fabbricazione di pasta è calcolato nello stesso modo, come la somma dei valori di riferimento ponderati per ogni pasta usata e sommata al valore di riferimento per la fabbricazione della carta per ottenere un valore totale di riferimento del COD (COD riftotale). I valori di riferimento per ogni tipo di pasta usata e per la fabbricazione di carta sono indicati nella tabella 1.

Infine, le emissioni totali di COD sono divise per il valore di riferimento del totale di COD come segue:

$$P_{COD} = \frac{COD_{totale}}{COD_{rif\ totale}} = \frac{\sum_{i=1}^{n} [pasta,i \times (COD_{pasta,i})] + COD_{macchinapercarta}}{\sum_{i=1}^{n} [pasta,i \times (COD_{rifpasta,i})] + COD_{rifmacchinapercarta}}$$

Tabella 1

Valori di riferimento per le emissioni prodotte dalla fabbricazione di vari tipi di paste e dalla fabbricazione di carta

Tipo di pasta/carta	Emissioni (kg/ADT) (*)			
	$COD_{riferimento}$	$S_{riferimento}$	$NOx_{riferimento}$	$P_{riferimento}$
Pasta chimica sbiancata (ad eccezione della pasta al solfito)	18,0	0,6	1,6	0,045 (*)
Pasta chimica sbiancata (al solfito)	25,0	0,6	1,6	0,045
Pasta chimica non sbiancata	10,0	0,6	1,6	0,04
Pasta ottenuta con preparazione chimico-termo-meccanica (CTMP)	15,0	0,2	0,3	0,01
Pasta ottenuta con preparazione termo-meccanica (TMP)/pasta di sfilacciamento	3,0	0,2	0,3	0,01
Pasta a base di fibre riciclate	2,0	0,2	0,3	0,01
Carta (cartiere non integrate che utilizzano esclusivamente paste commerciali acquistate)	1	0,3	0,8	0,01
Carta (altre fabbriche)	1	0,3	0,7	0,01

(*) Una deroga a detto livello, fino ad un livello di 0,1, è accordata quando si possa dimostrare che il livello più elevato di P è dovuto a P naturalmente presente nella pasta di legno.

In caso di cogenerazione di calore ed elettricità nello stesso impianto le emissioni di S e NOx prodotte dalla generazione di elettricità possono essere sottratte dal quantitativo totale. Per calcolare la percentuale di emissioni prodotte dalla generazione di elettricità può essere usata la seguente equazione:
2 × [MWh(elettricità)] / [2 × MWh(elettricità) + MWh(calore)]

Nel calcolo l'elettricità si riferisce a quella prodotta nell'impianto di cogenerazione.

Il calore è il calore netto fornito dalla centrale alla fabbricazione di pasta/carta.

Verifica: L'offerente, per i prodotti non in possesso dell'etichetta Ecolabel, presunti conformi, deve presentare una relazione tecnica elaborata da un organismo riconosciuto, già disponibile presso i produttori o redatta sulla base dei dati raccolti presso i produttori, sulla base dei metodi seguenti:
- COD: ISO 6060;
- NOx: ISO 11564;
- S(ossid.): EPA n. 8; S(rid.): EPA n. 16 A;
- tenore di S nei prodotti petroliferi: ISO 8754;
- tenore di S nel carbone: ISO 351;
- P: EN ISO 6878, APAT IRSA CNR 4110 o Dr Lange LCK 349.

Le relazioni tecniche devono indicare la frequenza di misurazione e il calcolo dei punti per COD, S e NOx. Devono essere incluse tutte le emissioni di S e NOx prodotte durante la fabbricazione della pasta da carta e della carta, ivi compreso il vapore generato all'esterno del sito di produzione, ad eccezione delle emissioni legate alla produzione di energia elettrica. Le misurazioni devono includere anche le caldaie di recupero, i forni a calce, le caldaie a vapore e le fornaci di distruzione dei gas maleodoranti. Si deve tenere conto anche delle emissioni diffuse. I valori delle emissioni atmosferiche notificate per S devono includere le emissioni di S ossidato e quelle di S ridotto

(solfuro dimetile, metilmercaptano, solfuro di idrogeno ecc.). Le emissioni di S legate alla produzione di energia termica a partire dal petrolio, dal carbone e da altri combustibili esterni il cui contenuto di S è noto possono essere calcolate invece di essere misurate e devono essere prese in considerazione.
La misurazione delle emissioni nell'acqua deve essere realizzata su campioni di acqua non filtrata e non sedimentata prelevati dopo il trattamento in fabbrica o presso un impianto di depurazione pubblico. Per effettuare le misurazioni si devono prendere in considerazione 12 mesi di produzione. Nel caso di uno stabilimento nuovo o ricostruito le misurazioni devono prendere in considerazione almeno quarantacinque giorni consecutivi di funzionamento stabile degli impianti. Le misurazioni devono essere rappresentative della campagna di produzione considerata.
In caso di cartiere integrate, viste le difficoltà nell'ottenere valori distinti per le emissioni relative a pasta e carta, qualora sia disponibile anche un solo dato aggregato per la produzione di pasta e carta, i valori di emissione per la pasta è fissato a zero e il dato per la cartiera deve comprendere sia la produzione di pasta che di carta.

b) AOX

Le emissioni di AOX prodotte dalla fabbricazione di ciascun tipo di pasta non devono superare 0,17 kg/ADT.

Verifica: L'offerente, per i prodotti non in possesso dell'etichetta Ecolabel presunti conformi, deve presentare una relazione tecnica elaborata da un organismo riconosciuto, già disponibile presso i produttori o redatta sulla base dei dati raccolti presso i produttori, basata sul metodo AOX ISO 9562.
Nella relazione deve essere indicata la frequenza di misurazione. Gli AOX devono essere misurati solo nei processi in cui per sbiancare la pasta vengono utilizzati i composti di cloro. Gli AOX non devono essere misurati negli effluenti derivanti dalla produzione non integrata di carta, o negli effluenti derivanti dalla produzione di pasta senza sbiancamento o quando lo sbiancamento è effettuato con sostanze prive di cloro.
La misurazione deve essere realizzata su campioni di acqua non filtrata e non sedimentata prelevati dopo il trattamento in fabbrica o presso un impianto di depurazione pubblico. Per effettuare le misurazioni si devono prendere in considerazione 12 mesi di produzione. Nel caso di uno stabilimento nuovo o ricostruito le misurazioni devono prendere in considerazione almeno quarantacinque giorni consecutivi di funzionamento stabile degli impianti. Le misurazioni devono essere rappresentative della campagna di produzione considerata.

c) CO2

Le emissioni di biossido di carbonio provenienti da fonti non rinnovabili non devono superare 1000 kg per tonnellata di carta prodotta, incluse le emissioni derivanti dalla produzione di energia elettrica (sia nel sito di produzione che al suo esterno). Per le cartiere non integrate (che utilizzano esclusivamente paste commerciali acquistate) le emissioni non devono superare 1.100 kg per tonnellata. Le emissioni devono essere calcolate come la somma delle emissioni generate dai processi di produzione della pasta e della carta.

Verifica: L'offerente, per i prodotti non in possesso dell'etichetta Ecolabel Europeo presunti conformi, deve presentare una relazione tecnica elaborata da un organismo riconosciuto, già disponibile presso i produttori o redatta sulla base dei dati raccolti presso i produttori, secondo le indicazioni che seguono.
Nei dati sulle emissioni atmosferiche di biossido di carbonio, devono essere incluse tutte le fonti di combustibili non rinnovabili utilizzate per la produzione di pasta e carta, nonché le emissioni derivanti dalla produzione di energia elettrica (sia nel sito di produzione che al suo esterno).

Nel calcolo delle emissioni di CO2 prodotte dai combustibili devono essere utilizzati i seguenti coefficienti di emissione:

Tabella 2

Combustibile	Emissioni di CO_2 fossile	Unità
Carbone	95	g CO_2 fossile/MJ
Petrolio greggio	73	g CO_2 fossile/MJ
Olio combustibile 1	74	g CO_2 fossile/MJ
Olio combustibile 2-5	77	g CO_2 fossile/MJ
GPL	69	g CO_2 fossile/MJ
Gas naturale (GN)	56	g CO_2 fossile/MJ
Elettricità di rete	400	g CO_2 fossile/kWh

Per effettuare le misurazioni o il bilancio globale si devono prendere in considerazione 12 mesi di produzione. Nel caso di uno stabilimento nuovo o ricostruito le misurazioni devono prendere in considerazione almeno quarantacinque giorni consecutivi di funzionamento stabile degli impianti. I calcoli devono essere rappresentativi della campagna di produzione considerata.

Non rientra nel calcolo delle emissioni di CO2 la quantità di energia prodotta da fonti rinnovabili[20] acquistata e usata per i processi di produzione. Il richiedente deve fornire adeguata documentazione attestante che questo tipo di energia è effettivamente usata nella cartiera o è acquistata all'esterno.

Parti del criterio n. 4 — Sostanze e miscele il cui uso è escluso o limitato

a) Monomeri residui

Nelle patinature, negli adiuvanti di ritenzione, negli agenti di rinforzo, negli idrorepellenti o nelle sostanze chimiche utilizzate per il trattamento interno o esterno delle acque, la quantità totale di monomeri residui (ad eccezione dell'acrillamide), ai quali è attribuita o può essere attribuita una delle seguenti frasi di rischio (o una combinazione di queste), non deve superare una concentrazione di 100 ppm (calcolata in base al contenuto di materia solida).

[20] Quali definite nella direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

Indicazione di pericolo (¹)	Frase di rischio (²)
H340 Può provocare alterazioni genetiche	R46
H350 Può provocare il cancro	R45
H350i Può provocare il cancro per inalazione	R49
H351 Sospettato di provocare il cancro	R40
H360F Può nuocere alla fertilità	R60
H360D Può nuocere al feto.	R61
H360FD Può nuocere alla fertilità Può nuocere al feto	R60/61/60-61
H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.	R60/63
H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità	R61/62
H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici	R50/50-53
H410 Altamente tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R50-53
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R51-53
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R52-53
H413 Può provocare effetti di lunga durata sugli organismi acquatici	R53

(¹) Come previsto dal regolamento (CE) n. 1272/2008.
(²) Come previsto dalla direttiva 67/548/CEE.

La concentrazione di acrillamide (calcolata in base al contenuto di materia solida) nelle patinature, negli adiuvanti di ritenzione, negli agenti di rinforzo, negli idrorepellenti o nelle sostanze chimiche utilizzate per il trattamento interno o esterno delle acque, non deve superare una concentrazione di 700 ppm.

Verifica: l'offerente, per i prodotti non in possesso dell'etichetta Ecolabel europeo presunti conformi, deve presentare una relazione tecnica elaborata da un organismo riconosciuto, già disponibile presso i produttori o redatta sulla base dei dati raccolti presso i produttori.
Tali dati, riportati in una dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'impresa produttrice, sono:

- l'elenco delle sostanze chimiche utilizzate nella fabbricazione di pasta da carta e di carta;
- le quantità (kg/tonnellata essiccata all'aria di carta prodotta) di ciascuna delle sostanze utilizzate,
- la funzione
- i fornitori di tutte le sostanze utilizzate.

A tale dichiarazione deve essere allegata la scheda informativa in materia di sicurezza (SDS) delle sostanze e delle miscele utilizzate nel processo di gestione delle acque interne. La concentrazione delle sostanze e delle miscele va specificata nelle schede di sicurezza in conformità all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

13A03777

DECRETO 10 aprile 2013.

Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione - revisione 2013.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Visto il comma 1126 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede l'attuazione di un «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione» (di seguito indicato «Piano» o «PAN GPP») predisposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, d'intesa con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto interministeriale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico dell'11 aprile 2008, di adozione del «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN *GPP)*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 dell'8 maggio 2008;

Visto l'art. 4 del D.I. 11 aprile 2008 che prevede, a seguito di nuove indicazioni da parte della Commissione europea e delle considerazioni emergenti dai risultati dell'applicazione del PAN GPP, una revisione almeno triennale del Piano stesso, da adottarsi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministri concertanti;

Cosiderato che, successivamente all'adozione del PAN GPP, la Commissione europea ha ribadito l'importanza del GPP e ne ha rafforzato il sostegno politico in vari documenti d'indirizzo quali ad esempio la Comunicazione COM(2008) 397 «Strategia europea per il «Consumo e la Produzione Sostenibili», la Comunicazione COM(2008) 400 «Appalti pubblici per un ambiente migliore», la Comunicazione COM (2010) 2020 «Strategia Europa 2020» e la Comunicazione COM(2011) 571 «Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse»;

Considerato che, nelle Comunicazioni, viene sottolineata l'importanza dell'uso strategico degli appalti pubblici per finalità non solo di tutela ambientale ma anche di tutela sociale e di stimolo all'innovazione;

Considerato altresì che dall'applicazione del Piano d'azione di cui al D.I. 11 aprile 2008, sono emerse utili indicazioni in merito alle procedure per la definizione e l'applicazione dei «Criteri Ambientali Minimi»;

Viste le note del 16 gennaio 2013 prot. DVA-2013-0001149 e prot. DVA-2013-0001151 con le quale è stato chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico di formulare eventuali osservazioni al documento di Revisione del Piano d'azione citato;

Considerato che entro il termine indicato nelle citate note non sono pervenute osservazioni dal Ministero dello sviluppo economico;

Considerate le osservazioni formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze nell'incontro del 19 febbraio 2013, parzialmente accolte;

Vista la nota del 25 febbraio 2013, prot. n. 0003285/2013, del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto opportuno aggiornare gli obiettivi indicati al punto 4.2, le procedure indicate al punto 4.4, le modalità di gestione del PAN GPP indicate al punto 6, le azioni di supporto al Piano indicate al punto 7 del «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione», in linea con quanto indicato nell'art. 4 del D.I. 11 aprile 2008;

Decreta:

Art. 1.

Revisione e aggiornamento del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione

È approvato il documento allegato recante «Revisione 2013 del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione».

Il documento allegato aggiorna il Piano d'azione di cui al D.I. 11 aprile 2008, sostituendo in particolare il punto 4.2 («Obiettivo Nazionale»), il punto 4.4 («La procedura per la definizione dei criteri ambientali minimi»), il punto 6 («Gestione del PANGPP») il punto 7 (»Azioni di supporto al Piano»).

Il presente decreto, unitamente all'allegato, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2013

Il Ministro: CLINI

PIANO D'AZIONE PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZONE

(OVVERO PIANO NAZIONALE D'AZIONE SUL GREEN PUBLIC PROCUREMENT - PAN GPP)

REVISIONE 2013

1. Premessa

Il presente documento aggiorna l'allegato al Decreto del Ministro dell'Ambiente di concerto con i Ministri dello Sviluppo Economico e dell'Economia e delle Finanze 11 aprile 2008 concernente il "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione" (di seguito indicato con l'acronimo PAN GPP) e rappresenta pertanto la revisione prevista dall'articolo 4 del medesimo Decreto.

La presente revisione è effettuata alla luce dell'evoluzione del contesto normativo di riferimento e delle indicazioni che emergono dalle strategie politiche ed ambientali dell'Unione Europea più recenti, nonché dalla valutazione delle esperienze sin qui condotte a livello nazionale ed internazionale sul tema degli acquisti verdi.

Le modifiche principali che il presente documento apporta al PAN GPP riguardano la gestione del Piano e la procedura di definizione, l'approvazione e la divulgazione dei "Criteri Ambientali Minimi" (di seguito CAM).

Pertanto, il presente documento conferma e aggiorna i capitoli 1, 2 e 3, sostituisce i capitoli 4, 6 e 7 ed elimina il capitolo 8 del PAN GPP adottato con D.I. 11 aprile 2008.

Nel capitolo che segue viene fornito un sintetico quadro dell'evoluzione del contesto normativo e politico di riferimento e delle indicazioni strategiche europee più recenti.

2. L'evoluzione del contesto politico e normativo di riferimento: il rafforzamento del ruolo del GPP.

La consapevolezza sull'importanza di un miglior uso degli appalti pubblici a sostegno di obiettivi politici e sociali dell'Unione europea è senz'altro aumentata nel corso del tempo, ciò non soltanto per le emergenze ambientali su scala globale e locale, ma anche per motivi macro economici, ancor più strategici in considerazione della crisi economico finanziaria che stiamo subendo.
I prodotti "ambientalmente migliori" sono infatti quelli più competitivi, specie in chiave prospettica, essendo tipicamente caratterizzati da un impiego più efficiente delle risorse e dell'energia lungo tutto il loro ciclo di vita, più facilmente riutilizzabili nei cicli di produzione, e, ove riciclati, in grado di valorizzare il ciclo dei rifiuti.

Le dinamiche di maggior pressione su combustibili fossili e su materie prime derivanti anche dall'espansione della popolazione mondiale, faranno dei "prodotti verdi" l'unica soluzione economicamente sostenibile che, oltre a limitare le ulteriori pressioni sull'ambiente, è in grado di proteggere la sicurezza economica e ridurre l'esposizione agli *shock* dei prezzi delle materie prime.

Anche per queste considerazioni la Commissione europea rimarca l'importanza del GPP in altri documenti strategici successivi alla Comunicazione COM(2008) 397 sul "Piano d'azione europeo sul consumo e sulla produzione sostenibili e sulla politica industriale sostenibile (SCP/SIP)" e alla Comunicazione COM(2008) 400 su "Acquisti pubblici per un ambiente migliore" del 2008.

Si segnalano in proposito:

- la Comunicazione COM(2011)206 sull'"Atto per il mercato unico: dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia", in cui viene segnalata, tra le dodici azioni chiave prioritarie che le istituzioni dell'UE devono adottare entro la fine del 2012, la messa in opera di un quadro normativo rivisto e ammodernato in materia di appalti pubblici, *che consenta un miglior uso dei contratti d'appalto pubblici a sostegno di altre politiche e che sostenga, pertanto, una domanda di beni, opere e servizi rispettosi dell'ambiente, socialmente responsabili e innovativi;*
- la Comunicazione COM(2010)2020 della Commissione europea "Europa 2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva";

- la Comunicazione COM(2011)571, della Commissione "Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse".

In relazione al ruolo assegnato al GPP, la Commissione europea ha istituito un "*Advisory Group*" che segue l'evoluzione delle strategie europee sul tema e la definizione delle proposte di criteri europei per il GPP (il cosiddetto Toolkit).

Va, inoltre, sottolineato che con la Comunicazione COM(2011)896 "Proposta di direttiva sugli appalti pubblici" del 20 dicembre 2011 la Commissione europea ha attivato il percorso per aggiornare le direttive 17 e 18 del 2004 sugli appalti pubblici, anche in vista di rafforzare il ruolo degli appalti pubblici a sostegno di obiettivi strategici di innovazione, di tutela ambientale e sociale. A tal proposito, la novità principale riguarda la sostituzione del criterio di aggiudicazione al "prezzo più basso" con quello del "costo più basso" che offre la possibilità di valutare le offerte considerando, insieme al prezzo di acquisto, i costi, anche relativi alle esternalità ambientali, connessi al ciclo di vita dell'oggetto dell'appalto ("Life Cycle Costing").

A livello nazionale debbono inoltre essere menzionati alcuni provvedimenti normativi che impongono pratiche di appalti verdi ed accompagnano e rafforzano le indicazioni derivanti dal PAN GPP. In particolare:

- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" agli artt. 120 e 138;
- il D. Lgs. 29 Dicembre 2006, n.311 "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e il Regolamento 244/2012/UE sulla prestazione energetica degli edifici;
- il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici, art. 13 e art. 14;
- il D.lgs. 3 marzo 2011 n. 24 "Attuazione direttiva sulla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada".

Alla luce delle indicazioni della strategia "Europa 2020" e, in particolare, agli obiettivi contenuti nella COM(2011)571 "Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse", si confermano gli obiettivi ambientali strategici del punto 3.5 del PAN GPP adottato con D.I. 11 aprile 2008, relativi a:

- Efficienza e risparmio nell'uso delle risorse, in particolare dell'energia e conseguente riduzione delle emissioni di CO2;
- Riduzione dell'uso di sostanze pericolose;
- Riduzione quantitativa dei rifiuti prodotti.

Nella citata Comunicazione COM (2011)571 si sottolinea come sia necessario moltiplicare l'efficienza di 10 volte nell'uso delle risorse al 2050 rispetto ai livelli attuali e conseguire una rilevantissima riduzione delle principali emissioni. Ad esempio, l'obiettivo al 2050 di riduzione delle emissioni di CO_2 ivi fissato è pari all'80; al 95% se le condizioni saranno favorevoli. Per conseguire questi ambiziosi traguardi, la Commissione europea segnala l'esigenza di ottenere precisi risultati già nel 2020.
In considerazione dell'elevato livello di ambizione degli obiettivi ambientali europei è necessario far in modo che lo strumento del GPP assuma il ruolo da protagonista che l'Unione Europea vi attribuisce.
La medesima Comunicazione COM(2011)571 cita come primo strumento operativo il GPP: "*Per promuovere ulteriormente il consumo e la produzione sostenibili, la Commissione intende: rendere più rigorose le prescrizioni degli "Appalti pubblici verdi" (Green public procurement - GPP) per i prodotti che hanno un impatto ambientale significativo; valutare dove gli appalti pubblici verdi potrebbero essere collegati a progetti finanziati dall'UE; promuovere appalti congiunti e reti di funzionari responsabili di appalti pubblici a sostegno dei GPP (nel 2012)*".

3. Le modifiche al Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione adottato con il decreto interministeriale del 11 aprile 2008.

3.1 Gli obiettivi della revisione

Nell'ambito delle attività del Piano d'azione approvato con il D.I. 11 aprile 2008, sono stati adottati i Criteri Ambientali minimi relativi a diverse categorie d'appalto[1] e si sta procedendo all'attività di definizione dei CAM sulle rimanenti categorie e all'aggiornamento di alcuni CAM adottati.

L'adozione dei CAM, pur non dispiegando ancora in pieno le proprie potenzialità, ha indotto dei cambiamenti nell'attenzione e nelle iniziative di importanti soggetti, anche privati, che hanno cominciato a considerare la valenza del GPP, non solo come strumento per la riduzione degli impatti ambientali ma anche come strumento di competizione economica, utile a migliorare la propria immagine sul mercato oltre che le proprie prestazioni complessive.

Alla luce dei risultati raggiunti è opportuno, quindi, rafforzare l'impostazione generale del PAN GPP adottato nel 2008, prevedendo delle modifiche ad alcuni aspetti operativi.

Gli obiettivi principali a cui mira la presente revisione del PAN riguardano:

- il rafforzamento del ruolo delle associazioni di categoria degli operatori economici nel processo di diffusione e promozione dei CAM presso gli associati, oltre che nel processo di definizione dei CAM;
- il maggiore coinvolgimento delle Centrali di committenza nella predisposizione e nell'adozione dei CAM nelle proprie iniziative di gara;
- una migliore divulgazione dei CAM verso i grandi enti (es. Università, CNR, ENEA, ISPRA..)
- un maggiore supporto alle stazioni appaltanti per l'integrazione degli aspetti sociali, specie sulle categorie di appalto più soggette al rischio di lesione dei diritti dei lavoratori;
- l'aggiornamento e il perfezionamento delle attività di monitoraggio sin'ora svolte;
- la promozione dell'uso di strumenti di analisi e valutazione del costo dei prodotti lungo il ciclo di vita;
- il maggiore coinvolgimento degli operatori economici nazionali nel processo di definizione delle proposte europee dei criteri ambientali per gli appalti verdi del toolkit;
- la promozione della conoscenza dei sistemi di eco-etichettatura, in particolare dell'Ecolabel Europeo, presso i consumatori privati e pubblici.

3.2 Le categorie di prodotti o servizi

Al momento sono state, sino ad oggi, individuate 11 categorie d'appalto oggetto del PAN, coerenti con quelle indicate nell'art. 1, comma 1127, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2007)[2]. Tali categorie ***dovrebbero essere ampliate***, anche tenendo conto del piano di attività relativo allo sviluppo dei

---

[1] Cfr. Il sito: http://www.minambiente.it/menu/menu_ministero/Criteri_Ambientali_Minimi.html

[2] Arredi (mobili per ufficio, arredi scolastici, arredi per sale archiviazione e sale lettura); Edilizia (costruzioni e ristrutturazioni di edifici con particolare attenzione ai materiali da costruzione, costruzione e manutenzione delle strade); Gestione dei rifiuti; Servizi urbani e al territorio (gestione del verde pubblico, arredo urbano); Servizi energetici (illuminazione, riscaldamento e raffrescamento degli edifici, illuminazione pubblica e segnaletica luminosa); Elettronica (attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio e relativi materiali di consumo, apparati di telecomunicazione); Prodotti tessili e calzature; Cancelleria (carta e materiali di consumo); Ristorazione (servizio mensa e forniture alimenti); Servizi di gestione degli edifici (servizi di pulizia e materiali per l'igiene); Trasporti (mezzi e servizi di trasporto, sistemi di mobilità sostenibile.

Criteri GPP europei (quali, ad esempio, attrezzature elettromedicali e prodotti utilizzati in ambito sanitario)[3].

4. Le prescrizioni tecniche, le procedure e gli obiettivi quantitativi e del Piano d'azione

4.1 Gli appalti verdi: i "Criteri ambientali minimi"

I "Criteri Ambientali Minimi" rappresentano le "***misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure d'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni competenti***" previste al comma 1126 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n.296.

Come già indicato nel PAN GPP, i "Criteri Ambientali Minimi" per le diverse tipologie di prodotto o servizio che ricadono nell'ambito delle categorie individuate al comma 1127 del citato articolo 1 della L. 296/2006, sono adottati con appositi decreti emanati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

I CAM sono le "indicazioni tecniche" del PAN GPP, che consistono in indicazioni specifiche di natura ambientale e, quando possibile, etico-sociale, collegate a diverse fasi che caratterizzano le procedure di gara: la definizione dell'**oggetto dell'appalto**; la **selezione dei candidati** laddove sia opportuno selezionare gli offerenti in base alla loro capacità tecnica di assicurare migliori prestazioni ambientali durante l'esecuzione del contratto; la definizione delle **specifiche tecniche**; i **criteri premianti** con i quali valutare le offerte che offrono prestazioni o soluzioni tecniche più avanzate rispetto alle caratteristiche definite nel capitolato d'appalto; la definizione delle **condizioni di esecuzione dell'appalto/clausole contrattuali**. I CAM, inoltre includono alcune indicazioni generali volte alla razionalizzazione di acquisti e dei consumi e gli obiettivi settoriali da raggiungere.

I CAM sono applicabili nelle procedure d'appalto sopra e sotto la soglia di rilievo comunitario delle categorie d'appalto cui si riferiscono.

Tali criteri ambientali si definiscono "minimi" in quanto, devono, tendenzialmente, permettere di dare un'indicazione omogenea agli operatori economici in modo da garantire, da un lato, un'adeguata risposta da parte del mercato alle richieste formulate dalla pubblica amministrazione e, dall'altro, di rispondere agli obiettivi ambientali che la Pubblica Amministrazione intende raggiungere tramite gli appalti pubblici.

Pertanto, tenuto conto di quanto detto, le stazioni appaltanti che vogliono qualificare come "verde" la propria gara d'appalto devono recepire **almeno** le indicazioni contenute nelle sezioni **specifiche tecniche, clausole contrattuali/condizioni di esecuzione, selezione dei candidati,** salvo diverse o ulteriori indicazioni contenute nel paragrafo 2 "Oggetto e struttura del documento" dell'allegato allo specifico decreto di adozione del Ministro dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare.

A tal senso si sottolinea che i Criteri Ambientali Minimi individuati in termini di specifiche tecniche dovranno essere considerati il quadro di riferimento per le stazioni appaltanti che, nel definire le specifiche tecniche di un capitolato d'oneri, così come recita la relativa disposizione normativa del codice dei contratti pubblici, sono chiamate "**Ogniqualvolta sia possibile**, a definirle in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per i soggetti disabili, di una progettazione adeguata per tutti gli utenti, della tutela ambientale". Peraltro, il profilo di applicazione delle specifiche tecniche dei CAM è già stato in tal senso delineato dal legislatore, anche nell'art. 138 comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"[4].

3 Per maggiori informazioni si consulti il sito: http://ec.europa.eu/environment/gpp/gpp_criteria_wp.htm.

[4] L'art. 138 del D.P.R. 207/2010, "Contenuto dei capitolati e dei contratti", comma 3 stabilisce infatti che "*Al fine di attuare nella loro concreta attività di committenza il principio di cui all'articolo 2, comma 2, del codice nonché l'articolo 69 del codice, le stazioni appaltanti nella definizione dei contenuti del capitolato e dei contratti: a) ai*

Inoltre si ricorda inoltre che, nell'ambito degli appalti di lavori, l'art. 120 del citato D.P.R. 207/2010, sull'"*Offerta economicamente più vantaggiosa*" stabilisce che, "*In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa …..al fine di attuare nella loro concreta attività di committenza il principio di cui all'articolo 2, comma 2, del codice nonché l'articolo 69 del codice, le stazioni appaltanti nella determinazione dei criteri di valutazione: "lett a) "ai fini del perseguimento delle esigenze ambientali, in relazione all'articolo 83, comma 1, lettera e), del codice, si attengono ai criteri di tutela ambientale di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, e successivi decreti attuativi*". Dunque tale norma sancisce l'obbligo di tener conto del set dei "criteri premianti" relative alle categorie di appalti di lavori previste dal PAN (ad oggi lavori di costruzione e di ristrutturazione di edifici, lavori di costruzione e manutenzione delle strade), qualora la gara sia aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

I criteri individuati dal Piano d'Azione non pregiudicano la possibilità di introdurre criteri più avanzati da parte delle stazioni appaltanti in grado di accedere ad un'offerta ambientale migliore. Per facilitare l'implementazione di ulteriori criteri o di performance ambientali più avanzate, sono elaborate indicazioni specifiche per ciascun settore d'intervento, indicate nella relazione d'accompagnamento ai CAM. Altresì la stazione appaltante potrà inserire come "specifiche tecniche" o come "clausole contrattuali" uno o più "criteri premianti" individuati dai decreti di adozione dei CAM, previa analisi di mercato e nel rispetto delle indicazioni del codice dei contratti pubblici.

Sulla base dei profili innovativi individuati nella proposta di revisione delle direttive appalti n. 18/2004 e 17/2004, di cui alla COM(2011) 896 "Proposta di Direttiva del Parlamento e del Consiglio sugli appalti pubblici" del 20 dicembre 2011 e successivi emendamenti, ove opportuno verrà definita una metodologia di Life Cycle Costing affinché possa essere sfruttata la possibilità di aggiudicare gli appalti tenendo conto non solo del "prezzo" quale corrispettivo del bene/servizio o lavoro da affidare, ma dei costi considerati nell'arco del ciclo di vita dell'oggetto dell'appalto, includendo dunque sia i costi interni, compresi i costi relativi all'acquisizione (ad esempio costi di produzione), all'uso (come il consumo di energia, i costi di manutenzione) e al fine vita, come i costi di raccolta e di riciclaggio che i costi ambientali esterni direttamente legati al ciclo di vita, trasformati in valore monetario (quali i costi delle emissioni di gas ad effetto serra e di altre sostanze inquinanti, nonché altri costi legati all'attenuazione dei cambiamenti climatici).

Questa nuova opportunità, oltre a consentire una valutazione più completa e dunque più corretta dell'effettivo esborso finanziario che sostiene la Pubblica Amministrazione, perché considera sia i costi direttamente sostenuti che quelli che vengono trasferiti su altri centri di spesa della Pubblica Amministrazione e graveranno sui bilanci futuri, conferisce una prospettiva del tutto nuova alle stazioni appaltanti che inverte la tendenza della riduzione dei corrispettivi resi alle imprese. Va considerato infatti che l'importo a base d'asta è determinato in base al minor prezzo di mercato[5] e la sistematizzazione del maggior peso conferito all'elemento prezzo per l'aggiudicazione dei contratti pubblici, condiziona al ribasso gli importi a base d'asta delle gare a venire, assottiglia in misura via via maggiore i margini di ricavo per le imprese e le induce alla compressione dei costi con ripercussioni negative in termini di possibilità espansive sia negli investimenti, che nelle condizioni e nel numero di occupati e nei relativi salari con ripercussioni negative sul tessuto economico e sociale. L'aggiudicazione che tiene conto dei costi totali consente una riparametrazione del valore della qualità ambientale e dell'innovazione, che possono assumere un ruolo più incisivo nelle commesse pubbliche.

E' opportuno riconoscere un prezzo equo alle commesse pubbliche, che dia opportunità di qualificazioni e investimenti per le imprese, nel quadro di una tracciabilità finanziaria efficace che consenta di rendere trasparenti le allocazioni delle risorse finanziarie pubbliche che confluiscono alle imprese.

---

fini del perseguimento delle esigenze ambientali, tengono in considerazione, ai sensi dell'articolo 68 del codice, ove possibile, i criteri di tutela ambientale di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, e successivi decreti attuativi.

[5] Art. 89, comma 1, del D.Lgs. 163/2006.

4.2 Gli appalti "sostenibili": i criteri sociali.

Il Piano d'azione si pone l'obiettivo di fornire degli strumenti operativi utili a favorire l'uso strategico degli appalti pubblici, anche sotto il profilo di tutela sociale, per facilitare un miglior uso dei contratti d'appalto a sostegno delle politiche dell'Unione Europea che nella strategia Europa 2020 si pone l'obiettivo di realizzare una "***crescita intelligente, sostenibile e inclusiva***" (COM(2010)2020),

In linea con le indicazioni contenute nel punto 1.1 del Piano d'azione allegato al D.I. 11 aprile 2008, si intendono diffondere e supportare le pratiche di "appalti sostenibili" .

Con DM 6 giugno 2012 (G.U. n. 159 del 10 luglio 2012) è stata formalmente approvata la "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici" finalizzata a garantire un lavoro dignitoso nelle catene di fornitura della Pubblica Amministrazione, che delinea un approccio sperimentato da pubbliche amministrazioni nord europee e da pubbliche amministrazioni nazionali[6], finalizzato a verificare il rispetto delle otto Convenzioni fondamentali dell'ILO e delle Convenzioni ILO che fanno riferimento al concetto di lavoro dignitoso nelle catene di fornitura delle commesse pubbliche.

L'applicazione di questo approccio, consentirà, tanto più è diffuso, di:

- migliorare le condizioni di lavoro ove si riscontrano gravi violazioni dei diritti umani e pessime condizioni di lavoro;
- ridurre il *dumping* sociale che determina una perdita di competitività dei sistemi economici più avanzati nel riconoscimento dei diritti dei lavoratori a causa della concorrenza sleale da parte dei sistemi economici caratterizzati da basse protezioni dei lavoratori;
- far emergere le situazioni critiche, penalizzando le imprese che agiscono in dispregio dei diritti basilari e determinanti per la dignità umana, la tutela e la sicurezza sociale del lavoratore;
- dare la possibilità alle stazioni appaltanti di evitare l'approvvigionamento di beni prodotti in violazione di tali diritti dei lavoratori;
- far si che tramite gli appalti pubblici possano essere valorizzate le imprese virtuose supportando la diffusione delle etichette che garantiscono il rispetto di tali fondamentali aspetti etici.

Tale guida, può essere utilizzata in diverse categorie previste dal piano d'azione, in particolare quelle più soggette a tal genere di rischi quali, ad esempio, i prodotti tessili, i prodotti agricoli, i prodotti che, in generale, hanno una filiera che si sviluppa anche presso località caratterizzate da condizioni economico-sociali particolarmente depresse.

Si tenga conto che le etichette di Tipo I, quali l'Ecolabel Europeo, hanno già iniziato a considerare le condizioni di lavoro lungo le catene di approvvigionamento. La diffusione di pratiche di appalti sostenibili supporta la diffusione di tali etichette e consente di creare le sinergie attese di tali strumenti[7]. La diffusione di tali etichette, reciprocamente, facilita la verifica della conformità delle forniture al criterio sociale indicato nella Guida.

A supporto della diffusione di pratiche di appalti sostenibili, nelle relazioni d'accompagnamento dei CAM è inserito, ove opportuno, un capitolo dedicato ad aspetti sociali su profili critici della categoria di appalti di cui è oggetto, ulteriori rispetto alle finalità di verifica del rispetto di determinate condizioni di lavoro nelle catene di fornitura.

---

[6] Tra le principali esperienze applicative delle indicazioni contenute nella Guida, si menzionano l'Agenzia delle Entrate e la centrale di committenza della Regione Lombardia.

7 Cfr. l'art. 6, comma e lett.c) del Regolamento 66/2010 relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) che include la possibilità di far riferimento alle convenzioni e agli accordi internazionali dell'ILO), cfr. la Decisione 2011/331/EU sui criteri ecologici Ecolabel per le sorgenti luminose, che ha un criterio sulla responsabilità sociale "Il titolare della licenza deve garantire che durante la produzione delle sorgenti luminose sono rispettate le convenzioni ILO relative al lavoro minorile, al lavoro forzato, alla salute e alla sicurezza, alla discriminazione, alla disciplina, alle ore di lavoro, ai salari, alla libertà di associazione e alla contrattazione collettiva", cfr. il Blauer Engel che ha introdotto criteri etici per i prodotti tessili e le calzature e i lavori del JRC sulla definizione dei Criteri Ecolabel in corso (

Tali considerazioni sociali possono riguardare opportunità di occupazione, lavoro dignitoso, conformità con i diritti sociali e lavorativi, inclusione sociale (inclusione delle persone con disabilità o dei lavoratori svantaggiati), pari opportunità, accessibilità, progettazione per tutti, considerazione dei criteri di sostenibilità tra cui gli aspetti legati al commercio etico ecc. L'introduzione dei soli aspetti sociali, uno o più di quelli sopra elencati a titolo esemplificativo, consente di definire le pratiche d'appalto "socialmente responsabili"[8].

In tale contesto, si promuove, l'introduzione, nei documenti di gara specie per contratti di durata superiore ai tre anni, di una clausola contrattuale che preveda la richiesta agli aggiudicatari dell'appalto di assumere una quota di lavoratori svantaggiati così come definiti dal Regolamento CE n. 800/2008, privilegiando i lavoratori inoccupati da lungo periodo e i giovani in attesa di prima occupazione.

La possibilità di estendere l'utilizzo delle considerazioni sociali anche in fasi diverse della gara d'appalto (esempio: specifiche tecniche) sarà valutata in relazione delle modifiche normative che interverranno in sede di revisione delle direttive europee sugli appalti.

Le considerazioni etico sociali sviluppate nell'ambito dei lavori di definizione dei CAM, potranno essere introdotte direttamente nei prossimi documenti "Criteri ambientali minimi".

4.3 La procedura per la definizione dei CAM

Il Ministero dell'Ambiente, nell'ambito delle funzioni di coordinamento svolte in seno al Comitato di Gestione (punto 6.1), in condivisione con i componenti del medesimo Comitato, redige un piano di lavoro annuale per la definizione o l'aggiornamento dei Criteri Ambientali Minimi, accoglie le candidature e indica i responsabili del coordinamento dei gruppi di lavoro incaricati di elaborare la proposta di Criteri Ambientali Minimi nell'ambito della procedura e delle modalità sotto individuate.

Fasi di definizione dei CAM

Fase 1. Istituzione del Gruppo di lavoro.

L'elaborazione della proposta di CAM avviene nell'ambito di appositi gruppi di lavoro, organizzati dal coordinatore del gruppo di lavoro ed istituiti dal MATTM.

I coordinatori dei gruppi di lavoro, qualora non siano esperti del MATTM, operano condividendo ogni fase relativa alla definizione dei CAM con un referente del MATTM.

Nei gdl devono essere coinvolti:

- rappresentanti delle Associazioni di categoria degli operatori economici dei settori di riferimento del prodotto, servizio o lavoro oggetto dei "criteri ambientali minimi" allo scopo di effettuare le analisi di mercato ed avere un riscontro sui profili tecnici di competenza;
- esperti della categoria oggetto del CAM (per esempio esperti di gare d'appalto della Consip ed eventualmente di altre Centrali di committenza, esperti di normativa settoriale, di elementi tecnici, di verifiche sugli aspetti quali quantitativi del ciclo di vita ambientale del prodotto o del servizio/lavoro, oggetto del CAM, esperti di aspetti sociali sui profili critici o valorizzabili della categoria di riferimento ecc., esperti provenienti da enti di ricerca, università, agenzie ambientali).

Nel caso si renda necessario approfondire profili tecnici più puntuali, possono attivarsi confronti specifici con altri esperti, anche senza che siano inclusi nel gdl. Gli scambi documentali, dei contributi e delle osservazioni utili ai confronti sul documento e i confronti stessi devono, per quanto possibile, avvenire per via telematica, al fine di evitare impatti ambientali, costi e sprechi di risorse.

---

[8] Cfr, la definizione della Commissione Europea contenuta nella linea guida della Commissione Europea "Acquisti sociali. Una guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici".

Fase 2. Elaborazione del documento "Proposta di CAM"

Il coordinatore del gdl ha il compito di elaborare una prima versione della proposta di CAM tenendo conto, in particolare:

- dei criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica Ecolabel europeo nell'ambito della definizione dei Criteri Ambientali Minimi sulle forniture di prodotti o sugli affidamenti di servizi e lavori in cui trovano impiego prodotti oggetto di criteri Ecolabel
- di altre etichette ambientali ISO di tipo I ove ampiamente diffuse nel mercato comunitario;
- dei "*core*" e dei "*comprensive criteria*" pertinenti del Toolkit Europeo sul GPP;
- di norme tecniche internazionali riconosciute;
- ove esistenti, metodologie di LCC individuate a livello comunitario;
- della diffusione delle certificazioni ambientali sul mercato di riferimento.

Il documento redatto sulla base di tali "fonti conoscitive" deve essere portato al confronto con il gdl e revisionato, in condivisione con i tecnici del MATTM, alla luce delle osservazioni e contributi tecnici presentati dai componenti del gdl. La proposta definitiva licenziata dal gdl viene acquisita dal MATTM.

Fase 3. Adozione dei Criteri ambientali minimi

La proposta di CAM viene sottoposta al confronto nel Comitato di Gestione. La proposta di CAM, alla luce dei contributi e delle osservazioni emerse dal confronto, viene revisionata al fine di pervenire ad un documento che raccolga il massimo consenso possibile. Tale documento viene trasmesso ai Ministri dello Sviluppo Economico e dell'Economia e delle Finanze per la raccolta di eventuali osservazioni. Dopo un congruo periodo di attesa delle osservazioni (in via ordinaria pari a 30 giorni), la proposta di CAM viene sottoposta al Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare in allegato al decreto di adozione.

4.4 I criteri europei. Rapporto tra CAM e criteri europei

Al fine di garantire una maggiore partecipazione delle parti interessate degli Stati membri al processo di definizione dei criteri di GPP europei e al fine di rafforzare le sinergie fra i vari strumenti di SCP orientati al prodotto, è stata stabilita una nuova procedura.

Il Joint Research Centre's Institute for Prospective Technological Studies (JRC-IPTS) della Commissione europea, coordina la procedura di definizione dei criteri europei, sulla base di un calendario di priorità annuale, adottato in consultazione con il GPP Advisory Group (GPP AG), costituito dai referenti istituzionali in materia[9].

Il processo di definizione dei criteri europei prevede la possibilità, per le parti interessate, quali gli operatori economici, di formulare osservazioni sulle diverse fasi di definizione delle proposte di criteri europei elaborate dalla stessa JRC.

Si invitano dunque le parti interessate che operano a livello nazionale, in particolare le associazioni di categoria, a partecipare direttamente al processo di costruzione dei criteri europei, sia presenziando ai momenti di confronto periodicamente organizzati, sia inviando contributi per via telematica nelle modalità individuate dal JRC, in modo che le istanze nazionali possano essere efficacemente rappresentate in sede europea. Al fine di rafforzare la posizione nazionale in sede europea, è opportuno che i contributi riportati in sede europea da parte dei soggetti interessati, utili anche alla definizione dei Criteri Ambientali Minimi, vengano trasmessi per via telematica anche al MATTM, referente istituzionale nazionale dell'AG (Advisory Group).

[9] Tale Advisory Group è un organismo con funzioni consultive della Commissione Europea in materia di politiche generali su GPP e per lo sviluppo dei criteri GPP europei. Tale organismo è composto da un rappresentante per stato membro e di cinque rappresentanti provenienti da altri portatori di interessi (per esempio: società civile, industria, piccole e medie imprese, amministrazioni locali, etc.)

4.5 Obiettivo nazionale

L'obiettivo nazionale è quello di raggiungere entro il 2014, un livello di "appalti verdi", ovvero di appalti conformi ai Criteri Ambientali Minimi, non inferiore al 50%, sul totale degli appalti stipulati per ciascuna categoria di affidamenti e forniture. La percentuale è considerata sia sulla base del numero che del valore totale degli stessi. Obiettivi quantitativi specifici più elevati per gli anni successivi o nelle categorie di settori ambientalmente più maturi, sono stabiliti nei decreti ministeriali di adozione dei Criteri Ambientali Minimi.

Come detto, la conformità ai Criteri Ambientali Minimi risulta rispettata se è conforme alle indicazioni contenute nel paragrafo dei Criteri Ambientali Minimi relativo all' "Oggetto e struttura del documento", dei singoli CAM, come meglio specificato nel paragrafo 4.1 del presente documento.

Al fine del conseguimento degli obiettivi quantitativi sarà necessario garantire che:

a) i criteri ambientali minimi, quando disponibili e ove tecnicamente possibile, siano integrati da Consip e dalle Centrali di committenza regionali;
b) almeno il 50% delle stazioni appaltanti adottino procedure di acquisto conformi ai criteri ambientali minimi.

A tal proposito, le Centrali di committenza sono tenute a comunicare o rendere disponibile al coordinamento del Comitato di Gestione GPP/IPP i programmi di attività annuali.

Su base annuale, le Centrali di committenza sono tenute altresì a comunicare l'avvenuta applicazione dei CAM o l'eventuale mancata applicazione e, in tale seconda ipotesi, le motivazioni di ordine tecnico alla base di tale impedimento. Tali informazioni saranno utilizzate per la revisione dei Criteri ambientali minimi. Il ruolo delle Centrali di committenza è essenziale alla luce delle disposizioni contenute nel D.L. 7 maggio 2012 n. 52 recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 luglio 2012, n. 94.

5. PRESCRIZIONI METODOLOGICHE PER GLI ENTI

5.1 Indicazioni generali per tutti gli enti pubblici

Tutti gli enti pubblici sono invitati ad adottare pratiche di GPP, in modo da favorire gli approvvigionamenti di prodotti, servizi e lavori meno dannosi per l'ambiente e per la salute umana.

Al fine di far in modo che il GPP venga assunto come una strategia politica da implementare in maniera graduale e costante, tutte le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 3 e 32 del D. Lgs. 163/2006 e principalmente:

- le Centrali di committenza
- le Amministrazioni centrali dello Stato (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri);
- gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, Comunità Montane);
- gli enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico e altri enti aggiudicatori quali:
  - le Agenzie delle amministrazioni centrali dello Stato e delle Regioni (l'ISPRA, le ARPA);
  - gli Enti parco Nazionali e Regionali;
  - le università, gli enti di ricerca, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado;
  - le ASL, le USL;
  - i concessionari di pubblici servizi o lavori;
  - gli enti, le società e le imprese che forniscono servizi di trasporto al pubblico locale per mezzo di autobus e servizi di erogazione e gestione dell'energia elettrica e del calore;

sono invitate a procedere come di seguito descritto:

A. Analisi preliminare: Ciascuna stazione appaltante è invitata ad effettuare un'analisi preliminare volta a valutare come razionalizzare i propri fabbisogni tenendo in considerazione gli obiettivi

ambientali strategici del PAN GPP (per esempio quali forniture possono essere dematerializzate, quali esigenze possano essere più efficacemente soddisfatte con minor carico ambientale, quali procedure e quali soluzioni possono essere promosse ed intraprese per evitare sprechi di risorse naturali ed economiche).

B. Obiettivi: Ciascun ente è invitato a mettere in atto le azioni necessarie per conformarsi agli obiettivi e ai principi del PAN GPP. In particolare dovrà articolare un piano che documenti il livello d'applicazione e i propri obiettivi specifici.

C. Funzioni competenti: l'Ente è altresì invitato a:

- individuare le funzioni coinvolte nel processo d'acquisto, competenti per l'attuazione del PAN;
- individuare le modalità di raggiungimento degli obiettivi stabiliti;
- garantire gli adeguati livelli di conoscenza e formazione al fine di svolgere le funzioni atte al raggiungimento degli obiettivi di appalti verdi ed appalti ambientalmente preferibili.

D. Monitoraggio: Ciascun ente è invitato a monitorare il raggiungimento degli obiettivi prefissati, ponendo in essere tutte le azioni migliorative necessarie al raggiungimento degli stessi. Le Amministrazioni centrali saranno invitate a comunicare i contenuti del Piano d'Azione alle proprie strutture centrali e periferiche.

5.2 Prescrizioni particolari per le Regioni e gli enti locali

Le Regioni sono invitate a includere gli appalti verdi e sostenibili nella normativa regionale e settoriale e a valutare l'opportunità di elaborare un piano regionale per l'applicazione del PAN GPP comprendente attività di comunicazione e attività di formazione.

Tale piano dovrebbe prevedere specifiche prescrizioni per incentivare l'applicazione dei CAM, per esempio meccanismi premianti relativamente all'utilizzo di fondi comunitari o stabilire che l'applicazione almeno dei criteri ambientali minimi sia condizione per accedere a finanziamenti.

Particolare raccomandazione è rivolta agli enti locali registrati EMAS, in possesso di Certificazione ISO 14001 e/o che hanno intrapreso un percorso di Agenda 21, al fine di conformare le proprie politiche ed i propri programmi agli obiettivi posti dal presente piano d'azione.

6. La gestione del PAN GPP.

6.1 Il Comitato di Gestione

Affinché siano garantite l'operatività e il confronto più ampio possibile sulle attività del PAN, è già in funzione, come previsto dal PAN GPP adottato con il Decreto 11 aprile 2008, un Comitato di Gestione per l'attuazione del Piano d'azione sulla sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione e per lo sviluppo della strategia nazionale sulla politica integrata dei prodotti ed un "Tavolo di lavoro Permanente" costituito dai soggetti interessati.

L'attuale Comitato di Gestione, nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente, è composto dai rappresentanti del Ministero dell'Ambiente, che ne è il coordinatore, dei Ministeri dello Sviluppo Economico, dell'Economia e Finanze, delle Politiche agricole e forestali, dalla Autorità di vigilanza sui Contratti pubblici, delle Regioni, delle strutture tecniche di riferimento costituite da CONSIP, ENEA, ISPRA, del sistema delle agenzie ambientali ARPA:

Alla luce del positivo lavoro svolto da tale struttura, se ne confermano e se ne specificano i compiti, che, in ambito del PAN GPP riguardano:

- la programmazione delle attività di definizione dei criteri ambientali minimi, il coordinamento ed esecuzione dell'attività di definizione delle Proposte di criteri ambientali minimi, così come descritto nel paragrafo 4.3 "Procedura di definizione dei Criteri Ambientali Minimi"

- la formulazione di eventuali proposte e l'attivazione di iniziative per favorire il raggiungimento degli obiettivi ivi previsti (attività di comunicazione, divulgazione, formazione ecc.);
- l'individuazione di soluzioni nel caso si presentino criticità in sede attuativa;
- la formulazione di proposte per il perfezionamento del monitoraggio;
- la formulazione di proposte e/o la realizzazione di studi o ricerche su: LCA, LCC, etichette ambientali, anche di filiera, strumenti fiscali ed economici, metodologie per la valutazione dei benefici ambientali derivanti dall'applicazione dei Criteri Ambientali minimi, calcolo degli impatti ambientali risparmiati grazie al PAN GPP.

I rappresentanti delle Regioni, con il contributo del MATTM e degli altri componenti del Comitato di Gestione, si attiveranno per promuovere l'applicazione del PAN presso le altre Regioni secondo le indicazioni contenute nel PAN e alla luce delle esperienze positive già messe in atto da alcune Regioni.

6.2 I Tavoli di confronto

Il PAN GPP approvato nel 2008 prevedeva il funzionamento di un "Tavolo di lavoro Permanente", costituito dai rappresentanti dei "soggetti interessati", con funzioni consultive.

Alla luce dell'esperienza dei primi anni di applicazione del PAN GPP appare opportuno strutturare le consultazioni in maniera più mirata, prevedendo, in luogo del "Tavolo di lavoro Permanente", momenti di confronto con i principali soggetti interessati con l'obiettivo di divulgare i CAM vigenti e migliorare l'informazione sui CAM in via di adozione.

Si prevede pertanto un "Tavolo di confronto permanente", dove il MATTM e la CONSIP si raffrontano con le centrali di acquisto regionali sui CAM prima della loro adozione e per esaminare le eventuali criticità riscontrate in fase di applicazione.

Si prevedono inoltre tavoli specifici su ciascuna categoria affrontata attivati con le associazioni di categoria di riferimento e con le Agenzie dell'Ambiente (ISPRA, ARPA, APPA) allo scopo di garantire una più ampia e capillare diffusione delle informazioni sui CAM sia lato imprese che istituzioni pubbliche.

6.3 Azioni di comunicazione e formazione

La principale fonte di informazione e comunicazione sul Piano d'azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione e sui "Criteri ambientali minimi" è il sito del Ministero dell'Ambiente (www.minambiente.it) che ha una sezione dedicata.

In tale portale oltre alle informazioni relative al Piano d'azione, è consultabile la normativa che concerne gli appalti verdi, parte della normativa e degli atti di indirizzo comunitari, altresì riguardanti più in generale il tema della Produzione e consumo sostenibile, gli eventi e le iniziative avviate dal Comitato di Gestione GPP/SCP anche in ambito produzione e consumo sostenibili.

Il Ministero ha attivato una newsletter, specialmente dedicata alla promozione e all'aggiornamento sui Criteri ambientali minimi e cura, annualmente, l'organizzazione di almeno un evento sul PAN GPP, volto anche a presentare le migliori pratiche e i prodotti/servizi/lavori più innovativi, con annessi *workshop* di approfondimento tematico inerenti i Settori prioritari di intervento. Il Ministero si propone altresì di attivare delle iniziative di promozione e diffusione verso particolari soggetti (Università, enti di Ricerca, Sanità, Forze Armate, ASL, ecc).

Le Regioni e le Centrali di committenza sono invitate a contribuire alle azioni di comunicazione sul PAN GPP e sui criteri ambientali minimi attraverso i propri siti web.

Per promuovere l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi si attiveranno altri strumenti, iniziative di comunicazione ed eventi di formazione, anche in collaborazione con i soggetti e le reti di autorità locali che seguono il GPP, tra cui le Agenzie ambientali, in linea con i compiti istituzionali propri di diverse

agenzie relativamente alla promozione e diffusione degli strumenti di certificazione ambientale di processo e di prodotto.

Per quanto riguarda la formazione, il Ministero si attiverà con i soggetti referenti istituzionali e parteciperà ove possibile, nei limiti delle risorse umane a disposizione, ai seminari organizzati a livello territoriale.

L'attività di formazione sarà svolta nei limiti delle risorse esistenti e non comporterà nuovi e maggiori oneri per le finanze dello Stato.

6.4 Il monitoraggio

A decorrere da gennaio 2010 l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici effettua un monitoraggio per verificare il grado di applicazione dei Criteri Ambientali Minimi e l'efficacia in termini economici e di mercato del Piano, al fine di consentire anche la valutazione degli effetti di tipo ambientale. Tale monitoraggio è volto a rilevare il numero e l'importo di appalti pubblici "verdi" (conformi ai CAM) rispetto al numero e al valore totali dei contratti stipulati nella categoria di riferimento e, nei contratti di fornitura, il numero di prodotti "verdi" acquistati rispetto al totale.
La rilevazione è finalizzata a stimare, sulla base di un campione rappresentativo di contratti, il raggiungimento degli obiettivi quantitativi previsti dal PAN e a quantificare, in via approssimativa, i benefici ambientali diretti ottenuti, che saranno calcolati sulla base di indicatori specifici (ad esempio il risparmio in termini di CO_2 emessa in relazione alla spesa: CO_2/Euro spesi).
Il monitoraggio, eseguito tramite un apposito sistema telematico finalizzato alla raccolta dei dati informativi sui contratti pubblici sul territorio nazionale gestito dall'Osservatorio sui contratti pubblici[10], verrà perfezionato, anche al fine di razionalizzare i compiti dei responsabili dei procedimenti di acquisito che si avvalgono di convenzioni stipulate dalle Centrali di committenza.
I risultati delle indagini annuali saranno comunicati anche agli operatori economici.

s[10] Sito di accesso: https://appaltiverdi.avcp.it.

13A03799

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 aprile 2013.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 2 aprile 2013 e scadenza 1° giugno 2018, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 2012, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2013, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 294 del 18 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 aprile 2013 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 68.701 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 25 marzo 2013, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 2 aprile 2013 e scadenza 1° giugno 2018;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 18 dicembre 2012, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 2 aprile 2013 e scadenza 1° giugno 2018, di cui al decreto del 25 marzo 2013, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

Ai sensi del decreto ministeriale del 7 dicembre 2012, citato nelle premesse, i predetti titoli sono soggetti alle clausole di azione collettiva di cui ai "Termini Comuni di Riferimento" allegati al decreto medesimo (Allegato *A)*.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 25 marzo 2013.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di "coupon stripping"; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 29 aprile 2013, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 25 marzo 2013.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 25 marzo 2013.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo pari al 15 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta "ordinaria" relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche e verrà ripartita con le modalità di seguito indicate.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 25 marzo 2013, in quanto applicabili.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 aprile 2013.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare sarà determinato nella maniera seguente:

per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta "ordinaria", l'ammontare attribuito sarà uguale al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei BTP quinquennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio;

per un importo ulteriore pari al 5 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta "ordinaria", sarà attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno "specialista" il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più "specialisti" presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 maggio 2013, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 30 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 maggio 2013.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2013, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2018, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 25 marzo 2013, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2013

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

13A03886

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 aprile 2013.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari a base di mancozeb e benalaxil, sulla base del dossier GALBEN M 8-65 WP di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/72/CE della Commissione del 21 ottobre 2005, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva mancozeb, componente i prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto;

Visti altresì i decreti ministeriali di recepimento delle rispettive direttive della Commissione, relativi all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle altre sostanze attive componenti i prodotti fitosanitari miscele elencati nell'allegato al presente decreto; ora approvate con Reg. (UE) n. 540/2011 alle medesime condizioni delle citate direttive;

Visto in particolare, l'art. 1 del citato decreto ministeriale 7 marzo 2006 che indica il 30 giugno 2016 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva mancozeb, ultima tra le sostanze attive componenti, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dall'impresa titolare intesa ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sulla base del fascicolo GALBEN M 8-65 WP conforme all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, che ora figura nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento GALBEN M 8-65, presentato dall'impresa FMC Chemical sprl; Visti i versamenti effettuati ai sensi del D.M. 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Considerato che l'impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 7 marzo 2006, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva mancozeb ;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194 ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo GALBEN M 8-65 WP, ottenuta dal Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 30 giugno 2016 , alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;

Viste le note con le quali l'Impresa titolare delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Ritenuto di ri-registrare fino al 30 giugno 2016 , data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva mancozeb ultima tra le sostanze attive componenti,, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che ora figura nel Reg (UE) n. 546/2011 della Commissione, sulla base del fascicolo GALBEN M 8-65 WP conforme all'All. III;

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 30 giugno 2016, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva mancozeb, ultima tra le sostanze attive componenti, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva **mancozeb e benalaxil** ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier GALBEN M 8-65 WP di All. III **fino al 30 giugno 2016** ai sensi del decreto ministeriale 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva di inclusione 2005/72/CE della Commissione del 16 settembre.

	N. reg.ne	**Nome prodotto**	**Data reg.ne**	**Impresa**	**Modifiche autorizzate**
1.	5756	GALBEN M 8-65	02/02/1984	FMC Chemical sprl	- Nuova classificazione:**Xn** (nocivo) **N** pericoloso per l'ambiente); **R43 R50/53-R63-**; **S2-S13-S20/21-S29-S36/37-S60-S61** - Estensione alla coltura**:** **patata** - Elimizazione delle colture: **tabacco, rosa** - Estensione alle taglie: **0,25-0,4 Kg** - Eliminazione della taglia**:** **25Kg**
2.	5759	GALBEN M 8 65 BLU	02/02/1984	FMC Chemical sprl	- Nuova classificazione:**Xn** (nocivo) **N** pericoloso per l'ambiente); **R43 R50/53-R63-**; **S2-S13-S20/21-S29-S36/37-S60-S61** - Estensione alla coltura**:** **patata** - Elimizazione della coltura: **rosa** - Estensione alle taglie: **0,25-0,4 Kg** - Eliminazione della taglia**:** **25Kg**

s.a. mancozeb e benalaxil FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi

3.	6476	TAIREL M 8-65 BLU	12/09/1985	FMC Chemical sprl	- Nuova classificazione:**Xn** (nocivo) **N** pericoloso per l'ambiente); **R43 R50/53-R63-**; **S2-S13-S20/21-S29-S36/37-S60-S61** - Estensione alla coltura**:** **patata** - Elimizazione della coltura: **rosa** - Estensione alle taglie: **0,2-0,25-0,4-0,5 Kg** - Eliminazione della taglia**:** **25Kg**
4.	6477	TAIREL M 8-65	12/09/1985	FMC Chemical sprl	- Nuova classificazione:**Xn** (nocivo) **N** pericoloso per l'ambiente); **R43 R50/53-R63-**; **S2-S13-S20/21-S29-S36/37-S60-S61** - Estensione alla coltura**:** **patata** - Elimizazione delle colture: **tabacco, rosa, garofano** - Estensione alle taglie: **0,2-0,25-0,4-0,5 Kg** - Eliminazione della taglia**:** **25Kg**

s.a. mancozeb e benalaxil FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi

GALBEN M 8-65

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE DOTATO DI AZIONE SISTEMICA E DI COPERTURA PER LA LOTTA CONTRO LE PERONOSPORE DELLA VITE, DEL POMODORO E DELLA PATATA.

GALBEN M 8-65 Registrazione Ministero della Sanità n° 5756 del 02/02/1984

Composizione

BENALAXYL puro	g. 8
MANCOZEB puro	g. 65
Disperdenti, bagnanti e supporti inerti q.b.a	g. 100

contiene esametilentetrammina

FMC®

Boulevard de la Plaine 9/3 - 1050 Brussells - Tel. +32 26459584

Officine di Produzione:
ISAGRO SpA - Aprilia (LT)
SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (LO)
PHYTEUROP - Montreuil Bellay (Francia)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA SpA - Cotignola (RA)
INDOFIL INDUSTRIES LIMITED - Maharashtra (India)
INDOFIL INDUSTRIES LIMITED - Gujarat (India)

Distributori:
SUMITOMO Chemical Italia Srl
Via Caldera 21, 20153 Milano - Tel. 0245280.1
BELCHIM Crop Protection Italia SpA
Via Fratelli Rosselli 3/2 - 20019 Settimo Milanese (MI) - Tel. 02 33599422

Quantità netta del preparato: 0,2-0,25-0,4-0,5-1-5-10 Kg

Partita n.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di rischio: Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici; può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Prescrizioni supplementari: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca). Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole alle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 12 metri su vite e di 3 metri su pomodoro e patata. Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80%.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
BENALAXIL 8% e MANCOZEB 65%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
BENALAXIL - Sintomi: in animali da laboratorio: dispnea e torpore.
MANCOZEB - Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

GALBEN M 8-65 è un formulato ad elevata attività antiperonosporica; grazie alle sue caratteristiche di sistemicità e persistenza è in grado di esplicare un'elevata protezione di tutti gli organi verdi della pianta. Il prodotto infatti garantisce una doppia difesa fungicida: PREVENTIVA o di COPERTURA sulla superficie delle piante e CURATIVA all'interno dei tessuti da proteggere. La presenza di Mancozeb attribuisce al prodotto un effetto collaterale su Escoriosi della vite, Alternaria e Septoria del pomodoro e Alternaria della patata.

Allo scopo di prevenire l'insorgere di fenomeni di resistenza eseguire un massimo di tre trattamenti preventivi per stagione

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO PER 100 LITRI DI ACQUA IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE.

VITE: Peronospora (*Plasmopara viticola*): g. 250 (2,5 kg/ha)
Effettuare il primo trattamento quando si verificano le condizioni sufficienti a determinare l'infezione primaria e intervenire successivamente ad intervalli di 10-14 giorni in funzione delle condizioni ambientali e di pressione della malattia con la precauzione di adottare l'intervallo più breve di 10 giorni in condizioni particolarmente favorevoli allo sviluppo del patogeno.
POMODORO in campo (fino alla prima fioritura): Peronospora (*Phytophthora infestans*): g. 250 (2,5 kg/ha).
Applicazioni in pieno campo a cadenza di 7-10 giorni a partire dal verificarsi delle condizioni favorevoli all'insorgere dell'infezione. In condizioni di elevata pressione della malattia adottare l'intervallo minimo di 7 giorni.
PATATA: Peronospora (*Phytophtora infestans*): g. 250 (2,5 kg/ha)
Applicazioni di pieno campo, eseguire 2-3 trattamenti a cadenza di 7-10 giorni a partire dal verificarsi delle condizioni favorevoli all'insorgere dell'infezione. In ogni caso le applicazioni devono essere interrotte quando la coltura inizia a ricoprire l'interfila. In condizioni di elevata pressione della malattia adottare l'intervallo minimo di 7 giorni.

Preparazione della sospensione

Stemperare il prodotto in poca acqua così da ottenere una pasta omogenea; diluire quindi questa poltiglia con la rimanente quantità di acqua agitando, sino ad ottenere la diluizione voluta.

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di GALBEN M 8-65 con altri prodotti fitosanitari.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 42 giorni prima della raccolta dell'uva, 7 gironi prima della raccolta delle patate e 14 giorni prima della raccolta dei pomodori.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 04 APR. 2013

ETICHETTA PER CONFEZIONI IN SACCHETTI IDROSOLUBILI

GALBEN M 8-65

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE IN SACCHETTI IDROSOLUBILI DOTATO DI AZIONE SISTEMICA E DI COPERTURA PER LA LOTTA CONTRO LE PERONOSPORE DELLA VITE, DEL POMODORO E DELLA PATATA.

GALBEN M 8-65 Registrazione Ministero della Sanità n° 5756 del 02/02/1984

Composizione

BENALAXYL puro	g. 8
MANCOZEB puro	g. 65
Disperdenti, bagnanti e supporti inerti q.b.a	g. 100

**contiene esametilentetrammina*

FMC®
Boulevard de la Plaine 9/3 - 1050 Brussells Tel. +32 26459584

Officine di Produzione:
ISAGRO SpA - Aprilia (LT)
SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (LO)
PHYTEUROP - Montreuil Bellay (Francia)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA SpA Cotignola (RA)
INDOFIL INDUSTRIES LIMITED Maharashtra (India)
INDOFIL INDUSTRIES LIMITED Gujarat (India)

Distributori:
SUMITOMO Chemical Italia Srl Via Caldera 21, 20153 Milano Tel. 0245280.1
BELCHIM Crop Protection Italia SpA Via Fratelli Rosselli 3/2 - 20019 Settimo Milanese (MI) - Tel. 02 33599422

Quantità netta del preparato:
Kg 0,5 (1 s.i. da Kg 0,5 – 2 s.i. da Kg 0,25)
Kg 1 (4 s.i. da Kg 0,25 – 2 s.i. da Kg 0,5 – 1 s.i. da Kg 1)
Kg 5 (10 s.i. da Kg 0,50 - 20 s.i. da Kg 0,25)

Partita n.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di rischio: Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici; può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Consigli di prudenza: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Prescrizioni supplementari: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca). Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole alle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 12 metri su vite e di 3 metri su pomodoro e patata. Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80%.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
BENALAXIL 8% e MANCOZEB 65%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
BENALAXIL - Sintomi: in animali da laboratorio: dispnea e torpore.
MANCOZEB - Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione: apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO
GALBEN M 8-65 è un formulato ad elevata attività antiperonosporica; grazie alle sue caratteristiche di sistemicità e persistenza è in grado di esplicare un'elevata protezione di tutti gli organi verdi della pianta. Il prodotto infatti garantisce una doppia difesa fungicida: PREVENTIVA o di COPERTURA sulla superficie delle piante e CURATIVA all'interno dei tessuti da proteggere. La presenza di Mancozeb attribuisce al prodotto un effetto collaterale su Escoriosi della vite, Alternaria e Septoria del pomodoro e Alternaria della patata.

Allo scopo di prevenire l'insorgere di fenomeni di resistenza eseguire un massimo di tre trattamenti preventivi per stagione

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO PER 100 LITRI DI ACQUA IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE.
VITE: Peronospora (*Plasmopara viticola*): g. 250 (2,5 kg/ha)
Effettuare il primo trattamento quando si verificano le condizioni sufficienti a determinare l'infezione primaria e intervenire successivamente ad intervalli di 10-14 giorni in funzione delle condizioni ambientali e di pressione della malattia con la precauzione di adottare l'intervallo più breve di 10 giorni in condizioni particolarmente favorevoli allo sviluppo del patogeno

POMODORO in campo (fino alla prima fioritura): Peronospora (*Phytophthora infestans*): g. 250 (2,5 kg/ha). Applicazioni in pieno campo a cadenza di 7-10 giorni a partire dal verificarsi delle condizioni favorevoli all'insorgere dell'infezione. In condizioni di elevata pressione della malattia adottare l'intervallo minimo di 7 giorni.
PATATA: Peronospora (*Phytophtora infestans*): g. 250 (2,5 kg/ha)
Applicazioni di pieno campo, eseguire 2-3 trattamenti a cadenza di 7-10 giorni a partire dal verificarsi delle condizioni favorevoli all'insorgere dell'infezione. In ogni caso le applicazioni devono essere interrotte quando la coltura inizia a ricoprire l'interfila. In condizioni di elevata pressione della malattia adottare l'intervallo minimo di 7 giorni.

AVVERTENZE D'USO: Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di GALBEN M 8-65 con altri prodotti fitosanitari.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 42 giorni prima della raccolta dell'uva. 7 gironi prima della raccolta delle patate e 14 giorni prima della raccolta dei pomodori.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

MODO DI UTILIZZO: questa confezione contiene sacchetti idrosolubili

Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati

Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 con acqua lasciando fermo l'agitatore

Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per 5-10 minuti

Azionare l'agitatore: nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione

Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 04 APR. 2013

ETICHETTA PER SACCHETTO IDROSOLUBILE

GALBEN M 8-65

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE IN SACCHETTI IDROSOLUBILI DOTATO DI AZIONE SISTEMICA E DI COPERTURA PER LA LOTTA CONTRO LE PERONOSPORE DELLA VITE, DEL POMODORO E DELLA PATATA.

GALBEN M 8-65 BLU Registrazione Ministero della Sanità n° 5756 del 02/02/1984

Composizione
BENALAXYL puro g. 8
MANCOZEB puro g. 65
Coformulanti q.b.a g. 100
**contiene esametilentetrammina*

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Boulevard de la Plaine 9/3
1050 Brussells Tel. +32.26459584

Distributori:
SUMITOMO Chemical Italia Srl
Via Caldera 21, 20153 Milano - Tel. 0245280.1
BELCHIM Crop Protection Italia SpA
Via Fratelli Rosselli 3/2
20019 Settimo Milanese (MI)
Tel. 02 33599422

Contenuto del sacchetto: **Kg 0,25 – 0,5 – 1**
Partita n.

Officine di Produzione:
ISAGRO SpA - Aprilia (LT)
SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (LO)
PHYTEUROP - Montreuil Bellay (Francia)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA SpA
Cotignola (RA)
INDOFIL INDUSTRIES LIMITED
Maharashtra (India)
INDOFIL INDUSTRIES LIMITED
Gujarat (India)

AVVERTENZA: leggere attentamente il testo dell'etichetta riportato sul contenitore.

DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 04 APR. 2013

GALBEN M 8-65 BLU

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE DOTATO DI AZIONE SISTEMICA E DI COPERTURA PER LA LOTTA CONTRO LE PERONOSPORE DELLA VITE, DEL POMODORO E DELLA PATATA.

GALBEN M 8-65 BLU - Registrazione Ministero della Sanità n° 5759 del 02/02/1984

Composizione

BENALAXYL puro	g. 8
MANCOZEB puro	g. 65
Disperdenti, bagnanti e supporti inerti q.b.a	g. 100

**contiene esametilentetrammina*

FMC®

Boulevard de la Plaine 9/3 - 1050 Brussells - Tel. +32 26459584

Officine di Produzione:
ISAGRO SpA - Aprilia (LT)
SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (LO)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA SpA - Cotignola (RA)
INDOFIL INDUSTRIES LIMITED - Maharashtra (India)
INDOFIL INDUSTRIES LIMITED - Gujarat (India)

Distributori:
SUMITOMO Chemical Italia Srl
Via Caldera 21, 20153 Milano - Tel. 0245280.1
BELCHIM Crop Protection Italia SpA
Via Fratelli Rosselli 3/2 - 20019 Settimo Milanese (MI) - Tel. 02 33599422

Quantità netta del preparato: 0,2-0,25-0,4-0,5-1-5-10 Kg

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Partita n.

Frasi di rischio: Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici; può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Consigli di prudenza: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Prescrizioni supplementari: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca). Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole alle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 12 metri su vite e di 3 metri su pomodoro e patata. Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80%.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
BENALAXIL 8% e MANCOZEB 65%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
BENALAXIL - Sintomi: in animali da laboratorio: dispnea e torpore.
MANCOZEB - Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool. e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO
GALBEN M 8-65 BLU è un formulato ad elevata attività antiperonosporica; grazie alle sue caratteristiche di sistemicità e persistenza è in grado di esplicare un'elevata protezione di tutti gli organi verdi della pianta. Il prodotto infatti garantisce una doppia difesa fungicida: PREVENTIVA o di COPERTURA sulla superficie delle piante e CURATIVA all'interno dei tessuti da proteggere. La presenza di Mancozeb attribuisce al prodotto un effetto collaterale su Escoriosi della vite, Alternaria e Septoria del pomodoro e Alternaria della patata.

Allo scopo di prevenire l'insorgere di fenomeni di resistenza eseguire un massimo di tre trattamenti preventivi per stagione

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO PER 100 LITRI DI ACQUA IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE.
VITE: Peronospora (*Plasmopara viticola*): g. 250 (2,5 kg/ha)
Effettuare il primo trattamento quando si verificano le condizioni sufficienti a determinare l'infezione primaria e intervenire successivamente ad intervalli di 10-14 giorni in funzione delle condizioni ambientali e di pressione della malattia con la precauzione di adottare l'intervallo più breve di 10 giorni in condizioni particolarmente favorevoli allo sviluppo del patogeno.
POMODORO in campo (solo fino alla prima fioritura): Peronospora (*Phytophthora infestans*): g. 250 (2,5 kg/ha). Applicazioni in pieno campo a cadenza di 7-10 giorni a partire dal verificarsi delle condizioni favorevoli all'insorgere dell'infezione. In condizioni di elevata pressione della malattia adottare l'intervallo minimo di 7 giorni.
PATATA: Peronospora (*Phytophtora infestans*): g. 250 (2,5 kg/ha)
Applicazioni di pieno campo, eseguire 2-3 trattamenti a cadenza di 7-10 giorni a partire dal verificarsi delle condizioni favorevoli all'insorgere dell'infezione. In ogni caso le applicazioni devono essere interrotte quando la coltura inizia a ricoprire l'interfila. In condizioni di elevata pressione della malattia adottare l'intervallo minimo di 7 giorni.

Preparazione della sospensione
Stemperare il prodotto in poca acqua così da ottenere una pasta omogenea; diluire quindi questa poltiglia con la rimanente quantità di acqua agitando, sino ad ottenere la diluizione voluta.

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di GALBEN M 8-65 BLU con altri prodotti fitosanitari.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 42 giorni prima della raccolta dell'uva, 7 gironi prima della raccolta delle patate e 14 giorni prima della raccolta dei pomodori.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 04 APR. 2013

ETICHETTA PER CONFEZIONI IN SACCHETTI IDROSOLUBILI

GALBEN M 8-65 BLU

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE IN SACCHETTI IDROSOLUBILI DOTATO DI AZIONE SISTEMICA E DI COPERTURA PER LA LOTTA CONTRO LE PERONOSPORE DELLA VITE, DEL POMODORO E DELLA PATATA.

GALBEN M 8-65 BLU Registrazione Ministero della Sanità n° 5759 del 02/02/1984

Composizione
BENALAXYL puro g. 8
MANCOZEB puro g. 65
Disperdenti, bagnanti e supporti inerti q.b.a g. 100
contiene esametilentetrammina

FMC®
Boulevard de la Plaine 9/3 - 1050 Brussells Tel. +32 26459584

Officine di Produzione:
ISAGRO SpA - Aprilia (LT)
SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (LO)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA SpA Cotignola (RA)
INDOFIL INDUSTRIES LIMITED Maharashtra (India)
INDOFIL INDUSTRIES LIMITED Gujarat (India)

Distributori:
SUMITOMO Chemical Italia Srl Via Caldera 21, 20153 Milano Tel. 0245280.1
BELCHIM Crop Protection Italia SpA Via Fratelli Rosselli 3/2 - 20019 Settimo Milanese (MI) - Tel. 02 33599422

Quantità netta del preparato:
Kg 0,5 (1 s.i. da Kg 0,5 – 2 s.i. da Kg 0,25)
Kg 1 (4 s.i. da Kg 0,25 – 2 s.i. da Kg 0,5 – 1 s.i. da Kg 1)
Kg 5 (10 s.i. da Kg 0,50 - 20 s.i. da Kg 0,25)

Partita n.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di rischio: Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici; può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Consigli di prudenza: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Prescrizioni supplementari: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca). Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole alle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 12 metri su vite e di 3 metri su pomodoro e patata. Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80%.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
BENALAXIL 8% e MANCOZEB 65%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
BENALAXIL - Sintomi: in animali da laboratorio: dispnea e torpore.
MANCOZEB - Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO
GALBEN M 8-65 BLU è un formulato ad elevata attività antiperonosporica; grazie alle sue caratteristiche di sistemicità e persistenza è in grado di esplicare un'elevata protezione di tutti gli organi verdi della pianta. Il prodotto infatti garantisce una doppia difesa fungicida: PREVENTIVA o di COPERTURA sulla superficie delle piante e CURATIVA all'interno dei tessuti da proteggere. La presenza di Mancozeb attribuisce al prodotto un effetto collaterale su Escoriosi della vite, Alternaria e Septoria del pomodoro e Alternaria della patata.

Allo scopo di prevenire l'insorgere di fenomeni di resistenza eseguire un massimo di tre trattamenti preventivi per stagione

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO PER 100 LITRI DI ACQUA IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE.
VITE: Peronospora (*Plasmopara viticola*): g. 250 (2,5 kg/ha)
Effettuare il primo trattamento quando si verificano le condizioni sufficienti a determinare l'infezione primaria e intervenire successivamente ad intervalli di 10-14 giorni in funzione delle condizioni ambientali e di pressione della malattia con la precauzione di adottare l'intervallo più breve di 10 giorni in condizioni particolarmente favorevoli allo sviluppo del patogeno.

POMODORO in campo (fino alla prima fioritura): Peronospora (*Phytophthora infestans*): g. 250 (2,5 kg/ha). Applicazioni in pieno campo a cadenza di 7-10 giorni a partire dal verificarsi delle condizioni favorevoli all'insorgere dell'infezione. In condizioni di elevata pressione della malattia adottare l'intervallo minimo di 7 giorni.
PATATA: Peronospora (*Phytophtora infestans*): g. 250 (2,5 kg/ha)
Applicazioni di pieno campo, eseguire 2-3 trattamenti a cadenza di 7-10 giorni a partire dal verificarsi delle condizioni favorevoli all'insorgere dell'infezione. In ogni caso le applicazioni devono essere interrotte quando la coltura inizia a ricoprire l'interfila. In condizioni di elevata pressione della malattia adottare l'intervallo minimo di 7 giorni.

AVVERTENZE D'USO: Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di GALBEN M 8-65 BLU con altri prodotti fitosanitari.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 42 giorni prima della raccolta dell'uva, 7 gironi prima della raccolta delle patate e 14 giorni prima della raccolta dei pomodori.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

MODO DI UTILIZZO: questa confezione contiene sacchetti idrosolubili

Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati

Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 con acqua lasciando fermo l'agitatore

Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per 5-10 minuti

Azionare l'agitatore: nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione

Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 04 APR. 2013

ETICHETTA PER SACCHETTO IDROSOLUBILE

GALBEN M 8-65 BLU

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE IN SACCHETTI IDROSOLUBILI DOTATO DI AZIONE SISTEMICA E DI COPERTURA PER LA LOTTA CONTRO LE PERONOSPORE DELLA VITE, DEL POMODORO E DELLA PATATA.

GALBEN M 8-65 BLU Registrazione Ministero della Sanità n° 5759 del 02/02/1984

Composizione

BENALAXYL puro	g. 8
MANCOZEB puro	g. 65
Coformulanti q.b.a	g. 100

**contiene esametilentetrammina*

FMC®

Boulevard de la Plaine 9/3
1050 Brussells Tel. +32.26459584

Distributori:
SUMITOMO Chemical Italia Srl
Via Caldera 21, 20153 Milano - Tel. 0245280.1
BELCHIM Crop Protection Italia SpA
Via Fratelli Rosselli 3/2
20019 Settimo Milanese (MI)
Tel. 02 33599422

Contenuto del sacchetto: **Kg 0,25 – 0,5 – 1**
Partita n.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Officine di Produzione:
ISAGRO SpA - Aprilia (LT)
SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (LO)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA SpA
Cotignola (RA)
INDOFIL INDUSTRIES LIMITED
Maharashtra (India)
INDOFIL INDUSTRIES LIMITED
Gujarat (India)

AVVERTENZA: leggere attentamente il testo dell'etichetta riportato sul contenitore.

DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 04 APR. 2013

TAIREL M 8-65

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE DOTATO DI AZIONE SISTEMICA E DI COPERTURA PER LA LOTTA CONTRO LE PERONOSPORE DELLA VITE, DEL POMODORO E DELLA PATATA.

TAIREL M 8-65 - Registrazione Ministero della Sanità n° 6477 del 12/09/1985

Composizione	
BENALAXYL puro	g. 8
MANCOZEB puro	g. 65
Disperdenti, bagnanti e supporti inerti q.b.a	g. 100

**contiene esametilentetrammina*

Partita n.

Boulevard de la Plaine 9/3 - 1050 Brussels - Tel. +32 26459584

Officine di Produzione:
ISAGRO SpA - Aprilia (LT)
SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (LO)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA SpA - Cotignola (RA)
INDOFIL INDUSTRIES LIMITED - Maharashtra (India)
INDOFIL INDUSTRIES LIMITED - Gujarat (India)

Distributore:
SIPCAM S.p.A. - S.S. Sempione, 195 - Pero (MI)
Tel. 02.35378400 - 0371.5961

Quantità netta del preparato: 0,2-0,25-0,4-0,5-1-5-10 Kg

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di rischio: Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici; può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Consigli di prudenza: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Prescrizioni supplementari: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca). Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole alle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 12 metri su vite e di 3 metri su pomodoro e patata. Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80%.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
BENALAXIL 8% e MANCOZEB 65%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
BENALAXIL - Sintomi: in animali da laboratorio: dispnea e torpore.
MANCOZEB - Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO
TAIREL M 8-65 è un formulato ad elevata attività antiperonosporica; grazie alle sue caratteristiche di sistemicità e persistenza è in grado di esplicare un'elevata protezione di tutti gli organi verdi della pianta. Il prodotto infatti garantisce una doppia difesa fungicida: PREVENTIVA o di COPERTURA sulla superficie delle piante e CURATIVA all'interno dei tessuti da proteggere. La presenza di Mancozeb attribuisce al prodotto un effetto collaterale su Escoriosi della vite, Alternaria e Septoria del pomodoro e Alternaria della patata.

Allo scopo di prevenire l'insorgere di fenomeni di resistenza eseguire un massimo di tre trattamenti preventivi per stagione

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO PER 100 LITRI DI ACQUA IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE.
VITE: Peronospora (*Plasmopara viticola*): g. 250 (2,5 kg/ha)
Effettuare il primo trattamento quando si verificano le condizioni sufficienti a determinare l'infezione primaria e intervenire successivamente ad intervalli di 10-14 giorni in funzione delle condizioni ambientali e di pressione della malattia con la precauzione di adottare l'intervallo più breve di 10 giorni in condizioni particolarmente favorevoli allo sviluppo del patogeno.
POMODORO in campo (solo fino alla prima fioritura): Peronospora (*Phytophthora infestans*): g. 250 (2,5 kg/ha). Applicazioni in pieno campo a cadenza di 7-10 giorni a partire dal verificarsi delle condizioni favorevoli all'insorgere dell'infezione. In condizioni di elevata pressione della malattia adottare l'intervallo minimo di 7 giorni.
PATATA: Peronospora (*Phytophtora infestans*): g. 250 (2,5 kg/ha)
Applicazioni di pieno campo, eseguire 2-3 trattamenti a cadenza di 7-10 giorni a partire dal verificarsi delle condizioni favorevoli all'insorgere dell'infezione. In ogni caso le applicazioni devono essere interrotte quando la coltura inizia a ricoprire l'interfila. In condizioni di elevata pressione della malattia adottare l'intervallo minimo di 7 giorni.

Preparazione della sospensione
Stemperare il prodotto in poca acqua così da ottenere una pasta omogenea; diluire quindi questa poltiglia con la rimanente quantità di acqua agitando, sino ad ottenere la diluizione voluta.

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di TAIREL M 8-65 con altri prodotti fitosanitari.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 42 giorni prima della raccolta dell'uva, 7 gironi prima della raccolta delle patate e 14 giorni prima della raccolta dei pomodori.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 04 APR. 2013

ETICHETTA PER CONFEZIONI IN SACCHETTI IDROSOLUBILI

TAIREL M 8-65

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE IN SACCHETTI IDROSOLUBILI DOTATO DI AZIONE SISTEMICA E DI COPERTURA PER LA LOTTA CONTRO LE PERONOSPORE DELLA VITE, DEL POMODORO E DELLA PATATA.

TAIREL M 8-65 Registrazione Ministero della Sanità n° 6477 del 12/09/1985

Composizione

BENALAXYL puro	g. 8
MANCOZEB puro	g. 65
Disperdenti, bagnanti e supporti inerti q.b.a	g. 100

**contiene esametilentetrammina*

Boulevard de la Plaine 9/3 - 1050 Brussells Tel. +32 26459584

Officine di Produzione:
ISAGRO SpA - Aprilia (LT)
SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (LO)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA SpA Cotignola (RA)
INDOFIL INDUSTRIES LIMITED Maharashtra (India)
INDOFIL INDUSTRIES LIMITED Gujarat (India)

Distributore:
SIPCAM S.p.A. - S.S. Sempione, 195 Pero (MI) - Tel. 02.35378400 - 0371.5961

Quantità netta del preparato:
Kg 0,5 (1 s.i. da Kg 0,5 – 2 s.i. da Kg 0,25)
Kg 1 (4 s.i. da Kg 0,25 – 2 s.i. da Kg 0,5 – 1 s.i. da Kg 1)
Kg 5 (10 s.i. da Kg 0,50 - 20 s.i. da Kg 0,25)

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Partita n.

Frasi di rischio: Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici; può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Consigli di prudenza: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Prescrizioni supplementari: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca). Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole alle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 12 metri su vite e di 3 metri su pomodoro e patata. Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80%.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
BENALAXIL 8% e MANCOZEB 65%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
BENALAXIL - Sintomi: in animali da laboratorio: dispnea e torpore.
MANCOZEB - Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

TAIREL M 8-65 è un formulato ad elevata attività antiperonosporica; grazie alle sue caratteristiche di sistemicità e persistenza è in grado di esplicare un'elevata protezione di tutti gli organi verdi della pianta. Il prodotto infatti garantisce una doppia difesa fungicida: PREVENTIVA o di COPERTURA sulla superficie delle piante e CURATIVA all'interno dei tessuti da proteggere. La presenza di Mancozeb attribuisce al prodotto un effetto collaterale su Escoriosi della vite, Alternaria e Septoria del pomodoro e Alternaria della patata.

Allo scopo di prevenire l'insorgere di fenomeni di resistenza eseguire un massimo di tre trattamenti preventivi per stagione

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO PER 100 LITRI DI ACQUA IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE.

VITE: Peronospora (*Plasmopara viticola*): g. 250 (2,5 kg/ha)
Effettuare il primo trattamento quando si verificano le condizioni sufficienti a determinare l'infezione primaria e intervenire successivamente ad intervalli di 10-14 giorni in funzione delle condizioni ambientali e di pressione della malattia con la precauzione di adottare l'intervallo più breve di 10 giorni in condizioni particolarmente favorevoli allo sviluppo del patogeno.

POMODORO in campo (fino alla prima fioritura): Peronospora (*Phytophthora infestans*): g. 250 (2,5 kg/ha). Applicazioni in pieno campo a cadenza di 7-10 giorni a partire dal verificarsi delle condizioni favorevoli all'insorgere dell'infezione. In condizioni di elevata pressione della malattia adottare l'intervallo minimo di 7 giorni.
PATATA: Peronospora (*Phytophtora infestans*): g. 250 (2,5 kg/ha)
Applicazioni di pieno campo, eseguire 2-3 trattamenti a cadenza di 7-10 giorni a partire dal verificarsi delle condizioni favorevoli all'insorgere dell'infezione. In ogni caso le applicazioni devono essere interrotte quando la coltura inizia a ricoprire l'interfila. In condizioni di elevata pressione della malattia adottare l'intervallo minimo di 7 giorni.

AVVERTENZE D'USO: Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di TAIREL M 8-65 con altri prodotti fitosanitari.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 42 giorni prima della raccolta dell'uva, 7 gironi prima della raccolta delle patate e 14 giorni prima della raccolta dei pomodori.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

MODO DI UTILIZZO: questa confezione contiene sacchetti idrosolubili

Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati

Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 con acqua lasciando fermo l'agitatore

Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per 5-10 minuti

Azionare l'agitatore: nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione

Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 04 APR. 2013

ETICHETTA PER SACCHETTO IDROSOLUBILE

TAIREL M 8-65

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE IN SACCHETTI IDROSOLUBILI DOTATO DI AZIONE SISTEMICA E DI COPERTURA PER LA LOTTA CONTRO LE PERONOSPORE DELLA VITE, DEL POMODORO E DELLA PATATA.

TAIREL M 8-65 - Registrazione Ministero della Sanità n° 6477 del 12/09/1985

Composizione

BENALAXYL puro	g.	8
MANCOZEB puro	g.	65
Coformulanti q.b.a	g.	100

**contiene esametilentetrammina*

Boulevard de la Plaine 9/3
1050 Brussells Tel. +32.26459584

Distributore:
SIPCAM S.p.A.
S.S. Sempione, 195 - Pero (MI)
Tel. 02.35378400 - Tel. 0371.5961

Contenuto del sacchetto: **Kg 0,25 – 0,5 – 1**

Partita n.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Officine di Produzione:
ISAGRO SpA - Aprilia (LT)
SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (LO)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA SpA
Cotignola (RA)
INDOFIL INDUSTRIES LIMITED
Maharashtra (India)
INDOFIL INDUSTRIES LIMITED
Gujarat (India)

AVVERTENZA: leggere attentamente il testo dell'etichetta riportato sul contenitore.

DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 04 APR. 2013

TAIREL M 8-65 BLU

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE DOTATO DI AZIONE SISTEMICA E DI COPERTURA PER LA LOTTA CONTRO LE PERONOSPORE DELLA VITE, DEL POMODORO E DELLA PATATA.

TAIREL M 8-65 BLU - Registrazione Ministero della Sanità n° 6476 del 12/09/1985

Composizione

BENALAXYL puro	g. 8
MANCOZEB puro	g. 65
Disperdenti, bagnanti e supporti inerti q.b.a	g. 100

**contiene esametilentetrammina*

Partita n.

FMC®

Boulevard de la Plaine 9/3 - 1050 Brussels - Tel. +32 26459584

Officine di Produzione:
ISAGRO SpA - Aprilia (LT)
SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (LO)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA SpA - Cotignola (RA)
INDOFIL INDUSTRIES LIMITED - Maharashtra (India)
INDOFIL INDUSTRIES LIMITED - Gujarat (India)

Distributore:
SIPCAM S.p.A. - S.S. Sempione, 195 - Pero (MI)
Tel. 02.35378400 - 0371.5961

Quantità netta del preparato: 0,2-0,25-0,4-0,5-1-5-10 Kg

Frasi di rischio: Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici; può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Prescrizioni supplementari: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca). Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole alle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 12 metri su vite e di 3 metri su pomodoro e patata. Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80%.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
BENALAXIL 8% e MANCOZEB 65%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
BENALAXIL - Sintomi: in animali da laboratorio: dispnea e torpore.
MANCOZEB - Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

TAIREL M 8-65 BLU è un formulato ad elevata attività antiperonosporica; grazie alle sue caratteristiche di sistemicità e persistenza è in grado di esplicare un'elevata protezione di tutti gli organi verdi della pianta. Il prodotto infatti garantisce una doppia difesa fungicida: PREVENTIVA o di COPERTURA sulla superficie delle piante e CURATIVA all'interno dei tessuti da proteggere. La presenza di Mancozeb attribuisce al prodotto un effetto collaterale su Escoriosi della vite, Alternaria e Septoria del pomodoro e Alternaria della patata.

Allo scopo di prevenire l'insorgere di fenomeni di resistenza eseguire un massimo di tre trattamenti preventivi per stagione

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO PER 100 LITRI DI ACQUA IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE.

VITE: Peronospora (*Plasmopara viticola*): g. 250 (2,5 kg/ha)
Effettuare il primo trattamento quando si verificano le condizioni sufficienti a determinare l'infezione primaria e intervenire successivamente ad intervalli di 10-14 giorni in funzione delle condizioni ambientali e di pressione della malattia con la precauzione di adottare l'intervallo più breve di 10 giorni in condizioni particolarmente favorevoli allo sviluppo del patogeno.
POMODORO in campo (solo fino alla prima fioritura): Peronospora (*Phytophthora infestans*): g. 250 (2,5 kg/ha). Applicazioni in pieno campo a cadenza di 7-10 giorni a partire dal verificarsi delle condizioni favorevoli all'insorgere dell'infezione. In condizioni di elevata pressione della malattia adottare l'intervallo minimo di 7 giorni.
PATATA: Peronospora (*Phytophtora infestans*): g. 250 (2,5 kg/ha)
Applicazioni di pieno campo, eseguire 2-3 trattamenti a cadenza di 7-10 giorni a partire dal verificarsi delle condizioni favorevoli all'insorgere dell'infezione. In ogni caso le applicazioni devono essere interrotte quando la coltura inizia a ricoprire l'interfila. In condizioni di elevata pressione della malattia adottare l'intervallo minimo di 7 giorni.

Preparazione della sospensione

Stemperare il prodotto in poca acqua così da ottenere una pasta omogenea; diluire quindi questa poltiglia con la rimanente quantità di acqua agitando, sino ad ottenere la diluizione voluta.

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di TAIREL M 8-65 BLU con altri prodotti fitosanitari.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 42 giorni prima della raccolta dell'uva, 7 gironi prima della raccolta delle patate e 14 giorni prima della raccolta dei pomodori.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 04 APR. 2013

ETICHETTA PER CONFEZIONI IN SACCHETTI IDROSOLUBILI

TAIREL M 8-65 BLU

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE IN SACCHETTI IDROSOLUBILI DOTATO DI AZIONE SISTEMICA E DI COPERTURA PER LA LOTTA CONTRO LE PERONOSPORE DELLA VITE, DEL POMODORO E DELLA PATATA.

TAIREL M 8-65 BLU Registrazione Ministero della Sanità n° 6476 del 12/09/1985

Composizione

BENALAXYL puro	g. 8
MANCOZEB puro	g. 65
Disperdenti, bagnanti e supporti inerti q.b.a	g. 100

°contiene esametilentetrammina

FMC®
Boulevard de la Plaine 9/3 - 1050 Brussels Tel. +32 26459584

Officine di Produzione:
ISAGRO SpA - Aprilia (LT)
SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (LO)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA SpA Cotignola (RA)
INDOFIL INDUSTRIES LIMITED Maharashtra (India)
INDOFIL INDUSTRIES LIMITED Gujarat (India)

Distributore:
SIPCAM S.p.A. - S.S. Sempione, 195 Pero (MI) - Tel. 02.35378400 - 0371.5961

Quantità netta del preparato:
Kg 0,5 (1 s.i. da Kg 0,5 – 2 s.i. da Kg 0,25)
Kg 1 (4 s.i. da Kg 0,25 – 2 s.i. da Kg 0,5 – 1 s.i. da Kg 1)
Kg 5 (10 s.i. da Kg 0,50 - 20 s.i. da Kg 0,25)

Partita n.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di rischio: Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici; può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Consigli di prudenza: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Prescrizioni supplementari: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca). Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole alle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 12 metri su vite e di 3 metri su pomodoro e patata. Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80%.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
BENALAXIL 8% e MANCOZEB 65%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
BENALAXIL - Sintomi: in animali da laboratorio: dispnea e torpore.
MANCOZEB - Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO
TAIREL M 8-65 BLU è un formulato ad elevata attività antiperonosporica; grazie alle sue caratteristiche di sistemicità e persistenza è in grado di esplicare un'elevata protezione di tutti gli organi verdi della pianta. Il prodotto infatti garantisce una doppia difesa fungicida: PREVENTIVA o di COPERTURA sulla superficie delle piante e CURATIVA all'interno dei tessuti da proteggere. La presenza di Mancozeb attribuisce al prodotto un effetto collaterale su Escoriosi della vite, Alternaria e Septoria del pomodoro e Alternaria della patata.

Allo scopo di prevenire l'insorgere di fenomeni di resistenza eseguire un massimo di tre trattamenti preventivi per stagione

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO PER 100 LITRI DI ACQUA IN TRATTAMENTI A VOLUME NORMALE.
VITE: Peronospora (*Plasmopara viticola*): g. 250 (2,5 kg/ha)
Effettuare il primo trattamento quando si verificano le condizioni sufficienti a determinare l'infezione primaria e intervenire successivamente ad intervalli di 10-14 giorni in funzione delle condizioni ambientali e di pressione della malattia con la precauzione di adottare l'intervallo più breve di 10 giorni in condizioni particolarmente favorevoli allo sviluppo del patogeno.

POMODORO in campo (fino alla prima fioritura): Peronospora (*Phytophthora infestans*): g. 250 (2,5 kg/ha). Applicazioni in pieno campo a cadenza di 7-10 giorni a partire dal verificarsi delle condizioni favorevoli all'insorgere dell'infezione. In condizioni di elevata pressione della malattia adottare l'intervallo minimo di 7 giorni.
PATATA: Peronospora (*Phytophtora infestans*): g. 250 (2,5 kg/ha)
Applicazioni di pieno campo, eseguire 2-3 trattamenti a cadenza di 7-10 giorni a partire dal verificarsi delle condizioni favorevoli all'insorgere dell'infezione. In ogni caso le applicazioni devono essere interrotte quando la coltura inizia a ricoprire l'interfila. In condizioni di elevata pressione della malattia adottare l'intervallo minimo di 7 giorni.

AVVERTENZE D'USO: Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi. Non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate. Se non si utilizzano tutti i sacchetti della confezione, chiudere bene la scatola.

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di TAIREL M 8-65 BLU con altri prodotti fitosanitari.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 42 giorni prima della raccolta dell'uva, 7 gironi prima della raccolta delle patate e 14 giorni prima della raccolta dei pomodori.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

MODO DI UTILIZZO: questa confezione contiene sacchetti idrosolubili

Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati

Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 con acqua lasciando fermo l'agitatore

Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per 5-10 minuti

Azionare l'agitatore: nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione

Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 04 APR. 2013

ETICHETTA PER SACCHETTO IDROSOLUBILE

TAIREL M 8-65 BLU

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE IN SACCHETTI IDROSOLUBILI DOTATO DI AZIONE SISTEMICA E DI COPERTURA PER LA LOTTA CONTRO LE PERONOSPORE DELLA VITE, DEL POMODORO E DELLA PATATA.

TAIREL M 8-65 BLU Registrazione Ministero della Sanità n° 6476 del 12/09/1985

Composizione

BEÑALAXYL puro	g. 8
MANCOZEB puro	g. 65
Coformulanti q.b.a	g. 100

**contiene esametilentetrammina*

Boulevard de la Plaine 9/3
1050 Brussells Tel. +32.26459584

Distributore:
SIPCAM S.p.A
S.S. Sempione, 195 - Pero (MI)
Tel. 02.35378400 - 0371.5961

Contenuto del sacchetto: **Kg 0,25 – 0,5 – 1**

Partita n.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Officine di Produzione:
ISAGRO SpA - Aprilia (LT)
SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (LO)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA SpA Cotignola (RA)
INDOFIL INDUSTRIES LIMITED Maharashtra (India)
INDOFIL INDUSTRIES LIMITED Gujarat (India)

AVVERTENZA: leggere attentamente il testo dell'etichetta riportato sul contenitore.

DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 04 APR. 2013

13A03765

DECRETO 17 aprile 2013.

Ri-registrazione provvisoria di prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva zolfo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283. modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente -misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011. 547/2011. di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari

nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Visti i decreti con i quali i prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/70/CE della Commissione del 25 giugno 2009, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg.. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva zolfo;

Visti altresì i decreti ministeriali di recepimento delle rispettive direttive della Commissione, relativi all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle altre sostanze attive componenti i prodotti fitosanitari miscele elencati nell'allegato al presente decreto ora approvate con Reg. (UE) n. 540/2011 alle medesime condizioni delle citate direttive;

Considerato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto hanno ottemperato a quanto previsto dal decreto di recepimento della direttiva di iscrizione di ciascuna sostanza attiva componente, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del D.M. 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Visto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari espresso in data 16 settembre 2004, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che risultano conformi alle condizioni di iscrizione nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995. n. 194 delle sostanze attive componenti in attesa della loro valutazione secondo i principi di cui all'Allegato VI del citato DL.vo 194/95 nei tempi e con le modalità definite dalle direttive di iscrizione stesse;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto 11 dicembre 2009, le imprese titolari hanno presentato, per i prodotti fitosanitari di cui trattasi, contenenti la sostanza attiva zolfo come unica sostanza attiva o associata ad altre sostanze attive, anch'esse considerate approvate prima del 31 dicembre 2009, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato DL.vo 194/95 e che ora figurano nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, nei tempi e con le modalità ivi previste;

Considerato che sono tuttora in corso per tali prodotti fitosanitari, le relative valutazioni secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI dello stesso DL.vo 194/95 e che ora figurano nel Reg. (UE) n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto 11 dicembre 2009 per i prodotti miscela di zolfo con altre sostanze attive inserite in Allegato I successivamente al 31 dicembre 2009, la sopra citata valutazione avviene nei tempi e con le modalità definite per l'ultima sostanza attiva componente dalla relativa direttiva di iscrizione;

Ritenuto, pertanto, di concedere la ri-registrazione provvisoria fino alla data riportata nella VIII colonna dell'elenco allegato al presente decreto, corrispondente alla data di scadenza d'iscrizione dell'ultima tra le sostanze attive componenti, fatte comunque salve, pena la revoca dell'autorizzazione,

1) la presentazione dei dati indicati nella parte B dell'allegato alle rispettive direttive di approvazione che i notificanti di ciascuna delle sostanze attive di riferimento dovranno presentare alla Commissione e agli Stati relatori nei tempi e secondo le modalità definite in ciascuna direttiva di iscrizione;

2) la presentazione di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'Allegato III del citato decreto legislativo 194/95 e che ora figurano nel Reg. (CE) 545/2011 della Commissione, che l'impresa titolare di ciascuna autorizzazione dovrà presentare nei tempi e secondo le modalità fissate dalla direttiva di iscrizione in allegato I dell'ultima tra le sostanze attive componenti;

3) la loro conseguente valutazione alla luce dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del medesimo decreto legislativo 194/95 e che ora figurano nel Reg. (UE) n. 546/2011 della Commissione;

nonché gli adempimenti ed i conseguenti adeguamenti relativi alle procedure di rinnovo di approvazione delle sostanze attive componenti, secondo quanto stabilito dal Reg. 1107/2009;

Decreta:

I prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, contenenti la sostanza attiva zolfo, sono ri-registrati provvisoriamente fino alla data indicata nella VIII colonna della tabella riportata in allegato al presente decreto, corrispondente alla data di scadenza dell'approvazione dell'ultima tra le sostanze attive componenti nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione.

Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione,

- gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti del decreto di iscrizione dell'ultima tra le sostanze attive componenti, che fissa tempi e modalità di presentazione, di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'Allegato III del decreto legislativo 194/95 e che ora figurano nel Reg. (CE) 545/2011 della Commissione, ai fini della valutazione dei prodotti stessi secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 e che ora figurano nel Reg. (UE) n. 546/2011 della Commissione;

- l'esito della valutazione da parte della Commissione dei dati indicati nella parte B dell'allegato al decreto di iscrizione di ciascuna delle sostanze attive componenti dei prodotti fitosanitari miscele elencati nell'allegato al presente decreto, che dovranno essere presentati entro le date di presentazione previste dalle relative direttive di iscrizione;

- gli adempimenti e gli adeguamenti alle conclusioni della valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 194/95 e che ora figurano nel Reg. (UE) n. 546/2011 della Commissione nonché gli adempimenti ed i conseguenti adeguamenti relativi alle procedure di rinnovo di approvazione delle sostanze attive componenti, secondo quanto stabilito dal Reg. 1107/2009.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base di **zolfo** come unica sostanza attiva o associata ad altre sostanze attive ri-registrati provvisoriamente fino alla data indicata nella VIII colonna (scadenza della ri-registrazione provvisoria) ai sensi dei relativi decreti ministeriali di recepimento delle rispettive direttive di inclusione.

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Sostanze attive componenti	Direttive iscrizione e DM di recepimento	Scadenza ri-regi. provv.
1	11102	HELIOSOUFRE S	29/11/2001	Action Pin S.A.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
2	12791	ZOLFO AFEPASA 95% DP	29/05/2008	Afepasa Azufrera Y Fertilizantes Pallares S.A.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
3	12793	ZOLFO AFEPASA 80 WG	09/09/2008	Afepasa Azufrera Y Fertilizantes Pallares S.A.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
4	4283	ZOLVIS 90	01/04/1981	Agriphar S.A.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
5	4286	ZOLVIS 80 COLLOIDALE	01/04/1981	Agriphar S.A.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
6	4317	TIOGEL 80	16/04/1981	Agriphar S.A.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
7	6872	LIQUIGEL	11/11/1986	Agriphar S.A.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
8	12250	PENCOR COMBI	09/06/2006	Agriphar S.A.	penconazole zolfo	2009/77/CE 03/12/2009 2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
9	10563	SWEEL WDG	01/08/2000	Agropiave S.r.l.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
10	9724	TIOWETTING DF	03/09/1998	Agrostulln GmbH	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
11	10736	SULFOLAC-DF	28/02/2001	Agrostulln GmbH	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
12	10921	TIOFLOR DF	15/05/2001	Agrostulln GmbH	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
13	12323	VEBIZOLFO WG	08/11/2004	Agrostulln GmbH	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
14	13323	SULFY 80 WDG	17/10/2006	Agrostulln GmbH	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
15	13581	TIOGEL 80 WDG	07/02/2007	Agrostulln GmbH	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
16	13934	SULFOSAT WDG	02/10/2007	Agrostulln GmbH	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
17	15334	SULFO' 80 DF	27/01/2012	Agrostulln GmbH	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
18	1179	KUMULUS DF	06/04/1973	Basf Italia S.r.l.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
19	10048	KUMULUS TECNO	26/05/1999	Basf Italia S.r.l.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
20	10363	ACTUM	08/03/2000	Basf Italia S.r.l.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
21	12696	TEBUZOL S DISPERSS	29/05/2008	Bayer Cropscience S.r.l.	zolfo tebuconazole	2009/70/CE 11/12/2009 2008/125/CE 31/08/2009	31/12/2019
22	13117	ZOLFO LERCARA TRIVENTILATO SCORREVOLE 93%	30/03/2006	Caltabellotta S.r.l.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
23	13188	ZOLFO LERCARA SCORREVOLE 95%	30/03/2006	Caltabellotta S.r.l.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
24	14121	ZOLFO LERCARA SCORREVOLE 50%	30/11/2007	Caltabellotta S.r.l.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
25	9041	TIOFLOW 57	23/12/1996	Cerexagri Italia S.r.l.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
26	13	THIOPRON	16/03/1972	Cerexagri Italia S.r.l.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
27	14	MICROTHIOL	16/03/1972	Cerexagri Italia S.r.l.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
28	1583	MICROTHIOL DISPERSS	04/09/1974	Cerexagri Italia S.r.l.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
29	11070	ZOLFO DISPERSS	09/11/2001	Cerexagri Italia S.r.l.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
30	13719	THIAMON 80 PLUS	16/05/2007	Cerexagri Italia S.r.l.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
31	1658	SULFUR L	02/01/1976	Chemia S.p.A.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
32	1947	SULFUR 80	29/03/1976	Chemia S.p.A.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
33	11977	SULFUR 80 WG	27/01/2004	Chemia S.p.A.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
34	10690	FUNGIBEN COMBI	31/01/2001	Cheminova Agro Italia S.r.l.	myclobutanil zolfo	2011/2/UE 7/1/2011 2009/70/CE 11/12/2009	31/05/2021
35	15509	MOSAIKO COMBI	15/10/2012	Cheminova Agro Italia S.r.l.	myclobutanil zolfo	2011/2/UE 7/1/2011 2009/70/CE 11/12/2009	31/05/2021
36	7550	ZETA 80	25/10/1988	Cifo S.p.A.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
37	6704	TIOLENE 80 WG	04/06/1986	Diachem S.p.A.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
38	7764	TIOLENE	28/04/1989	Diachem S.p.A.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
39	10492	VEBIZOLFO FLOW	10/05/2000	Diachem S.p.A.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Sostanze attive componenti	Direttive iscrizione e DM di recepimento	Scadenza ri-regi. provv.
40	11333	DIEFFE 80 WG	22/05/2002	Diachem S.p.A.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
41	10552	THIOCUR ZOLFO	20/07/2000	Dow Agrosciences Italia S.r.l.	myclobutanil zolfo	2011/2/UE 7/1/2011 2009/70/CE 11/12/2009	31/05/2021
42	15446	SYSTHANE ZOLFO	06/07/2012	Dow Agrosciences Italia S.r.l.	myclobutanil zolfo	2011/2/UE 7/1/2011 2009/70/CE 11/12/2009	31/05/2021
43	15447	SYSTHANE S	06/07/2012	Dow Agrosciences Italia S.r.l.	myclobutanil zolfo	2011/2/UE 7/1/2011 2009/70/CE 11/12/2009	31/05/2021
44	11619	TIOFLOR WDG	05/03/2003	Gowan Italia S.p.A.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
45	10503	TARGET	31/05/2000	Green Ravenna S.r.l.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
46	13691	TRIDAN COMBI T	22/02/2011	Helm Ag	zolfo tebuconazole	2009/70/CE 11/12/2009 2008/125/CE 31/08/2009	31/12/2019
47	11533	TOP-GUN	20/12/2002	Indofil Industries Ltd	myclobutanil zolfo	2011/2/UE 7/1/2011 2009/70/CE 11/12/2009	31/05/2021
48	10141	SOFREVAL 80 MICRO	15/09/1999	Iqv Italia S.r.l.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
49	5152	TIOSPOR WG	22/12/1982	Isagro S.p.A.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
50	8803	DOMARK COMBI PB	06/03/1996	Isagro S.p.A.	zolfo tetraconazole	2009/70/CE 11/12/2009 2009/82/CE 11/12/2009	31/12/2019
51	9126	CONCORDE COMBI	06/02/1997	Isagro S.p.A.	zolfo tetraconazole	2009/70/CE 11/12/2009 2009/82/CE 11/12/2009	31/12/2019
52	9449	EMERALD COMBI	23/12/1997	Isagro S.p.A.	zolfo tetraconazole	2009/70/CE 11/12/2009 2009/82/CE 11/12/2009	31/12/2019
53	11378	VERDEVIVO ZOLFO	18/06/2002	Isagro S.p.A.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
54	11497	CRITTOVIT WG	08/11/2002	Isagro S.p.A.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
55	7998	PRIMOSOL 80 WDG	24/01/1992	Kollant S.r.l.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
56	11455	VERDEVIVO ZOLFO MICRO	09/10/2002	Kollant S.r.l.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
57	4292	ZOLVIS 80 MICRO	01/04/1981	Manica S.p.A.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
58	11345	ZOLVIS 80 WDG	30/05/2002	Manica S.p.A.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
59	13205	ZOLFO MANICA SCORREVOLE DOPPIO RAFFINATO	17/05/2006	Manica S.p.A.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
60	13552	ZOLVIS 80 SECTOR	19/02/2007	Manica S.p.A.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
61	11534	BIOTIOL	15/01/2003	Natan S.r.l.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
62	842	MICROSULF 90	04/09/1974	Nufarm Italia S.r.l.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
63	4673	STI-KOLL 80	25/02/1982	Nufarm Italia S.r.l.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
64	12270	UNICORN DF	08/09/2006	Nufarm Italia S.r.l.	zolfo tebuconazole	2009/70/CE 11/12/2009 2008/125/CE 31/08/2009	31/12/2019
65	12537	ARES COMBI	03/08/2007	Nufarm Italia S.r.l.	zolfo tebuconazole	2009/70/CE 11/12/2009 2008/125/CE 31/08/2009	31/12/2019
66	13179	PLAYER COMBI SC	26/08/2009	Nufarm Italia S.r.l.	zolfo tebuconazole	2009/70/CE 11/12/2009 2008/125/CE 31/08/2009	31/12/2019
67	14183	ARES DUO	11/04/2008	Nufarm Italia S.r.l.	zolfo tebuconazole	2009/70/CE 11/12/2009 2008/125/CE 31/08/2009	31/12/2019
68	14425	MYSTIC COMBI WG	01/09/2008	Nufarm Italia S.r.l.	zolfo tebuconazole	2009/70/CE 11/12/2009 2008/125/CE 31/08/2009	31/12/2019
69	14845	MYSTIC PLUS S	15/12/2010	Nufarm Italia S.r.l.	zolfo tebuconazole	2009/70/CE 11/12/2009 2008/125/CE 31/08/2009	31/12/2019
70	14473	TIOGOLD COMBI	10/01/2009	Oxon Italia S.p.A.	zolfo tebuconazole	2009/70/CE 11/12/2009 2008/125/CE 31/08/2009	31/12/2019
71	14474	TEBUSIP COMBI	10/01/2009	Oxon Italia S.p.A.	zolfo tebuconazole	2009/70/CE 11/12/2009 2008/125/CE 31/08/2009	31/12/2019
72	142	VENTILENE ACUPRIZZATA 6%	19/09/1971	Pasquale Mormino & Figlio S.r.l.	mancozeb zolfo	2005/72/CE 07/03/2006 2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
73	747	ZOLFO SPRUZZABILE	08/03/1972	Pasquale Mormino & Figlio S.r.l.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Sostanze attive componenti	Direttive iscrizione e DM di recepimento	Scadenza ri-regi. provv.
74	1903	SULFURENE	10/04/1976	Pasquale Mormino & Figlio S.r.l.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
75	1936	LIQUIZOL M	02/01/1976	Pasquale Mormino & Figlio S.r.l.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
76	13244	ZOLFO VENTILATO STELLA	14/05/2009	Pasquale Mormino & Figlio S.r.l.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
77	13190	FUNGISOL 80 WDG	04/04/2006	Phoenix-Del S.r.l.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
78	14617	SULPHUR-DEL	26/04/2010	Phoenix-Del S.r.l.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
79	13206	ZOLFO RAVEN SCORREVOLE TRIVENTILATO 93%S	26/05/2009	Raven Zolfi	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
80	6764	ZOLFO BAGNABILE 80%	08/07/1986	S.A.I.M. Miniere Di Zolfo S.r.l.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
81	13193	MINERALE DI ZOLFO 33%	03/07/2009	S.A.I.M. Miniere Di Zolfo S.r.l.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
82	13194	ZOLFO MARCA BLEU 97%	11/03/2009	S.A.I.M. Miniere Di Zolfo S.r.l.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
83	13195	ZOLFO MARCA FLORISTELLA 50%	06/03/2009	S.A.I.M. Miniere Di Zolfo S.r.l.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
84	13197	ZOLFO MARCA FLORISTELLA 95%	11/03/2009	S.A.I.M. Miniere Di Zolfo S.r.l.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
85	13600	ZOLFO S.A.I.M. DOPPIO VENTILATO SCORREVOLE 95% MARCA FLORISTELLA	11/12/2006	S.A.I.M. Miniere Di Zolfo S.r.l.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
86	13601	ZOLFO S.A.I.M. DOPPIO VENTILATO SCORREVOLE 85% MARCA FLORISTELLA	11/12/2006	S.A.I.M. Miniere Di Zolfo S.r.l.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
87	13602	ZOLFO S.A.I.M. VENTILATO SCORREVOLE 50% MARCA FLORISTELLA	11/12/2006	S.A.I.M. Miniere Di Zolfo S.r.l.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
88	13603	ZOLFO S.A.I.M. DOPPIO VENTILATO SCORREVOLE 95% MARCA BLEU	11/12/2006	S.A.I.M. Miniere Di Zolfo S.r.l.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
89	12949	AZUPEC 80 WG	28/05/2009	Sapec Agro Sa	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
90	14917	BAROCCO	27/09/2010	Sapec Agro Sa	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
91	9880	SOL MICRO GD	11/01/1999	Scam S.p.A.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
92	2934	MICROSOL 90	23/12/1978	Sepran S.A.S.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
93	11196	SULFAR	05/02/2002	Serbios S.r.l.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
94	12048	TIOSOL 80 WG	28/06/2004	Sipcam S.p.A.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
95	1429	SOL MICRO 90	14/03/1974	Sivam S.p.A.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
96	3944	KOLSOL 80	13/10/1980	Sivam S.p.A.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
97	7024	KOLSOL FLUID	26/03/1987	Sivam S.p.A.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
98	11266	MICOSOL 80 WDG	04/04/2002	Sivam S.p.A.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
99	14051	SOLMICRO 80 WDG	29/10/2007	Sivam S.p.A.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Sostanze attive componenti	Direttive iscrizione e DM di recepimento	Scadenza ri-regi. provv.
100	13163	ZOLFO SCORREVOLE 95% S.C.M.	30/03/2006	So.Chi.Med. S.r.l.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
101	6841	ZOLFO VENTILATO SCORREVOLE 50% S	11/11/1986	Solfochimica S.r.l.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
102	6842	ZOLFO TRIVENTILATO SCORREVOLE 93% S	11/11/1986	Solfochimica S.r.l.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
103	6843	ZOLFO DOPPIO VENTILATO SCORREVOLE 85% S	11/11/1986	Solfochimica S.r.l.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
104	7252	ZOLFO DOPPIO VENTILATO SCORREVOLE 95% S	26/11/1987	Solfochimica S.r.l.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
105	13191	BENTOSOL 35	04/04/2006	Solfochimica S.r.l.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
106	844	MICROBAGNABILE 80	08/10/1974	Sti Solfotecnica Italiana S.p.A.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
107	4212	THIO-STI	17/02/1981	Sti Solfotecnica Italiana S.p.A.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
108	9787	MICROBAGNABILE WG	30/10/1998	Sti Solfotecnica Italiana S.p.A.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
109	10058	COLLOIZOL	21/06/1999	Sti Solfotecnica Italiana S.p.A.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
110	11509	SOFREVAL 80 WP	22/11/2002	Sti Solfotecnica Italiana S.p.A.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
111	13238	TOPAZIO	16/03/2009	Sti Solfotecnica Italiana S.p.A.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
112	14026	MICROSULF WG	17/10/2007	Sti Solfotecnica Italiana S.p.A.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
113	1115	ZOLFO MICRONIZZATO 50	23/10/1974	Sulphur Mills Ltd	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
114	6654	SOLFOTEC 90	18/03/1986	Sulphur Mills Ltd	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
115	11483	COSAVET DF	22/10/2002	Sulphur Mills Ltd	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
116	11484	WETTASUL	22/10/2002	Sulphur Mills Ltd	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
117	14423	PRIMISOL 80 WDG	01/09/2008	Sulphur Mills Ltd	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
118	14906	SOLFOTEC DF	11/06/2010	Sulphur Mills Ltd	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
119	2923	TIOVIT JET	11/11/1978	Syngenta Crop Protection S.p.A.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
120	6947	TOPAS COMBI	28/01/1987	Syngenta Crop Protection S.p.A.	penconazole zolfo	2009/77/CE 03/12/2009 2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
121	11339	THIOVIT	22/05/2002	Syngenta Crop Protection S.p.A.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
122	11504	THIAMON PLUS	22/11/2002	Syngenta Crop Protection S.p.A.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
123	13291	ZOLFO A.&A. F.LLI ZANUCCOLI VENTILATO 85% S	24/05/2006	Zanuccoli Industrie Zolfi S.r.l.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
124	13292	ZOLFO A.&A. F.LLI ZANUCCOLI TRIVENTILATO 93% S	24/05/2006	Zanuccoli Industrie Zolfi S.r.l.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Sostanze attive componenti	Direttive iscrizione e DM di recepimento	Scadenza ri-regi. provv.
125	7736	ZOLFO SCORREVOLE TRIVENTILATO 95% S	23/03/1989	Zolfi Ventilati Mannino S.p.A.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
126	7737	ZOLFO DOPPIO VENTILATO SCORREVOLE 95% S	23/03/1989	Zolfi Ventilati Mannino S.p.A.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
127	7738	ZOLFO DOPPIO VENTILATO SCORREVOLE 85% S	23/03/1989	Zolfi Ventilati Mannino S.p.A.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
128	7741	ZOLFO DOPPIO VENTILATO SCORREVOLE 50% S	23/03/1989	Zolfi Ventilati Mannino S.p.A.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
129	8964	ZOLFO BAGNABILE MANNINO 80% S	25/10/1996	Zolfi Ventilati Mannino S.p.A.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
130	8965	ZOLFO BAGNABILE MANNINO 90% S	25/10/1996	Zolfi Ventilati Mannino S.p.A.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
131	11477	ZOLFOBENTON 40	22/10/2002	Zolfi Ventilati Mannino S.p.A.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
132	1823	ZOLFO 80 MICRONIZZATO	19/04/1975	Zolfindustria S.r.l.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
133	11566	TIOSAM 80	22/01/2003	Zolfindustria S.r.l.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
134	13211	ZOLFO VENTILATO SCORREVOLE 96%	09/04/2009	Zolfindustria S.r.l.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
135	13230	ZOLFO VENTILATO 99%	09/04/2009	Zolfindustria S.r.l.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019
136	13365	ZOLFO DOPPIO VENTILATO SCORREVOLE 95% S ZOLFINDUSTRIA	25/10/2006	Zolfindustria S.r.l.	zolfo	2009/70/CE 11/12/2009	31/12/2019

13A03766

DECRETO 18 aprile 2013.

Permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario BIO PROPIZAMIDE, ai sensi dell'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Salute;

Visto il decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della Salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 52 concernente il commercio parallelo;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011 di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004 n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 14 marzo 2012, e successive integrazioni di cui l'ultima in data 16 aprile 2013, con cui l'Impresa Verde Bio Srl, con sede in Montebelluna (TV) Viale della Vittoria 14/b, ha richiesto, ai sensi dell'art. 52 del regolamento (CE) n. 1107/2009, il permesso di commercio parallelo dalla Germania del prodotto KERB FLO, ivi registrato al n. 006220-00 a nome dell'Impresa Dow Agrosciences GmbH, con sede legale in Munchen (DE);

Vista la nota del 16 aprile 2013 con la quale l'Impresa Verde Bio Srl dichiara di non avere interesse all' applicazione dell' art. 63, par. 2, lettera e, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto di riferimento KERB FLO autorizzato in Italia al n. 7930 a nome dell'Impresa Dow Agrosciences Italia Srl;

Accertato che sono rispettate le condizioni di cui all'art. 52, par. 3, lettera a, b, c, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che l'Impresa Verde Bio Srl ha chiesto di denominare il prodotto importato con il nome BIO PROPIZAMIDE;

Accertata la conformità dell'etichetta da apporre sulle confezioni del prodotto oggetto di commercio parallelo, all'etichetta del prodotto fitosanitario di riferimento autorizzato in Italia;

Visto il versamento effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio del presente permesso;

Decreta:

1. È rilasciato, fino al 31 dicembre 2017, all'Impresa Verde Bio Srl, con sede in Montebelluna, il permesso n. 15470 di commercio parallelo del prodotto fitosanitario denominato BIO PROPIZAMIDE, proveniente dalla Germania, ed ivi autorizzato al n. 006220-00 con la denominazione KERB FLO.

2. E' approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

3. Il prodotto è sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti riportati nell'allegata etichetta.

4. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da ml 500, l 1-5.

Il presente decreto verrà notificato, in via amministrativa all' Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

BIO PROPIZAMIDE

ERBICIDA SELETTIVO

per il diserbo di alcune colture orticole, foraggere, pomacee, vite e della barbabietola da zucchero

FLOWABLE

Composizione di Bio Propizamide
100 g di prodotto contengono:
Propizamide pura 35,09% g (400 g/l)
Coformulanti q.b. a 100 g

FRASI DI RISCHIO
Possibilità di effetti cancerogeni-prove insufficienti. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di ingestione, consultare il medico immediatamente e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare della registrazione:
Dow Agrosciences GmbH
Truderinger Straße 15
81677 München
Numero di registrazione: 006220-00

Importato dalla Germania da:
Verde Bio S.r.l.
Viale della Vittoria 14/b
31044 Montebelluna (TV)
Tel 0423 614260
Registrazione n. 15470 del 18/04/2013

Officine di rietichettatura / riconfezionamento:
Phyteurop SA - Z.I. de Champagne - F-49260 Montreuil Bellay
SIPC - Rue J. Coste - F-59552 Courchelettes

Contenuto Netto: 0,5 - 1 - 5 litri

Partita n.: vedi fondo della confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Non applicare il prodotto con attrezzatura manuale. Usare guanti adatti e tuta da lavoro completa durante la miscelazione, il carico e l'applicazione del prodotto. Non rientrare nelle aree trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta e comunque non prima delle 24 ore dal trattamento. Non far pascolare il bestiame a distanza inferiore a 20 giorni dal trattamento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: gastrointestinali (bruciori gastroesofagei, dolori addominali, diarrea) e cardiocircolatori (ipotensione, aritmia, cianosi), irritante per cute e mucose, fotosensibilizzante.
Terapia Sintomatica
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

INFESTANTI CONTROLLATE
Infestanti sensibili: Coda di volpe (*Alopecurus spp.*), Sanguinella comune (*Digitaria sanguinalis*), Loglio italico (*Lolium spp.*), Fienarola (*Poa spp.*), Falso panico (*Setaria spp.*), Avena selvatica (*Avena fatua*) (in pre-emergenza), Forasacco (*Bromus spp.*) ed in genere tutte le graminacee annuali nonché, nel periodo invernale anche alcune graminacee poliennali. Farinello comune (*Chenopodium album*), Cuscuta (*Cuscuta spp.*), Papavero (*Papaver spp.*), Piantaggine (Plantago spp.), *Poligono persicaria* (*Polygonum persicaria*), Correggiola (*Polygonum aviculare*), Porcellana (*Portulaca oleracea*), Erba morella (*Solanum nigrum*), Centocchio (*Stellaria media*), Ortica (*Urtica spp.*), Veronica (*Veronica spp.*), Romice (*Rumex spp.*) (da seme).

Infestanti mediamente sensibili: Amaranto comune (*Amaranthus spp.*), Borsa pastore (*Capsella bursa-pastoris*), Giavone comune (*Echinochloa crus-galli*), Poligono nodoso (*Polygonum lapathifolium*).

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Generalità
Il **BIO PROPIZAMIDE** è un erbicida sotto forma di sospensione liquida che agisce prevalentemente per assorbimento radicale. Pertanto è necessario che, al momento dell'applicazione, il terreno sia umido; in caso contrario è indispensabile praticare un'abbondante irrigazione entro 2-3 giorni dall'applicazione. Nel caso si pratichi l'irrigazione per infiltrazione, è preferibile distribuire il **BIO PROPIZAMIDE** prima della semina o del trapianto incorporandolo con una lavorazione superficiale. Nei trattamenti primaverili estivi il **BIO PROPIZAMIDE** è efficace solo in fase di pre-emergenza delle infestanti, mentre nelle applicazioni autunno-invernali (periodo in cui le piogge sono normalmente frequenti e le temperature sono basse) il **BIO PROPIZAMIDE** risulta attivo anche in fase di post-emergenza delle infestanti e particolarmente nei riguardi delle graminacee. L'applicazione deve essere fatta impiegando 600- 800 litri di acqua per ha. Il **BIO PROPIZAMIDE** è indicato nel diserbo selettivo di alcune colture orticole, foraggere, pomacee, vite e della barbabietola da zucchero.

DOSI ED EPOCHE DI IMPIEGO
Lattughe e simili (dolcetta, lattuga, scarola/indivia, cicorie/radicchi, dente di leone, valerianella): alla dose di 3,5-4,5 l/ha in: **a)** pre-emergenza delle infestanti: in pre-semina, pre-trapianto, con interramento; in post-semina e post-trapianto (va effettuata nei 15/20 giorni successivi alla semina o dal trapianto). **b)** post-emergenza delle infestanti, solo in autunno-inverno con terreno umido.

Medica: alla dose di 2,5-3,5 l/ha, su colture in atto in autunno-inverno; alla dose di 4 l/ha nella lotta contro la cuscuta (entro febbraio) o dopo il primo sfalcio (entro 3-4 gg).

Leguminose foraggere (Trifoglio violetto, Sulla, Lupinella, Trifoglio ladino): alla dose di 2-2,5 l/ha, su colture in atto in autunno-inverno (entro febbraio).

Barbabietola da zucchero: alla dose di 0,7-1 l/ha seguito da 1-1,5 l/ha, a distanza di 7-10 giorni contro la cuscuta ai primissimi stadi di sviluppo. Qualora la cuscuta sia già insediata, trattare alla dose di 4-5 l/ha: non trattare fino a che le piante di bietola meno sviluppate abbiano raggiunto lo stadio di 5-6 foglie vere. La dose più alta va impiegata quando la cuscuta ha già parassitizzato la coltura; va tuttavia considerato che i trattamenti molto tardivi forniscono un controllo parziale della cuscuta.

Carciofo : alla dose di 3,5-4,0 l/ha in **a)** pre-emergenza delle infestanti: in pre-trapianto, con interramento; in post-trapianto va effettuata nei 15 giorni successivi. **b)** post-emergenza delle infestanti, solo in autunno-inverno con terreno umido.

Vite: alla dose di 3,5 l/ha, distribuire il prodotto durante il periodo fine autunno-pieno inverno sul terreno anche completamente inerbito.

Melo-Pero: alla dose di 3,5 l/ha, trattamento da eseguire da novembre a gennaio - inizio febbraio in post-emergenza delle infestanti.

Su tutte le colture BIO PROPIZAMIDE può essere impiegato con un solo trattamento per ciclo colturale ad eccezione della barbabietola da zucchero, dove sono possibili due interventi per la lotta contro la cuscuta.

COMPATIBILITÀ
Il BIO PROPIZAMIDE va impiegato da solo.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Su barbabietola da zucchero, abbondanti piogge dopo il trattamento possono provocare fitotossicità (malformazioni). Rispettare i sotto riportati intervalli fra l'applicazione del **BIO PROPIZAMIDE** e la successiva semina di colture sensibili.

a) Colture moderatamente tolleranti (Mais, Fragola, Sorgo, Batata, Crucifere): due mesi.
b) Colture mediamente sensibili (Melanzana, Lino, Aglio, Menta, Cipolla, Peperone, Patata, Spinacio, Barbabietola da Zucchero, Pomodoro): quattro mesi.
c) Colture molto sensibili [cereali da granella in genere (Orzo, Avena, Frumento, Segale) e graminacee foraggere]: sei mesi.

Effettuare prima dell'impianto di tali colture una profonda lavorazione interrando concimi organici.

All'inizio di ogni ciclo produttivo di lattughe e simili da taglio si raccomanda di effettuare un saggio preliminare prima di ogni impiego di propizamide.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato

Per EMERGENZA MEDICA contattare : CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA (MI) ; 0039 02 66101029 (24h)
Per EMERGENZE durante il trasporto, contattare : 0039-335-6979115 (24h)
Per INFORMAZIONI sull'uso dei prodotti, contattare 0039-051-28661 (O.U.)

BIO PROPIZAMIDE

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 18/04/2013

13A03767

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 gennaio 2013.

Attuazione della sperimentazione della nuova carta acquisti.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto, in particolare, il comma 29, del citato art. 81, con il quale si istituisce un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti, e il comma 32, con il quale si dispone la concessione, ai residenti di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio economico, di una carta acquisti finalizzata all'acquisto di generi alimentari e al pagamento delle bollette energetiche e delle forniture di gas, con onere a carico dello Stato;

Visto l'art. 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che:

al comma 1, stabilisce l'avvio di una sperimentazione nei comuni con più di 250.000 abitanti, al fine di favorire la diffusione della carta acquisti, istituita dall'art. 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno, anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione come strumento di contrasto alla povertà assoluta;

al comma 2, affida ad un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il compito di stabilire i criteri di identificazione dei beneficiari per il tramite dei Comuni; l'ammontare della disponibilità sulle singole carte acquisto, in funzione del nucleo familiare; le modalità con cui i comuni adottano la carta acquisti; le caratteristiche del progetto personalizzato di presa in carico; la decorrenza della sperimentazione, la cui durata non può superare i dodici mesi; i flussi informativi da parte dei Comuni sul cui territorio è attivata la sperimentazione;

al comma 2-*bis* autorizza i Comuni, al fine di incrementare il numero di soggetti beneficiari della carta acquisti, ad adottare strumenti di comunicazione personalizzata in favore della cittadinanza.

al comma 3, fissa in 50 milioni di euro il limite massimo delle risorse utilizzabili a valere sul Fondo di cui al citato art. 81, comma 29 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

al comma 4 stabilisce l'abrogazione dei commi 46, 47 e 48 dell'art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, riguardanti l'avvio di una sperimentazione in favore degli enti caritativi operanti nei comuni con più di 250.000 abitanti, finalizzata ad acquisire elementi di valutazione per la successiva proroga del programma «carta acquisti».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante «Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 89030 del 16 settembre 2008, emanato ai sensi del citato art. 81, comma 33, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, registrato alla Corte dei Conti in data 25 settembre 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1º dicembre 2008, n. 281;

Visto il decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 104376 del 7 novembre 2008, integrativo del citato decreto n. 89030 del 16 settembre 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 14 novembre 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1 dicembre 2008, n. 281;

Visto il decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 114467 dell'11 dicembre 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 12 dicembre 2008, recante la disciplina e le modalità di versamento dei contributi a titolo spontaneo e solidale anche di soggetti privati;

Visto il decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 15964 del 27 febbraio 2009, integrativo del citato decreto n. 89030 del 16 settembre 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 4 marzo 2009 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 2009, n. 56;

Visto il decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 95416 del 30 novembre 2009, integrativo del citato decreto n. 89030 del 16 settembre 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 14 dicembre 2009 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2009, n. 300;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai soli fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) «Sperimentazione»: la sperimentazione di cui all'art. 60, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

b) «Comuni»: i comuni, in cui viene attuata la Sperimentazione, con popolazione residente, secondo le rilevazioni Istat, superiore a 250.000 abitanti, identificati nel seguente elenco: Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, Verona;

c) «Carta acquisti ordinaria»: la carta acquisti di cui all'art. 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con le caratteristiche di cui al decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 89030 del 16 settembre 2008, e successive modificazioni;

d) «Carta acquisti sperimentale»: la carta acquisti, di cui all'art. 60, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, con le specifiche caratteristiche definite dal presente decreto;

e) «ISEE»: l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive integrazioni e modificazioni;

f) «Richiedente»: soggetto che effettua la richiesta al Comune della Carta acquisti sperimentale;

g) «Nucleo Familiare Beneficiario»: il nucleo familiare del richiedente, come definito ai fini ISEE, selezionato quale beneficiario della Carta acquisti sperimentale;

h) «Titolare»: soggetto componente del Nucleo Familiare Beneficiario cui è intestata la Carta acquisti;

i) «Soggetto Attuatore»: l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

j) «Gestore del servizio»: soggetto incaricato del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui al citato art. 81, comma 35, lett. *b)*, del decreto-legge n. 112 del 2008;

k) «Convenzione di gestione»: convenzione per la gestione del servizio integrato relativo alla Carta Acquisti di cui all'art. 81, comma 35, lett. *b)*, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, stipulata tra il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e il Gestore del servizio.

Art. 2.

Risorse

1. Le risorse finalizzate alla Sperimentazione, a valere sul Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel limite massimo di 50 milioni di euro, vengono ripartite in maniera che, ai residenti di ciascun Comune destinatario della Sperimentazione, siano attribuite Carte acquisti sperimentali per un valore complessivo di risorse proporzionale alla popolazione in condizione di maggior bisogno residente nel medesimo Comune, stimata sulla base della popolazione residente e dell'incidenza media nell'ultimo triennio della povertà assoluta nella ripartizione territoriale di appartenenza, secondo le statistiche Istat disponibili, come da Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il programma relativo alla Carta acquisti ordinaria, già operativo su scala nazionale, continua ad operare anche nei Comuni coinvolti nella Sperimentazione, fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 3.

3. I Comuni possono integrare, nel rispetto dei principi della Sperimentazione e al fine di incrementare il beneficio concesso, il fondo di cui al comma 1, vincolando l'utilizzo dei propri contributi a specifici usi, da definire con apposito protocollo d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze, in favore dei residenti nel proprio ambito di competenza territoriale.

4. I soggetti privati che effettuano versamenti a titolo spontaneo e solidale sul Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno, n. 112, possono vincolare l'utilizzo dei propri contributi a specifici utilizzi anche a supporto della Sperimentazione. Il versamento e le modalità d'impiego di tali contributi sono regolati sulla base di quanto previsto dall'art. 12 del decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 89030, del 16 settembre 2008 e successive modificazioni e dal decreto interdipartimentale n. 114467 dell'11 dicembre 2008.

Art. 3.

Comuni

1. I Comuni destinatari della Sperimentazione:

a) ai fini della selezione dei beneficiari a seguito di avviso pubblico, stilano una graduatoria, entro 120 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, dei nuclei familiari richiedenti il beneficio, secondo i criteri di cui all'art. 4; fermi restando tali criteri, la richiesta del beneficio potrà anche essere limitata all'ambito dei nuclei familiari già assistiti dai servizi del Comune in qualità di utenti, individuati sulla base di precedenti avvisi pubblici o regolamenti relativi a politiche comunali aventi finalità analoghe a quelle della Sperimentazione. A tal fine, anche attraverso l'utilizzo della base di dati Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGATE), possono adottare strumenti di comunicazione personalizzata in favore della cittadinanza;

b) in riferimento ai nuclei familiari presenti nella graduatoria di cui alla lettera *a)* verificano i requisiti di cui all'art. 4, comma 2, sulla base delle informazioni pertinenti e non eccedenti disponibili nei propri archivi e depurano la graduatoria dai richiedenti che risultano non soddisfare i requisiti.

c) individuano nell'ambito dei Nuclei Familiari Beneficiari, mediante una procedura di selezione casuale, due gruppi, per il primo dei quali, pari ad almeno metà e non oltre due terzi del totale dei Nuclei, predispongono un progetto personalizzato, volto al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale, con le caratteristiche di cui all'art. 6. Per i Nuclei per cui è predisposto il progetto, l'adesione al medesimo rappresenta una condizione necessaria al godimento del beneficio, ai sensi dell'art. 7. I Nuclei Beneficiari per cui non è predisposto il progetto di cui all'art. 6, costituiscono il gruppo di controllo ai fini della valutazio-

ne della Sperimentazione, al quale si affianca il gruppo di controllo, di cui alla lettera *f)*, composto da non beneficiari della Carta acquisti sperimentale; il gruppo di controllo sia di nuclei di beneficiari che di non beneficiari accede all'ordinaria rete territoriale di interventi e servizi;

d) ai fini della predisposizione e attuazione dei progetti di cui alla lettera precedente, attivano un sistema coordinato di interventi e servizi sociali con le seguenti caratteristiche:

i) servizi di segretariato sociale per l'accesso;

ii) servizio sociale professionale per la valutazione multidimensionale dei bisogni del Nucleo e la presa in carico;

iii) equipe multidisciplinare, con l'individuazione di un responsabile del caso, opportunamente integrata con le competenze di cui alla lettera *d)*, per l'attuazione del progetto con riferimento ai singoli Nuclei;

iv) interventi e servizi per l'inclusione attiva, inclusi ove opportuno servizi comunali di orientamento al lavoro, assistenza educativa domiciliare, sostegno al reddito complementare al beneficio di cui all'art. 5, sostegno all'alloggio;

e) ai medesimi fini di cui alla lettera precedente, promuovono accordi di collaborazione in rete con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, tutela della salute e istruzione, nonché con soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti non profit;

f) selezionano nell'ambito dei nuclei familiari non beneficiari della Carta acquisti sperimentale presi in carico dai propri servizi, ove possibile e secondo criteri e modalità da stabilire d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un gruppo di controllo, composto da nuclei con caratteristiche analoghe a quelle di cui all'art. 4, commi 2 e 3, che affianca il gruppo di controllo di cui alla lettera *c)*;

g) stabiliscono ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 3, e con le modalità ivi indicate, l'esclusione o la revoca dal beneficio in caso di mancata sottoscrizione del progetto personalizzato o di reiterati comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto medesimo da parte dei componenti dei Nuclei Familiari Beneficiari. Possono altresì con proprio provvedimento stabilire la revoca del beneficio ai sensi dell'art. 4, comma 6.

h) attivano flussi informativi, anche per il tramite di SGATE, secondo adeguate modalità telematiche predisposte dal Soggetto attuatore entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nel rispetto del provvedimento di cui all'art. 11, finalizzati all'attuazione della Sperimentazione e alla sua integrazione con gli interventi di cui il Comune è titolare, ed in particolare:

i) inviano al Soggetto attuatore, entro il termine di cui alla lettera *a)*, la graduatoria dei nuclei familiari richiedenti, depurata ai sensi della lettera *b)*, corredata della indicazione dei titolari e delle informazioni necessarie al fine della verifica dei requisiti di cui all'art. 4, comma 3, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

ii) ricevono dal Soggetto attuatore l'esito delle verifiche e quindi l'elenco dei Nuclei Familiari Beneficiari, redatto ai sensi dell'art. 4, comma 4;

iii) inviano le informazioni sui progetti personalizzati di presa in carico, di cui all'art. 6, nonché i questionari di cui all'art. 9, comma 6, somministrati ai Nuclei Familiari Beneficiari e al gruppo di controllo dei non beneficiari, di cui al comma 1, lettera *f)*;

iv) inviano altresì le informazioni sulle politiche attivate nei confronti dei soggetti di cui al punto precedente ed eventuali ulteriori informazioni, finalizzate al monitoraggio e alla valutazione della Sperimentazione, mediante modelli predisposti dal Soggetto Attuatore, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

v) ricevono dal Soggetto attuatore eventuali informazioni disponibili nei propri archivi inerenti i trattamenti di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale in corso di erogazione nei confronti dei componenti i Nuclei Familiari Beneficiari.

vi) inviano i nominativi dei titolari nei cui riguardi è stata disposta l'esclusione o la revoca dal beneficio.

2. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dai Comuni nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente e nell'ambito degli equilibri di finanza pubblica programmati.

3. Nel caso entro il termine di cui al comma 1, lettera *a)*, i Comuni non abbiano inviato la graduatoria dei nuclei familiari richiedenti il beneficio, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dal medesimo termine, sono definite le modalità attraverso cui sono distribuite le Carte acquisti sperimentali nei relativi territori.

Art. 4.

Beneficiari

1. La richiesta del beneficio è presentata ai Comuni da un componente del Nucleo Familiare, entro la data stabilita dai Comuni medesimi al fine di soddisfare i termini di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, mediante modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà predisposto dal Soggetto attuatore entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del citato D.P.R. n. 445/2000.

2. Il richiedente deve risultare in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o comunitario ovvero familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

b) essere residente nel Comune in cui presenta domanda da almeno 1 anno dal momento di presentazione della domanda.

3. I nuclei familiari beneficiari al momento della presentazione della richiesta devono essere in possesso dei seguenti:

a) Requisiti concernenti la condizione economica:

i) ISEE, in corso di validità, inferiore o uguale a euro 3.000;

ii) per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, valore ai fini ICI della abitazione di residenza inferiore a euro 30.000;

iii) patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, inferiore a euro 8.000;

iv) valore dell'indicatore della situazione patrimoniale, come definito ai fini ISEE, inferiore a euro 8.000;

v) nel caso di godimento da parte di componenti il Nucleo Familiare, al momento della presentazione della richiesta e per tutto il corso della Sperimentazione, di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni a componenti il Nucleo Familiare, il valore complessivo per il Nucleo Familiare dei medesimi trattamenti deve essere inferiore a 600 euro mensili;

vi) nessun componente il Nucleo Familiare in possesso di autoveicoli immatricolati nei 12 mesi antecedenti la richiesta, ovvero in possesso di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc, nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati nei tre anni antecedenti.

b) Requisiti concernenti le caratteristiche familiari:

i) presenza nel nucleo di almeno un componente di età minore di anni 18;

ii) precedenza per l'accesso alla Sperimentazione, a parità di altri condizioni, per i Nuclei Familiari in almeno una delle seguenti condizioni:

A. disagio abitativo, accertato dai competenti servizi del Comune;

B. Nucleo Familiare costituito esclusivamente da genitore solo e figli minorenni;

C. Nucleo Familiare con tre o più figli minorenni ovvero con due figli e in attesa del terzo figlio;

D. Nucleo Familiare con uno o più figli minorenni con disabilità;

iii) quale ulteriore criterio di precedenza per l'accesso alla Sperimentazione, a parità di altre condizioni, sono favoriti i Nuclei per i quali, nell'ordine, sia maggiore il numero dei figli ed inferiore l'età del figlio più piccolo.

c) Requisiti concernenti la condizione lavorativa:

i) Assenza di lavoro per i componenti in età attiva del Nucleo al momento della richiesta del beneficio e almeno un componente del Nucleo per il quale, nei 36 mesi precedenti la richiesta del beneficio, sia avvenuta la cessazione di un rapporto di lavoro dipendente, ovvero, nel caso di lavoratori autonomi, sia avvenuta la cessazione dell'attività, ovvero, nel caso di lavoratori precedentemente impiegati con tipologie contrattuali flessibili, possa essere dimostrata l'occupazione nelle medesime forme per almeno 180 giorni;

ii) Alternativamente al caso di cui alla lettera *i)*, assenza di lavoro per i componenti in età attiva del Nucleo al momento della richiesta del beneficio e almeno un componente del Nucleo in condizione di lavoratore dipendente ovvero impiegato con tipologie contrattuali flessibili; il valore complessivo per il Nucleo Familiare di tali redditi da lavoro, effettivamente percepiti nei sei mesi antecedenti la richiesta, non deve superare euro 4.000.

d) Requisiti eventuali ed ulteriori definiti dal Comune d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Il soggetto attuatore, sulla base delle graduatorie inviate dai Comuni, effettuate le verifiche di cui all'art. 8, comma 1, individua i Nuclei Familiari Beneficiari nei limiti della quota di risorse attribuita a ciascun Comune ai sensi dell'art. 2, comma 1, avuto riguardo alla modulazione del beneficio in base alla numerosità del Nucleo Familiare ai sensi dell'art. 5, comma 1.

5. I Nuclei Familiari Beneficiari accedono, oltre che alla Carta acquisti sperimentale, agli interventi e servizi attivi sul territorio, ai sensi delle disposizioni vigenti a livello comunale in materia di prestazioni sociali.

6. I Comuni possono con proprio provvedimento stabilire la revoca del beneficio nel caso emerga il venire meno delle condizioni di bisogno che lo hanno motivato.

Art. 5.

Beneficio concesso

1. Il beneficio è concesso bimestralmente in ragione della numerosità del Nucleo Familiare Beneficiario, calcolata escludendo le persone a carico ai fini Irpef diverse dal coniuge e dai figli, secondo le modalità di cui alla Tabella 2, parte integrante del presente decreto.

2. Ai beneficiari della Sperimentazione è concesso, per ciascun bimestre, l'importo unitario di cui alla Tabella 2, previa verifica da parte del Soggetto Attuatore, preliminarmente al primo accredito, della compatibilità delle informazioni acquisite sui Nuclei Familiari con i requisiti di cui all'art. 4, comma 3.

3. Nel caso in cui nel Nucleo Familiare siano presenti uno o più beneficiari della Carta acquisti ordinaria, l'attribuzione dei benefici economici connessi alla Sperimentazione potrà avvenire solo previa rinuncia del beneficiario/titolare, per il periodo della Sperimentazione stessa, ai benefici connessi al programma Carta Acquisti ordinaria, da dichiarare espressamente nel modulo di richiesta della Carta acquisti sperimentale.

Art. 6.

I progetti personalizzati di presa in carico

1. I Comuni predispongono, per almeno metà e non oltre i due terzi dei Nuclei Familiari Beneficiari, un progetto personalizzato di presa in carico, finalizzato al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale. Alla realizzazione dei progetti personalizzati i Comuni provvedono con risorse proprie, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e fi-

nanziare disponibili a legislazione vigente e nell'ambito degli equilibri di finanza pubblica programmati. Le informazioni sul progetto e sulla sua attuazione devono essere inviate telematicamente mediante modelli predisposti dal Soggetto Attuatore, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità di cui ai commi seguenti.

2. In riferimento all'avvio della Sperimentazione, le informazioni sui progetti devono essere inviate entro novanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto accreditamento del 1° bimestre e riguardare:

a) risorse umane e professionalità dedicate alla attuazione del progetto personalizzato di presa in carico;

b) valutazione dei bisogni;

c) indicazione degli obiettivi e dei risultati che si intende raggiungere volti al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale;

d) modalità di attuazione della presa in carico indicando il tipo di servizi e interventi sociali offerti dalla rete comunale;

e) integrazione con interventi e servizi forniti dalle amministrazioni competenti in materia di servizi per l'impiego, tutela della salute e istruzione;

f) integrazione con interventi e servizi forniti da soggetti privati, con particolare riferimento agli enti non profit.

3. In riferimento all'attuazione del progetto, le informazioni devono essere inviate entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto accreditamento del 4° bimestre e riguardare:

a) periodo cui si riferiscono le attività;

b) eventuali modifiche introdotte nei progetti personalizzati in riferimento agli elementi di cui al comma 2, nonché all'art. 7, comma 2;

c) indicazione dei servizi e interventi erogati nel periodo di riferimento;

d) indicazione delle integrazioni effettuate con interventi e servizi forniti dalle amministrazioni competenti in materia di servizi per l'impiego, tutela della salute e istruzione;

e) indicazione delle eventuali integrazioni effettuate con interventi e servizi sociali forniti da altri soggetti privati, con particolare riferimento agli enti non profit;

f) valutazione sintetica sull'andamento del programma, anche con riferimento alle condizionalità di cui all'art. 7.

4. In riferimento alla conclusione della Sperimentazione, le medesime informazioni di cui al comma 3, devono essere inviate entro sessanta giorni dal termine della Sperimentazione.

5. L'invio delle informazioni, di cui ai commi 2 e 3, riferite a ciascuna Carta, costituisce condizione necessaria ai successivi accrediti. In assenza dell'invio delle informazioni, gli accrediti relativi ai bimestri successivi per le Carte interessate saranno sospesi.

Art. 7.

Condizionalità

1. Il progetto di presa in carico, di cui all'art. 6, comma 1, è predisposto mediante la partecipazione dei componenti del Nucleo Familiare ed è dagli stessi sottoscritto per adesione. La mancata sottoscrizione del progetto è motivo di esclusione dal beneficio.

2. Il progetto richiede ai componenti il Nucleo Familiare Beneficiario l'impegno a svolgere specifiche attività, dettagliate nel progetto medesimo, nelle seguenti aree:

a) frequenza di contatti con i competenti servizi del Comune responsabili del progetto;

b) atti di ricerca attiva di lavoro;

c) adesione a progetti di formazione o inclusione lavorativa;

d) frequenza e impegno scolastico;

e) comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute.

3. Comportamenti reiterati da parte dei componenti del Nucleo che appaiono, ai competenti servizi del Comune, inconciliabili con gli obiettivi del progetto, come dettagliati ai sensi del comma 2, costituiscono motivo di esclusione dal beneficio. L'esclusione del beneficio conseguente a tali comportamenti, ovvero alla mancata sottoscrizione del progetto, ai sensi del comma 1, è resa esplicita nell'avviso pubblico di selezione, nonché nel progetto medesimo e viene adottata con provvedimento del Comune.

Art. 8.

Modalità di consegna della Carta Acquisti)

1. Il Soggetto Attuatore, ricevuta, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *h)*, punto *i)*, la graduatoria dei nuclei familiari richiedenti il beneficio, verifica la compatibilità delle informazioni acquisite con i requisiti di cui all'art. 4, comma 3, sulla base delle informazioni pertinenti e non eccedenti disponibili nei propri archivi, anche avvalendosi dei collegamenti con i Comuni coinvolti e l'Anagrafe tributaria. Successivamente alle verifiche, identifica i Nuclei Familiari Beneficiari e comunica per via telematica al Gestore del servizio la disponibilità da accreditare su ciascuna carta, in applicazione dell'art. 5.

2. Il Gestore del servizio, agendo in applicazione della Convenzione di gestione, sulla base delle disposizioni ricevute dal Soggetto Attuatore, distribuisce le Carte acquisti ai titolari. Le Carte sono rilasciate con disponibilità finanziaria, relativa al primo bimestre, determinata in base alla numerosità del Nucleo Familiare ai sensi dell'art. 5, comma 1. Successivamente al rilascio delle Carte, il Gestore del servizio esegue gli accrediti periodici e invia comunicazioni ai titolari.

3. Il Soggetto Attuatore si riserva di procedere, anche successivamente all'accreditamento, alla verifica delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 3, nonché alla sospensione della disponibilità residua della Carta Acquisti e all'eventuale disattivazione della Carta nel caso di non conformità ai requisiti.

4. Il Soggetto Attuatore stabilisce altresì le modalità con cui i Comuni comunicano i provvedimenti di sospensione del beneficio di cui all'art. 4, comma 6 e all'art. 7, comma 3. La sospensione è efficace a partire dal bimestre successivo a quello della data del provvedimento medesimo.

Art. 9.

Valutazione

1. Al fine di fornire elementi per la successiva proroga del programma «Carta acquisti» e per la possibile generalizzazione della misura, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, come strumento di contrasto alla povertà assoluta, la Sperimentazione è oggetto di valutazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo quanto descritto nell'apposito progetto di ricerca.

2. Il progetto di ricerca viene redatto in conformità all'art. 3 del Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici, allegato A4 al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La valutazione è tesa principalmente ad accertare l'efficacia della integrazione del sussidio economico con servizi a sostegno dell'inclusione attiva nel favorire il superamento della condizione di bisogno. In particolare, saranno valutati i seguenti:

a) effetto della Sperimentazione rispetto alla situazione preesistente;

b) effetto differenziale di diverse modalità di contrasto alla povertà:

i. beneficio economico, di cui all'art. 5, accompagnato dall'intervento di presa in carico mediante il progetto personalizzato, di cui all'art. 6, e condizionato alla adesione da parte dei beneficiari, ai sensi dell'art. 7;

ii. beneficio economico non accompagnato da intervento di presa in carico mediante progetto personalizzato e non condizionato alla adesione al progetto medesimo;

iii. intervento di presa in carico non accompagnato da beneficio economico.

c) effetto differenziale dei diversi modelli di presa in carico, con particolare riferimento alle modalità di integrazione tra:

i. interventi e servizi di cui sono titolari i Comuni;

ii. interventi e servizi forniti dalle amministrazioni competenti in materia di servizi per l'impiego, tutela della salute e istruzione ;

iii. interventi e servizi forniti da soggetti privati, con particolare riferimento agli enti non profit;

d) capacità di intercettare le fasce di popolazione in condizione di maggior bisogno;

e) modalità attuative, con riferimento al processo di implementazione della Sperimentazione, nonché agli aspetti gestionali e finanziari.

4. Gli effetti della Sperimentazione sui Nuclei Familiari Beneficiari andranno valutati in riferimento ai seguenti aspetti:

a) adulti: partecipazione al mercato del lavoro, cambiamento della condizione lavorativa;

b) bambini: benessere del bambino con riferimento alle aree della salute, dell'istruzione, della socializzazione-tempo libero;

c) nucleo familiare: standard di vita con riferimento all'accesso ai beni essenziali.

5. La valutazione della Sperimentazione deve basarsi sull'adozione di approcci di tipo contro-fattuale che permettano di misurare l'efficacia dell'intervento sulla base del confronto dei risultati raggiunti (dato fattuale) con la situazione che si sarebbe verificata in assenza della Sperimentazione (dato contro fattuale), utilizzando a tal fine le informazioni riferite ai gruppi di controllo. Potranno altresì adottarsi, ove opportuno, metodologie della valutazione partecipata.

6. I Comuni, designati responsabili del trattamento da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, collaborano alla valutazione somministrando, attraverso i propri uffici, questionari predisposti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l'assenso del Garante per la protezione dei dati personali, ai Nuclei Familiari Beneficiari, nonché al gruppo di controllo dei non beneficiari, di cui all'art. 3, comma 1, lettera *f)*. La somministrazione dei questionari ai Nuclei Familiari Beneficiari deve avvenire all'avvio della Sperimentazione, nonché al termine della Sperimentazione, secondo modalità da stabilire a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermo restando che gli scopi scientifici devono essere chiaramente determinati e resi noti all'interessato ai sensi dell'art. 105, comma 2 del decreto legislativo n. 196 del 2003, nel rispetto dei seguenti principi:

a) per il Nuclei Familiari Beneficiari vige un obbligo di risposta al questionario, ad eccezione delle domande riferite a dati sensibili e giudiziari; tale obbligo deve essere previsto nel modello di richiesta di rilascio della Carta di cui all'art. 4, comma 1;

b) la compilazione del questionario è facoltativa per le persone nel gruppo di controllo dei non beneficiari, di cui all'art. 3, comma 1, lettera *f)*.

7. I dati raccolti con i questionari di cui al comma precedente sono inviati al Soggetto Attuatore, il quale integra le informazioni trasmesse dai Comuni sui Nuclei Familiari Beneficiari e sui nuclei non beneficiari appartenenti al gruppo di controllo con i dati posseduti nei propri archivi riferiti alla storia professionale ed ad eventuali trattamenti erogati alle persone stesse. I Comuni trattano i dati contenuti nei questionari ai soli fini dell'invio al Soggetto Attuatore.

8. I dati individuali così integrati, dopo esser stati opportunamente resi anonimi, sono messi a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze e cancellati dagli archivi del Soggetto attuatore al termine della valutazione.

Le informazioni sono utilizzate al solo fine di elaborazione statistica per lo svolgimento delle attività di valutazione previste dal progetto di ricerca.

9. Il disegno della valutazione, le metodologie e gli strumenti di rilevazione sono messi a punto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Nella attuazione della valutazione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, può avvalersi della collaborazione di altre amministrazioni, enti o organismi, sulla base di specifici protocolli di intesa o accordi di collaborazione. I dati anonimi sono altresì messi a disposizione di università e enti di ricerca su richiesta motivata, per finalità di ricerca e valutazione.

Art. 10.

Trattamento e riservatezza dei dati personali

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e i Comuni sono titolari, per il proprio ambito di competenza, dei trattamenti di dati personali necessari all'attuazione dell'art. 60, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, 2010, e del presente decreto. Le modalità di trattamento dei dati personali acquisiti e trattati in attuazione della Sperimentazione, ove non diversamente specificato, coincidono con quelle adottate in attuazione del programma Carta Acquisti, di cui all'art. 81, comma 35, lett. b, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, in relazione alle quali il Gestore del servizio è designato responsabile del trattamento dei dati personali dal Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, designano responsabile del trattamento dei dati personali l'INPS, in qualità di Soggetto Attuatore.

3. I trattamenti di dati personali di cui al presente decreto sono svolti esclusivamente per le finalità di cui all'art. 60, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, istituzionalmente perseguite dalle singole amministrazioni coinvolte nella Sperimentazione.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e i Comuni trattano, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, i dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute e quelli giudiziari indispensabili al rilascio e alla gestione della Carta acquisti sperimentale per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico di cui agli articoli 67, 68, 71 e 73 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e svolgono su di essi esclusivamente le operazioni indispensabili individuate nel presente decreto.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trattano i dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute e quelli giudiziari indispensabili per la realizzazione del progetto di ricerca finalizzato alla valutazione della Sperimentazione, per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico di cui all'art. 98, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo n. 196 del 2003 e svolgono su di essi esclusivamente le operazioni indispensabili individuate nel presente decreto.

Art. 11.

Misure di sicurezza e responsabilità

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e i Comuni adottano le misure di sicurezza previste dagli articoli 31 e seguenti del citato decreto legislativo n. 196/2003 e designano come incaricati del trattamento, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo stesso, le persone fisiche di cui si avvalgono anche operanti presso soggetti terzi, fornendo loro adeguate istruzioni sul trattamento dei dati personali.

2. I flussi informativi tra Comuni, Soggetto Attuatore e Gestore del servizio di cui all'art. 3, comma 1, lettera *g)*, e agli articoli 6 e 8, devono attuarsi per via telematica e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali. In ogni caso il Soggetto Attuatore adotta, sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un proprio provvedimento concernente le misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali di cui al presente decreto, le modalità di trasmissione dei dati tra lo stesso ed i Comuni, i livelli e le modalità di accesso selettivo ai dati, la tracciabilità degli accessi e i termini di conservazione dei relativi dati, su conforme parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 12.

Disposizioni finali

1. La Sperimentazione ha durata 12 mesi a decorrere dalla data dell'accredito del primo bimestre relativo alle Carte acquisti sperimentali.

2. Per quanto non previsto dal presente decreto, nell'attuazione della Sperimentazione si applicano le disposizioni di cui l'art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e relativa disciplina attuativa.

3. Con uno o più provvedimenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono regolate eventuali ulteriori modalità operative e di dettaglio utili all'attuazione della Sperimentazione.

Roma, 10 gennaio 2013

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 4, foglio n. 199

ALLEGATO

TABELLA 1

Ripartizione delle risorse disponibili per la sperimentazione

Comune	Popolazione residente al 01/01/2011	Incidenza della povertà assoluta nella ripartizione territoriale (media 2009-2011)	Quota comunale	Risorse da ripartire agli Enti operanti in ciascun Comune
ROMA	2.761.477	3,80	23,5	11.757.543
MILANO	1.324.110	3,77	11,2	5.588.211
NAPOLI	959.574	8,33	17,9	8.959.603
TORINO	907.563	3,77	7,7	3.830.236
PALERMO	655.875	8,33	12,2	6.123.946
GENOVA	607.906	3,77	5,1	2.565.578
BOLOGNA	380.181	3,77	3,2	1.604.498
FIRENZE	371.282	3,80	3,2	1.580.808
BARI	320.475	8,33	6,0	2.992.295
CATANIA	293.458	8,33	5,5	2.740.036
VENEZIA	270.884	3,77	2,3	1.143.226
VERONA	263.964	3,77	2,2	1.114.021
TOTALE	9.116.749	5,37	100	50.000.000

TABELLA 2

Ammontare del beneficio mensile

	Ammontare del beneficio mensile
2 membri	231
3 membri	281
4 membri	331
5 o più membri	404

13A03807

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 17 aprile 2013.

Disposizioni in materia di rilascio del documento comprovante la qualificazione per l'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto di persone e cose, denominata qualificazione CQC.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, concernente la qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;

Visto il Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, come modificato dal decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214, che ha recepito la direttiva 2003/59/CE;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuovo Codice della strada»;

Visto in particolare l'art. 115, comma 1, del predetto decreto legislativo, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante «Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida»;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, recante «Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 18 aprile 2011, n. 59 e 21 novembre 2005, n. 286, nonché attuazione della direttiva 2011/94/UE recante modifiche della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada», ed in particolare gli articoli 311 e 312, nonché l'appendice I al titolo IV;

Visto il proprio decreto 22 ottobre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 novembre 2010, n. 258, recante «Nuove disposizioni in materia di rilascio della carta di qualificazione del conducente»;

Considerata l'esigenza di modificare le disposizioni del predetto decreto direttoriale 22 ottobre 2010, al fine di coordinarne la disciplina con le nuove disposizioni del citato decreto legislativo n. 286 del 2005, come modificato dal Capo II del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2;

Ritenuto quindi opportuno ridefinire la disciplina in materia di rilascio del documento comprovante la qualificazione per l'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto di persone e cose, denominata qualificazione CQC in un unico organico provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Obbligo di possesso della carta di qualificazione del conducente

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto nell'ambito dei Paesi dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo è fatto obbligo di possedere la qualificazione di cui all'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 2005, e successive modificazioni, di seguito definita qualificazione CQC, dal:

a) 10 settembre 2008, se trattasi di trasporto di persone;

b) 10 settembre 2009, se trattasi di trasporto di cose.

2. La qualificazione CQC si consegue a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale, di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 286 del 2005, e successive modificazioni ed integrazioni, e superamento del relativo esame, di cui all'art. 19, comma 1, del predetto decreto legislativo, ovvero per documentazione ed in esenzione da esame, ai sensi dell'art. 17 del più volte citato decreto legislativo e dell'art. 3 del presente decreto. La qualificazione CQC è rinnovata nella validità a seguito della frequenza di un corso di formazione periodica, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 286 del 2005, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il possesso della qualificazione CQC o il rinnovo di validità della stessa è comprovato:

a) per i titolari di patente di guida italiana di categoria presupposta dalla qualificazione stessa, dall'apposizione del codice unionale armonizzato «95», ai sensi dell'art. 22, commi da 1 a 3, del decreto legislativo n. 286 del 2005 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) per i titolari di patente di guida di categoria presupposta dalla qualificazione stessa, rilasciata da uno Stato estero, dal documento carta di qualificazione del conducente formato card, ai sensi dell'art. 22, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 286 del 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Fermo restando il limite anagrafico di cui all'art. 115, comma 1, lettera *e)*, punto 4, la qualificazione CQC per il trasporto di persone ricomprende in sé il certificato di abilitazione professionale di tipo KB e quello di tipo KA, limitatamente alle categorie di motocicli alla cui guida abilita la patente posseduta.

Art. 2.

Dati riportati sulla carta di qualificazione del conducente

1. Sul documento di cui all'art. 1, comma 3, lettera *b)*, sono riportati i seguenti dati, numerati come segue:

1. nome del titolare;

2. cognome del titolare

3. data e luogo di nascita del titolare;

4. *a)* data di rilascio;

b) data di scadenza del documento: nel caso in cui il titolare sia in possesso sia dell'abilitazione per il trasporto di persone che per il trasporto di cose, tale data deve essere riferita all'abilitazione che scade prima;

c) denominazione dell'autorità che ha rilasciato la carta di qualificazione del conducente;

5. *a)* numero della patente di guida posseduta;

b) numero della carta di qualificazione del conducente,

6. fotografia del titolare;

7. firma del titolare;

9. pagina 1: categoria della patente di guida presupposta dalla qualificazione CQC;

10. in corrispondenza di ciascuna categoria di patente presupposta dalla qualificazione CQC, il codice unionale «95» seguito dalla data di scadenza di validità della qualificazione iniziale o della formazione periodica.

Art. 3.

Rilascio della qualificazione CQC per documentazione

1. Il documento comprovante la qualificazione CQC è rilasciato, per documentazione ed in esenzione da esame ai sensi dell'art. 1, comma 2, secondo le modalità di cui al comma 3 dello stesso articolo, ai titolari di patente di guida:

a) di categoria D o DE e di CAP di tipo KD, rilasciati in Italia non oltre la data del 9 settembre 2008;

b) di categoria C o CE, rilasciata in Italia non oltre la data del 9 settembre 2009;

c) di categoria D1, D, DlE o DE o di categoria C1, C, ClE o CE, rilasciata da uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, non oltre rispettivamente le date del 9 settembre 2008 e del 9 settembre 2009, a condizione che i titolari abbiano residenza normale in Italia;

d) equivalente ad una delle seguenti categorie D1, D, DlE o DE o delle categorie C 1, C, ClE o CE, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, non oltre rispettivamente le date del 9 settembre 2008 e del 9 settembre 2009, a condizione che i titolari siano dipendenti con la qualifica di autista da un'impresa avente sede in Italia.

2. La qualificazione CQC, rilasciata ai sensi del presente articolo, è valida fino al 9 settembre 2013 per il trasporto di persone e al 9 settembre 2014 per quello di cose: oltre le predette date non può più essere richiesto il documento comprovante la qualificazione CQC ai sensi del comma 1.

Art. 4.

Rinnovo di validità della qualificazione CQC

1. Il rinnovo di validità della qualificazione CQC è comprovato, con le modalità di cui all'art. 1, comma 3, dall'Ufficio periferico del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici competente territorialmente in ragione del luogo ove ha sede il soggetto che ha erogato il corso di formazione periodica e che ne rilascia il relativo attestato di frequenza.

2. L'elenco dei partecipanti che hanno conseguito la formazione periodica è comunicato, con le modalità che saranno definite dalla Direzione generale per la motorizzazione, all'Ufficio di cui al comma 1, entro due giorni lavorativi dal termine del relativo corso.

3. L'Ufficio procede, entro sette giorni lavorativi dalla ricezione dell'elenco, all'emissione:

a) nel caso di titolari di patente di guida italiana, di un duplicato della patente posseduta sul quale, in corrispondenza di ogni categoria di patente presupposta dalla qualificazione CQC, è annotato il codice unionale armonizzato 95 seguito dalla nuova data di scadenza di validità della formazione periodica;

b) nel caso di titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, di un duplicato del documento carta di qualificazione del conducente formato card sul retro del quale, nella colonna 10 ed in corrispondenza di ogni categoria di patente presupposta dalla qualificazione CQC, è annotato il codice unionale armonizzato 95 seguito dalla nuova data di scadenza di validità della formazione periodica.

Art. 5.

Duplicato della documento comprovante la qualificazione CQC

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 4, gli Uffici periferici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici procedono, su richiesta dell'interessato, all'emissione di un duplicato dei documenti di cui all'art. 1, comma 3, comprovanti la qualificazione CQC, nei casi di deterioramento, distruzione, smarrimento o furto degli stessi. A tal fine verificano previamente la validità della qualificazione CQC e della patente dalla stessa presupposta.

2. Deve procedersi inoltre all'emissione di un duplicato del documento carta di qualificazione del conducente formato card ogni volta che il numero della patente presupposta, riportato sullo stesso documento, sia modificato.

Art. 6.

Disposizioni transitorie e finali

1. Nelle more della predisposizione delle procedure informatiche, utili all'acquisizione dell'elenco dei nominativi degli allievi di cui all'art. 4, comma 2, l'attestato di frequenza di un corso di formazione periodica è esibito dal titolare all'Ufficio periferico del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici territorialmente competente, che lo acquisisce agli atti, in sede di richiesta del duplicato del documento comprovante il rirmovo di validità della qualificazione CQC.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri 22 ottobre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 novembre 2010, n. 258, recante disposizioni in materia di «Nuove disposizioni in materia di rilascio della carta di qualificazione del conducente».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 17 aprile 2013

Il capo del dipartimento: FUMERO

13A03806

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIRETTIVA 14 marzo 2013.

Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verificazione di distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie, di semplificazione e di armonizzazione tecnica alla normativa comunitaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 117, comma 2, lettera *r)*, della Costituzione che attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva in materia di pesi e misure;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 4, con il quale è conservato allo Stato il potere di indirizzo e coordinamento relativamente alle funzioni e ai compiti conferiti;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 20 e 50, che conferisce funzioni e compiti degli uffici metrici provinciali alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 1 dispone che il suddetto conferimento comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 6 dicembre 1999, concernente l'individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio a decorrere dal 1° gennaio 2000;

Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000, n. 256, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti, tra l'altro, il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Visto la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7, concernente il riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activites liberales;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2003, n. 167 che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, recante la riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'art. 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni e integrazioni:

Visto il regolamento sul servizio metrico approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1989 recante disposizioni sulle modalità di legalizzazione dei dispositivi e delle apparecchiature incorporate o associate a strumenti di misura, nonché alcune modifiche metrologicamente irrilevanti;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 marzo 2000, n.182, concernente il regolamento recante modifica e integrazione della disciplina di verificazione periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e di camere di commercio ed in particolare l'art. 4 che tratta la verificazione periodica eseguita da laboratori autorizzati dalle camere di commercio;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 10 dicembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 15 febbraio 2002, concernente le condizioni e modalità di riconoscimento dell'idoneità dei laboratori all'esecuzione della verificazione periodica degli strumenti di misura;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007 n. 22, di attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura e la necessità di adeguare alla stessa l'uso e la messa in servizio dei distributori di carburante e delle apparecchiature ausiliarie ad essi associate;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 gennaio 2011, n. 32, recante regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;

Vista la circolare 17 settembre 1997, n. 62 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato, Divisione V - Ufficio Centrale Metrico riguardante gli strumenti di misura elettronici - Ammissione a verificazione metrica e verificazione;

Vista la direttiva del Ministro dello sviluppo economico 14 ottobre 2011 di indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verificazione dei distributori di carburante conformi alla direttiva 2004/22/CE, attuata con il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, associati ad apparecchiature ausiliarie ammesse alla verificazione metrica ai sensi della normativa nazionale.

Vista la raccomandazione dell'Organizzazione Internazionale di Metrologia Legale (OIML) R 117-1, Ed. 2007, in quanto applicabile, ai distributori di carburante e alle apparecchiature ausiliarie ad essi associate;

Viste le guide WELMEC (European cooperation in legal metrology) 7.2/2012 (Software Guide), 8.8/2011 (Guide on the General and Administrative Aspects of the Voluntary System of Modular Evaluation of Measuring Instruments) e 10.7/2012 (Guide on evaluating purely digital self-service devices for direct sales to the public);

Vista la Circolare del Ministro dello sviluppo economico 22 ottobre 2008, n. 3620/C recante indicazioni interpretative delle disposizioni del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE, ed in particolare il punto 6 concernente «Sottounità e apparecchiature ausiliarie associate a strumenti di misura»;

Vista la nota della Commissione europea, Direzione generale imprese e industria del 9 giugno 2011 con oggetto informazione ai sensi degli articoli 19 e 20 della direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura - distributori di carburante collegati a self service approvati in conformità alle regole nazionali;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale metrico in data 31 maggio 2006 sull'adozione di un provvedimento di carattere generale che disciplini l'esonero dalla verificazione metrica dell'accettatore di banconote installato sui sistemi self-service collegati a misuratori di carburante, parere cui a suo tempo non è stato dato alcun seguito;

Considerato che l'allegato I della direttiva 2004/22/CE al punto 8. (Protezione dall'alterazione) stabilisce espressamente che le caratteristiche metrologiche dello strumento non devono essere influenzate in modo inammissibile dal collegamento di tale strumento ad altro dispositivo;

Considerato che ai sensi dell'art. 47, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998 sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti della normativa comunitaria, di norme tecniche uniformi e standard di qualità per prodotti e servizi;

Considerato che il Comitato centrale metrico è stato soppresso dai commi 36 e 37 dell'art. 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e che le modifiche da apportare anche al decreto ministeriale 10 dicembre 2001 per loro natura, non sono tali da richiedere il parere facoltativo degli istituti metrologici primari;

Considerata la necessità di definire, sulla base delle suddette norme, raccomandazioni e guide le procedure da seguire per le operazioni di verificazione, al fine di uniformarle su tutto il territorio nazionale, relativamente ai distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie,

ADOTTA

la seguente direttiva:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. La presente direttiva si applica a distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) decreto, il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;

b) direttiva MID, la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura;

c) allegato MI-005, l'allegato MI-005 alla direttiva MID;

d) distributore di carburante nazionale, un apparecchio automatico e semiautomatico, per misurare liquidi in genere e carburante in specie, ammesso alla verificazione metrica secondo la normativa nazionale;

e) distributore di carburante MID, un sistema di misura munito della marcatura CE e della marcatura supplementare ai sensi dell'art. 7 della direttiva MID per il rifornimento di carburante di veicoli a motore, piccole imbarcazioni e piccoli aeromobili;

f) SSD (self-service device), un'apparecchiatura ausiliaria munita di certificato di valutazione (EC) o di certificato di componenti (PC) rilasciato da un organismo notificato per effettuare le procedure di cui al modulo B della direttiva 2004/22/CE (MID), ed in particolare per i distributori di carburante;

g) sistema self-service, un'apparecchiatura ausiliaria oggetto, in quanto tale o in quanto parte di un sistema di misura, di un'approvazione a livello nazionale, che consente di fare uso di un sistema di misura per ottenere liquidi per il proprio uso personale;

h) fabbricante del distributore di carburante nazionale o del sistema self service, il fabbricante di pesi e misure di cui all'art. 1 del Regio decreto 12 giugno 1902, n. 226;

i) fabbricante del distributore di carburante MID o del SSD, il fabbricante così come definito dalla lettera *d)* dell'art. 4 della direttiva MID.

TITOLO I

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE NAZIONALI ASSOCIATI A SSD

Art. 3.

Procedure

1. Le disposizioni e le procedure tecniche finalizzate ad accertare il corretto funzionamento dell'associazione tra i distributori di carburante nazionali e i SSD anche in sede di verificazione sono riportate nell'allegato I.

Art. 4.

Verifica dell'associazione

1. Il SSD deve essere associato ad almeno un distributore di carburante MID per il quale è compilato il relativo libretto metrologico.

2. Il fabbricante metrico che esegue il collegamento dei distributori di carburante nazionali ai SSD accerta il solo rispetto delle disposizioni e delle procedure tecniche di cui all'art. 3, comma 1.

3. Il fabbricante metrico che effettua i controlli di cui all'art. 3, comma 1, compila la lista di controllo (checklist) riportata nell'allegato II.

4. L'originale della lista di controllo è conservata a cura del fabbricante che ha accertato il rispetto delle disposizioni e delle procedure tecniche di cui all'art. 3, e dallo stesso trasmessa in copia o in formato elettronico alla Camera di commercio competente per territorio; una copia di detta lista è tenuta a disposizione delle Autorità di controllo da parte dell'utente metrico.

5. Il fabbricante titolare dell'approvazione rilasciata a livello nazionale fornisce insieme al distributore di carburante una dichiarazione dei protocolli di comunicazione utilizzati per il colloquio con il SSD. Copia di detta dichiarazione è allegata alla lista di controllo di cui all'allegato II.

Art. 5.

Iscrizioni

1. I distributori di carburante nazionali e MID associati a SSD sono muniti di una targa recante la seguente iscrizione:

«Distributore di carburante associato ad apparecchiatura ausiliaria n. ……………. (numero di matricola)»;

2. I SSD associati a distributori di carburante sono muniti di una o più targhe con la seguente iscrizione:

«Apparecchiatura ausiliaria associata a distributore/i di carburante n. ………………. (numero/i di matricola)».

3. Le targhe di cui ai commi 1 e 2 sono realizzate in modo tale che la rimozione comporti la loro distruzione o comunque l'impossibilità del loro ulteriore utilizzo.

4. Qualora vengano cambiati uno o più componenti dell'associazione, le targhe di cui ai commi 1 e 2 sono sostituite con altre recanti il/i nuovo/i numero/i di matricola dei nuovi componenti, sono ripetute le procedure di cui all'art. 3, comma 1 ed è compilata sia la lista di controllo sia il libretto metrologico limitatamente al distributore di carburante MID interessato.

5. Il contrassegno di verificazione periodica si applica solo sui distributori di carburante nazionali e MID.

6. Nel caso in cui tutti i componenti dell'associazione sono conformi alla direttiva MID, sui singoli componenti si riportano le sole iscrizioni previste negli attestati di esame CE del tipo o di progetto e nei certificati EC e TC.

TITOLO II

SEMPLIFICAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME COMUNITARIE

Art. 6.

Armonizzazione e semplificazione

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva:

a) al fine di armonizzare e semplificare le procedure e gli oneri a carico dei fabbricanti di distributori di carburante nazionali e dei sistemi self service con quelli a carico dei fabbricanti dei distributori di carburante MID e SSD, qualora vengono introdotte al software modificazioni per personalizzazioni e adattamenti gestionali metrologicamente irrilevanti e pertanto liberi dal controllo metrico, detti fabbricanti non sono tenuti a depositare presso la competente Divisione del Ministero dello sviluppo economico il nuovo eseguibile del programma e la dichiarazione di cui al punto.1.2, lettera *a)* della circolare n. 62/1997, citata nelle premesse;

b) il sistema self-service, pur continuando ad essere oggetto ad approvazione nazionale in quanto tale o in quanto parte di un sistema di misura, è esonerato dalla verificazione prima e dalla successiva legalizzazione ed è messo in servizio nel rispetto delle procedure di cui all'allegato I della direttiva 14 ottobre 2011 del Ministro dello sviluppo economico; la targa con le iscrizioni prevista nell'approvazione nazionale non è vincolata con i bolli di verificazione prima ed è realizzata in modo tale che la rimozione comporti la sua distruzione o comunque l'impossibilità del suo ulteriore utilizzo;

c) le diposizioni della presente direttiva in materia di targhe e iscrizioni da riportare sui distributori di carburante e sulle apparecchiature ausiliarie associate, nonché sulle modalità di legalizzazione dei dispositivi e delle apparecchiature incorporate o associate a distributori di carburante e su alcune modifiche metrologicamente irri-

levanti, sostituiscono tutte le prescrizioni in materia previste dalle corrispondenti disposizioni nazionali e dai singoli provvedimenti di approvazione emessi ai sensi delle medesime disposizioni;

d) i SSD e i sistemi self-service in servizio non sono soggetti alla verificazione periodica e su di essi non si applica il relativo contrassegno;

e) i SSD, nel rispetto di quanto previsto all'art. 4, possono essere associati ai distributori stradali di metano (CNG) per il rifornimento dei veicoli;

f) i laboratori abilitati ad eseguire la verificazione periodica sui distributori di carburante MID ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto 18 gennaio 2011, n. 32, considerato che i requisiti a tal fine prescritti e verificati garantiscono anche il rispetto della disposizione di cui all'art. 4 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 marzo 2000, n. 182, sono abilitati anche all'esecuzione della verificazione periodica dei distributori di carburante nazionali; a tal fine, in deroga alle procedure di riconoscimento di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Ministro delle attività produttive 10 dicembre 2001, la Camera di commercio competente include il laboratorio interessato nell'elenco di cui all'art. 4, comma 3, del decreto del Ministero delle attività produttive del 10 dicembre 2001 senza oneri e a semplice richiesta.

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. I distributori di carburante nazionali associati a SSD, già in esercizio alla data di pubblicazione della presente direttiva, devono soddisfare alle disposizioni e alle procedure di cui agli articoli 3, 4 e 5 in occasione della prima verificazione periodica effettuata successivamente a tale data.

2. I sistemi self service già in servizio alla data di pubblicazione della presente direttiva non sono più soggetti alla verificazione periodica e alla legalizzazione.

3. A decorrere dal 30 ottobre 2016, ai sensi dell'art. 22, comma 1 del decreto, non sarà più possibile immettere sul mercato sistemi self service da associare a distributori di carburante nazionali e MID.

La presente direttiva sarà trasmessa alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2013

Il Ministro: PASSERA

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2013
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF,registro n. 3, foglio n. 301

ALLEGATO *I (ART. 3, COMMA 1)*

Procedura per l'accertamento del corretto funzionamento dei distributori di carburante associati a SSD in modalità «non sorvegliata» e «sorvegliata».

1. Prove su distributori di carburante nazionali associati a SSD utilizzati in modalità «sorvegliata».

1.1 Accertare che il dispositivo per la riproduzione della quantità misurata e del prezzo (se calcolato) indichi in maniera corretta quanto visualizzato nel display del distributore di carburante.

2. Prove su distributori di carburante associati a sistemi self-service (SSD) utilizzati in modalità «non sorvegliata».

2.1 Disponibilità ricevuta.

Controllare che in caso di assenza della stampante di ricevuta del terminale di predeterminazione del piazzale, o in caso di guasto rilevabile dalla stampante, ovvero sia rilevata la mancanza della carta nella stampante, si determini che sia inibita la prenotazione di una nuova erogazione oppure che sia chiaramente segnalata al cliente l'indisponibilità della ricevuta.

2.2 Erogazione con carta elettronica di pagamento.

Dopo aver abilitato l'erogazione con carta elettronica, effettuare un'erogazione e quindi verificare la corrispondenza tra i dati visualizzati dal distributore di carburante e lo scontrino di ricevuta.

2.3 Erogazione prepagata con banconote incompleta o non iniziata.

Dopo aver abilitato una erogazione per l'importo corrispondente alla/e banconota/e accreditata/e, avviare l'erogazione quindi interromperla chiudendo e riponendo la pistola. Verificare la congruenza dei dati visualizzati dal sistema di misura con lo scontrino di resto.

2.4 Cambio prezzo unitario.

Verificare che l'importo dell'erogazione in corso sia determinato dal prezzo unitario con cui l'erogazione ha avuto inizio e controllare che detto importo non sia modificabile una volta impostati i parametri della transazione.

2.5 Regolatore di durata delle erogazioni prepagate.

Verificare che sia presente un tempo di attesa oltre il quale l'erogazione si conclude in modo automatico.

2.6 Minimo livello.

Accertare che all'intervento del dispositivo di minimo livello l'erogazione in corso venga terminata e siano inibite le successive.

2.7 Verifica delle registrazioni.

Verificare che i dati degli eventi e delle prove eseguite siano stati registrati su supporti durevoli.

ALLEGATO *II (ART. 4, COMMA 1)*

Utente metrico:

Indirizzo:

N° matricola distributore di carburante:

N° matricola SSD:

Lista di controllo (checklist) per la verifica dei requisiti dell'allegato I

Requisiti	Descrizione del controllo	+	-	Note
1.1	Il dispositivo per la riproduzione della quantità misurata e del prezzo (se calcolato) indica in maniera corretta quanto visualizzato nel display del distributore di carburante.			
2.1	E' inibita la prenotazione di una nuova erogazione oppure è chiaramente segnalata al cliente l'indisponibilità della ricevuta in caso di assenza della stampante, di un suo guasto o di mancanza della carta nella stessa.			
2.2	I dati visualizzati dal sistema di misura e lo scontrino di ricevuta a seguito di una erogazione effettuata con carta elettronica di pagamento sono corrispondenti.			
2.3	I dati dello scontrino di resto con quelli visualizzati dal sistema di misura nel caso di una erogazione incompleta o non iniziata prepagata con banconote sono congruenti.			
2.4	Nel caso di cambio del prezzo unitario nel corso dell'erogazione, l'importo è determinato dal prezzo unitario relativo al momento in cui l'erogazione ha avuto inizio.			
2.5	E' previsto un tempo di attesa oltre il quale l'erogazione si conclude in modo automatico.			
2.6	L'intervento del dispositivo di minimo livello consente di terminare l'erogazione in corso e inibisce le successive.			
2.7	I dati degli eventi e delle prove effettuate sono stati registrati su supporto durevole.			

Note:

+	-	
X		Se l'apparecchiatura ausiliaria associata al distributore di carburante ha superato il controllo;
	X	Se l'apparecchiatura ausiliaria associata al distributore di carburante non ha superato il controllo
/	/	Se il controllo non è applicabile

Data

Firma dell'utente metrico Firma esecutore della verifica

13A03808

DECRETO 15 aprile 2013.

Emissione, nell'anno 2013, di un francobollo celebrativo dell'inizio del Pontificato di Sua Santità Francesco (emissione congiunta con lo Stato della Città del Vaticano), nel valore di € 0,70.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera n. 640/12/CONS del 20 dicembre 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2013) con la quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato la manovra tariffaria di Poste Italiane di cui al procedimento avviato con delibera 286/12/CONS;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 7 dicembre 2012), con il quale è stata autorizzata l'emissione, per l'anno 2013, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in corso di perfezionamento con il quale viene autorizzata l'emissione integrativa, per l'anno 2013, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 28 marzo 2013;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 19730 del 10 aprile 2013;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2013, un francobollo celebrativo dell'inizio del Pontificato di Sua Santità Francesco (emissione congiunta con lo Stato della Città del Vaticano), nel valore di € 0,70.

Il francobollo è stampato a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 gr/mq; supporto: carta bianca, tipo autoadesivo Kraft monosiliconata da 80 gr/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 gr/mq (secco); formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; formato tracciatura: mm 37×46; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: quadricromia più oro; bozzetto: grafica a cura dell'Ufficio Filatelico e Numismatico del Governatorato della Città del Vaticano e ottimizzazione a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.; tiratura: otto milioni e diecimila esemplari. Foglio: quarantacinque esemplari, valore «€ 31,50»; sulla cimosa in alto, motivi ornamentali floreali.

La vignetta raffigura una immagine fotografica di Sua Santità Francesco, eletto vescovo di Roma e Papa della Chiesa Cattolica il 13 marzo 2013. Completano il francobollo le leggende «habemus papam», «s.s. francesco» e «13 marzo 2013», la scritta «italia» ed il valore «€ 0,70».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2013

Il direttore generale ad interim
per la regolamentazione del settore postale
del Dipartimento per le comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
TROISI

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
PROSPERI

13A03810

DECRETO 15 aprile 2013.

Emissione, nell'anno 2013, di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Le istituzioni» dedicato all'Agenzia italiana del farmaco, nel valore di € 0,70.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 640/12/CONS del 20 dicembre 2012 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 1 del 2 gennaio 2013), recante «Approvazione della manovra tariffaria di Poste Italiane di cui al procedimento avviato con delibera 286/12/CONS»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto 16 maggio 1995, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1996, di alcune serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, fra le quali quella avente come tematica «Le istituzioni»;

Visto il decreto interministeriale del 9 novembre 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 27 novembre 2012), con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2013 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2013, un francobollo dedicato all'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 21 marzo 2013;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 19728 del 10 aprile 2013;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2013, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Le istituzioni» dedicato all'Agenzia italiana del farmaco, nel valore di € 0,70.

Il francobollo è stampato a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e formato stampa: mm 40×30; formato tracciatura: mm 46×37; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: quattro; tiratura: due milioni e settecentomila esemplari; bozzettista: Tiziana Trinca. Foglio: quarantacinque esemplari, valore «€ 31,50».

Vignetta: in un tondo è riprodotto il logo dell'AIFA, Agenzia italiana del farmaco, sormontato dall'emblema della Repubblica italiana. Completano il francobollo la leggenda «AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,70».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2013

Il direttore generale ad interim
per la regolamentazione del settore postale
del Dipartimento per le comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
TROISI

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
PROSPERI

13A03811

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato relativo al decreto 18 febbraio 2013, concernente l'individuazione di nuovi parametri di deficitarietà strutturale per gli enti locali, per il triennio 2013 - 2015.

Nell'allegato *b)* del decreto 18 febbraio 2013 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di individuazione di nuovi parametri di deficitarietà strutturale per gli enti locali, per il triennio 2013 - 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 55 del 6 marzo 2013 concernente «Parametri obiettivi per i comuni», nell'ambito della descrizione n. 2 e 3 laddove è scritto «legge 24 dicembre 2013 n. 228» leggasi «legge 24 dicembre 2012 n. 228».

13A03800

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Riconoscimento della Associazione nazionale denominata «Unione Europea delle Cooperative, UE.COOP», in Roma, quale associazione nazionale di promozione, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

Si comunica che con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 aprile 2013 è stato concesso, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, il riconoscimento dell'associazione denominata «Unione Europea delle Cooperative, UE.COOP», con sede in Roma, quale Associazione nazionale di promozione, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

13A03901

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, concernente: «Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.». (Decreto del Presidente della Repubblica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 47 del 25 febbraio 2013).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 7, seconda colonna, all'articolo 11, comma 4, dove è scritto: «4. Sono abrogate le disposizioni contenute all'articolo 5, *comma 1*, …», leggasi: «4. Sono abrogate le disposizioni contenute all'articolo 5, *comma 2* …».

13A03930

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-102) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.